



N. 2313/2010 R.G.N.R.

N. 4722 / 2010 RG GIP

N. 96/2011 RMC

(a cui sono riuniti i procedimenti
n. 5335/2010 RGNR
n. 5542/2010 RGNR)

TRIBUNALE DI CATANZARO

SEZIONE GIP - GUP

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE

- artt. 272 e segg., 285, 291 cod. proc. pen. -

Il Giudice per le indagini preliminari,
nel procedimento nei confronti di:

- 1.- **LO GIUDICE Luciano**
- 2.- **LO GIUDICE Antonino**
- 3.- **CORTESE Antonio**
- 4.- **PUNTORIERI Vincenzo**

tutti compiutamente in atti generalizzati, in relazione alle seguenti ipotesi delittuose:

(1) Delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 648 c.p., 1, 2, 4 legge 02.10.1967, n. 895, 7 d.l. 13.5.1991, n. 152 *conv.* nella legge n. 203/1991, perché, in concorso tra loro ed in numero di almeno quattro persone, il Lo Giudice Luciano quale istigatore e beneficiario delle illecite condotte, Lo Giudice Antonino quale mandante ed organizzatore, infine, il Cortese ed il Puntorieri quali autori materiali, con più azioni esecutive di una risoluzione criminosa unica, anche in tempi diversi perpetrate, fabbricavano (con riferimento all'ordigno utilizzato in data 03/01/2010), detenevano ed illegalmente portavano in luogo pubblico ordigni esplosivi, esplosivi, materiali esplodenti, congegni micidiali, nonché un tubo lanciarazzi modello RBR M80 64MM. (*bazooka*), nella disponibilità della cosca di 'ndrangheta Lo Giudice, materiali di sicura provenienza illecita e ricevuti ed occultati al fine di procurarsi un profitto, che impiegavano per gli attentati agli uffici della Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 03 gennaio 2010, all'abitazione del dott. Salvatore Di Landro, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, il 26 agosto 2010, per l'intimidazione al dott. Giuseppe Pignatone, Procuratore distrettuale antimafia presso il Tribunale di Reggio Calabria, in data 05 ottobre 2010, per come meglio specificato nei capi imputativi che seguono.

Con la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare le illecite attività consortili dall'associazione di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Lo Giudice, in un particolare momento di fibrillazione della vita dell'ente mafioso stesso, diretta conseguenza dell'azione giudiziaria esercitata nei confronti di Lo Giudice Luciano, appartenente ai quadri organizzativi e/o di vertice del gruppo di 'ndrangheta, e dell'aggressione al patrimonio illecitamente accumulato attraverso il sequestro dei beni. In Reggio Calabria dal 03 gennaio al 05 ottobre 2010.

(2) Delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 338, primo comma, c.p., 7 d.l. 13.5.1991, n. 152 *conv.* nella legge n. 203/1991, perché, in concorso tra loro ed in numero di almeno quattro persone, il Lo Giudice Luciano quale istigatore e beneficiario delle illecite condotte. Lo Giudice Antonino quale mandante ed organizzatore, infine, il Cortese ed il Puntorieri quali autori materiali, con più azioni esecutive di una medesima ideazione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, usavano violenza e minacce consistite:

- nel fabbricare, collocare e fare esplodere un ordigno esplosivo composto da una bombola di gas sulla cui parte superiore era stato posizionato del materiale esplodente ad alto potenziale, con sistema di attivazione ed innesco a mezzo di miccia a lenta combustione, presso lo stabile che ospita gli uffici della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria in data 03 gennaio 2010;

- nel collocare un tubo lanciarazzi modello RBR M80 64MM. (*bazooka*) nei pressi dello svincolo di S. Giorgio, sulla via Argine destro Calopinace di Reggio Calabria, effettuando il Cortese una telefonata anonima alla centrale operativa "113" della Questura di Reggio Calabria, nel corso della quale proferiva la seguente frase intimidatoria "*Ascoltatemi bene. Andate alle bretelle, all'uscita di San Giorgio, sulla sinistra trovate un bazooka per Pignatone*";

per turbare le attività giudiziarie della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ove era in corso di trattazione in fase investigativa il procedimento penale n. 2487/2007-mod.21 R.G. notizie di reato iscritto nei confronti di Lo Giudice Luciano ed altri.

Con la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare le illecite attività consortili dall'associazione di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Lo Giudice, in un particolare momento di fibrillazione della vita dell'ente mafioso stesso. diretta conseguenza dell'azione giudiziaria esercitata nei confronti di Lo Giudice Luciano, appartenente ai quadri organizzativi e/o di vertice del gruppo di 'ndrangheta, e dell'aggressione al patrimonio illecitamente accumulato attraverso il sequestro dei beni. In Reggio Calabria, 03 gennaio e 05 ottobre 2010.

(3) Delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 635, primo comma e cpv. n. -3-, c.p., 7 d.l. 13.5.1991, n. 152 *conv.* nella legge n. 203/1991, perché, in concorso tra loro ed in numero di almeno quattro persone, il Lo Giudice Luciano quale istigatore e beneficiario delle illecite condotte. Lo Giudice Antonino quale mandante ed organizzatore, infine, il Cortese ed il Puntorieri quali autori materiali, con più azioni esecutive di una medesima ideazione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, danneggiavano lo stabile che ospita gli uffici della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria sito in via Cimino, collocando e facendo esplodere un ordigno esplosivo costituito da una bombola per GPL da 10 Kg. ed un artificio pirotecnico dalla carica di Kg. 1 - 1.5 (peso netto), attivato con una miccia a lenta combustione del tipo pirotecnico; nonché danneggiavano lo stabile sito in via Carlo Rosselli, nr. 48 di Reggio Calabria ove è ubicata l'abitazione del dott. Salvatore Di Landro, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, collocando al portone d'ingresso dell'edificio e facendo esplodere un ordigno ad alto potenziale, con impiego di esplosivo ad *emulsione*, con ogni probabilità della serie "PRIMEX", fatto detonare con una miccia corta pirotecnica a lenta combustione.

Con la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare le illecite attività consortili dall'associazione di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Lo Giudice, in un particolare momento di fibrillazione della vita dell'ente mafioso stesso, diretta conseguenza dell'azione giudiziaria esercitata nei confronti di Lo Giudice Luciano, appartenente ai quadri organizzativi e/o di vertice del gruppo di 'ndrangheta, e dell'aggressione al patrimonio illecitamente accumulato attraverso il sequestro dei beni. In Reggio Calabria, 03 gennaio e 26 agosto 2010.

*Vista la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere depositata dai PP.MM. in data 22 marzo 2011;
vista la documentazione integrativa trasmessa il 29.3.2011.*

osserva e rileva

- Premessa

La richiesta cautelare avanzata dai PP.MM. ha ad oggetto tre distinti episodi verificatisi in Reggio Calabria dal 3-1-2010 al 5-10-2010 nei confronti di magistrati esercenti le funzioni in quel distretto di Corte di Appello (circostanza, questa, che radica la competenza ex art. 11 c.p.p. di questo giudice). Si tratta, in particolare degli attentati dinamitardi ed intimidatori posti in essere ai danni:

- della Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 3 gennaio 2010;

- del dott. Salvatore Di Landro, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria il 26 agosto 2010;

- del dott. Giuseppe Pignatone, Procuratore distrettuale antimafia presso il Tribunale di Reggio Calabria, in data 05 ottobre 2010.

Secondo l'assunto accusatorio *le risultanze delle indagini preliminari, complessivamente intese, manifestano l'esistenza di un'unica ideazione criminosa, di chiara matrice 'ndranghetistica, a cui vanno ricondotti tutti e tre gli episodi delittuosi, accomunati da identità di causale, movente, mandante, organizzatore, autori materiali.*

Gli esiti delle investigazioni delegate, sono compendiate nella c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma, nonché nella annotazione di polizia giudiziaria n. 196/8-1 di prot. di data 01.12.2010 del Nucleo Investigativo - Reparto Operativo Carabinieri di Reggio Calabria. La dettagliata ed analitica ricostruzione effettuata dai PP.MM. nella loro richiesta si fonda, comunque, su fonti dichiarative, risultanze intercettive, acquisizione di tabulati, accertamenti tecnici e consulenze.

Fonti di prova dichiarativa a tenore collaborativo sono, in particolare, le dichiarazioni rese da Rizza Luigi (sommario informazioni del 22 luglio 2010 e

interrogatorio del 18 novembre 2010), Villani Consolato (interrogatorio del 21 ottobre 2010) e Lo Giudice Antonino (interrogatorio del 21 ottobre 2010 e dell'11-3-2011).

Secondo i PP.MM., alla luce del materiale investigativo, i tre episodi delittuosi sarebbero riconducibili alla cosca di 'ndrangheta denominata Lo Giudice, operante nel rione Santa Caterina di Reggio Calabria, e rappresenterebbero la reazione della 'ndrina all'arresto di Lo Giudice Luciano ed ai successivi sequestri di natura patrimoniale disposti sempre nei suoi confronti nell'ottobre 2009. Gli attentati del 3 gennaio e del 26 agosto 2010, nonché l'intimidazione al Procuratore della Repubblica del 05.10.2010, sarebbero stati, quindi, la conseguenza violenta della cosca all'azione giudiziaria contro Lo Giudice Luciano.

Le indagini avrebbero, in particolare, palesato il convincimento dei Lo Giudice, maturato verosimilmente in base a mal interpretati rapporti, mantenuti anche per interposta persona, con appartenenti all'ordine giudiziario ed alla polizia giudiziaria, di dover godere di una sorta di impunità. Lo Giudice Luciano (che era stato attinto da misura cautelare personale e reale) si sarebbe aspettato, quindi, un *intervento* da parte di soggetti *istituzionali*, al fine di ottenere un miglioramento della sua posizione cautelare, anche attraverso la gradazione della misura *inframuraria* con quella gli arresti domiciliari.

Emergerebbero, inoltre, il convincimento dei Lo Giudice di essere destinatari di una "manovra giudiziaria" volta a colpire soggetti (come loro, appunto) ritenuti vicini a un certo gruppo di magistrati reggini, piuttosto che ad un altro, oltre all'intenzione di far ricadere sulle altre famiglie di 'ndrangheta, attive nella città di Reggio Calabria, la responsabilità per i gravi episodi delittuosi posti in essere.

- **L'esistenza del clan Lo Giudice**

Appare, quindi, necessario, esaminare brevemente le risultanze investigative in relazione all'esistenza ed operatività della famiglia Lo Giudice ed all'appartenenza alla stessa degli odierni indagati.

Che la famiglia Lo Giudice abbia rappresentato una cellula 'ndranghetistica operante in Reggio Calabria, rione Santa Caterina, può considerarsi un dato giudizialmente riconosciuto: la sentenza del 19/2/1993 del Tribunale di Reggio Calabria e quella successiva della Corte d'appello dell'11/1/1994, relativa, tra gli altri, proprio a Lo Giudice Antonino, ora collaboratore della giustizia, hanno ormai autorità di cosa giudicata. E' significativo evidenziare come la sentenza pronunciata il 19-12-1993 dal Tribunale di Reggio Calabria concludesse per la certa appartenenza della cosca Lo Giudice al complesso organigramma delle

cosche reggine, avente, in quanto tale, una sua zona di influenza nella città identificabile nei quartieri Santa Caterina ed Arangea. In dette zone il clan operava, imponendo ai commercianti richieste estorsive avvalendosi dello stato di assoggettamento e di costante paura per la propria incolumità personale da parte delle vittime.

La sentenza n. 20 del 21/4/1992 del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha, inoltre, condannato in primo grado Lo Giudice Luciano, allora minorenni, per avere partecipato all'omonima associazione di tipo mafioso, composta dai fratelli maggiori Lo Giudice Domenico, Antonino, Giovanni ed altri, nonché per il reato di estorsione aggravata¹. Il pronunciamento è stato, tuttavia, riformato in sede di appello, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.

L'ultrattività della stessa cosca è, invece, dimostrata dai contributi dichiarativi a tenere collaborativo resi da Lo Giudice Antonino e Villani Consolato, che verranno di seguito esaminati, nonché dagli esiti delle attività tecniche di captazione - telefonica ed ambientale acquisiti nell'ambito del procedimento pendente presso l'autorità giudiziaria reggina n. 2478/07 RGNR e che hanno portato all'arresto di Lo Giudice Luciano ed Antonino, prima e di Cortese Antonio poi (cfr. ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria il 9-10-2010 in atti, confermata dal Tribunale del riesame).

Assume particolare rilievo sin d'ora quanto Consolato Villani e Lo Giudice Antonino hanno dichiarato con riferimento alla partecipazione alla cosca Lo Giudice di Cortese Antonio. Il Cortese, invero, è stato concordemente indicato come l'esperto di esplosivi della cosca (che egli confezionava nei pressi della sua abitazione), il quale provvedeva anche a procurare le armi e il materiale necessario al confezionamento di ordigni. Abituamente (cfr. verbale interrogatorio di Consolato Villani del 21-10-2010), la tecnica utilizzata dal Cortese prevedeva l'inserimento di una miccia a lenta combustione con un detonatore, svuotando una bombola di gas e riempiendola di bulloni, chiodi, polvere pirica, polvere da sparo. Questo tipo di ordigni veniva utilizzato per attentati ad esercizi commerciali tra i quali, in una occasione nel 2007, un pescheria in via Aschenes di Reggio Calabria, dove il Villani si era recato insieme al Cortese. Talvolta, invece, il Cortese utilizzava l'esplosivo del tipo "da cava".

Quanto alla mancanza di un battesimo formale, il Villani ha chiarito che per il Cortese non era stata applicata la regola del rimpiazzo, "perché si era

¹ Cfr., altresì, pagg. 5 e ss. dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 95/2010 O.C.C. del giudice distrettuale per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Spadaro Tracuzzi Saverio in data 18/12/2010, nell'ambito del procedimento penale n. 2478/2007-mod.21 RGNR, tra gli altri, per il reato p. e p. agli artt. 110, 416-bis c.p..

rimpiazzato da solo” tenendo conto della sua esperienza in fatto di esplosivi, non paragonabile a quella di nessun altro.

Al riguardo anche Lo Giudice Antonino ha chiarito che non vi era stato un vero e proprio rimpiazzo per il Cortese, ma che questi collaborava stabilmente con il gruppo e non si tirava mai indietro rispetto a richieste provenienti dal capo cosca, relative alla fabbricazione di ordigni. Tra gli attentati a scopo di estorsione compiuti dal Cortese, anche il Lo Giudice ha riferito di quello alla pescheria compiuto insieme a Consolato Villani (v. verbale del 21-10-2010).

Emerge chiaramente, quindi, che il CORTESE Antonio era un elemento a completa disposizione della cosca per l'approntamento dei mezzi e la preparazione finale degli esplosivi necessari al compimento dei vari attentati e degli atti intimidatori commissionatigli da LO GIUDICE Antonino. Nella sua completa autonomia, con riguardo soprattutto alle modalità esecutive dei vari attentati, il CORTESE sceglieva i mezzi e le persone dalle quali farsi eventualmente coadiuvare. E' ciò che emerge anche dal provvedimento di fermo nei confronti del Cortese, emesso dalla Procura di Reggio Calabria, convalidato dal GIP presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza *rinnovata* ex art. 27 cpp dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria e confermata in sede di riesame.

Quanto a Puntorieri Vincenzo, appare sufficiente in questa sede evidenziare che non risulta dagli atti trasmessi con la richiesta di custodia cautelare, che Consolato Villani lo abbia menzionato o ne abbia parlato come di un soggetto organico alla cosca. Lo Giudice Antonino nell'interrogatorio del 21-10-2010 ha, invece, espresso il convincimento che questi spesso aiutasse il Cortese (e che lo abbia fatto anche in occasione dei delitti che costituiscono oggetto di questo procedimento), ma non ha fornito elementi idonei a dimostrare una sua stabile organicità alla cosca dei Lo Giudice.

Appare, quindi, opportuno prima di esaminare i tre episodi delittuosi ed analizzare le fonti indiziarie per ognuno di essi, procedere ad una valutazione sulla credibilità intrinseca di Lo Giudice Antonino e Consolato Villani, principali propalatori nel presente procedimento.

Valutazioni preliminari sulla credibilità intrinseca di Lo Giudice Antonino.

La lettura approfondita della richiesta cautelare pone subito in risalto il dato fondamentale su cui la stessa è incentrata: le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Lo Giudice Antonino che, sottoponendosi ad interrogatorio, ha fornito informazioni fondamentali per la ricostruzione dei tre episodi delittuosi.

Ciò comporta che le dichiarazioni rese dal Lo Giudice, coindagato per gli stessi reati, debbano, ex art. 192 c.p.p., essere valutate unitamente agli altri elementi di

prova che ne confermano l'attendibilità. Con la conseguenza che, perché la chiamata di correo assuma il valore di prova, occorre procedere attraverso due passaggi successivi, ovvero il vaglio dell'attendibilità intrinseca del dichiarante e la presenza di adeguati riscontri individualizzanti.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (²), *"in primo luogo va sciolto il nodo della credibilità del dichiarante, in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa di coautori e complici"*.

Sotto questo profilo, occorre osservare come le dichiarazioni del Lo Giudice siano state rese, quanto ai fatti per cui si procede, in una fase di assoluto stallo delle indagini che, fino a quel momento, seguivano piste diverse senza, però, giungere ad esiti convincenti. In particolare, con riferimento ai fatti di Reggio Calabria per cui si procede, solo Consolato Villani, che aveva da poco iniziato a collaborare, il 29-9-2010 riferiva ai magistrati reggini le sue conoscenze e le sue deduzioni sugli attentati. Deve, ancora, rilevarsi come dagli atti non emerga un movente calunnioso nei confronti dei chiamati in correità.

In secondo luogo, prosegue la Corte, *debbono verificarsi l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, la coerenza, la costanza, la precisione, la spontaneità.*

Sotto questo punto di vista, rimandando alla lettura integrale dei verbali di interrogatorio di Lo Giudice Antonino, non può non osservarsi sin d'ora che le dichiarazioni dell'indagato sono connotate da precisione, quanto ad alcuni aspetti (come quelli relativi all'esecuzione materiale) e voluta genericità quanto ad altri particolari (quali la genesi degli attentati, le motivazioni della scelta degli obiettivi, il ruolo del fratello Luciano). Si osserva, inoltre, come, tornando nel corso dei vari interrogatori sulle fasi ideative ed esecutive, il dichiarante ha talvolta modificato le dichiarazioni rese in precedenza, offrendo comunque le relative motivazioni e giustificazioni. Le dichiarazioni, inoltre, possiedono una generica logicità interna nelle ricostruzioni offerte.

Ciò posto, giova precisare che nella valutazione delle chiamate di correo è possibile una valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da uno stesso soggetto, soprattutto quando le stesse riguardino episodi diversi e persone differenti. In questi casi, un giudizio di "inattendibilità del chiamante" in relazione a parte del racconto non dovrebbe estendersi automaticamente al resto delle dichiarazioni (cfr. Cass., 5649/1997), purchè, ovviamente, queste reggano invece "alla verifica giudiziale del riscontro". E, nella specie, sarà proprio tale

² Cfr. Cass., SS.UU. n. 1653/2003.

verifica ad eliminare di volta in volta i possibili dubbi sull'attendibilità del chiamante in relazione a singoli aspetti del racconto.

Si deve, al riguardo, ribadire che la valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del Lo Giudice non può allo stato e, salvi gli ulteriori successivi approfondimenti investigativi (anche mediante ulteriori interrogatori), estendersi *sic et simpliciter* alle dichiarazioni rese circa *la genesi* dei tre delitti, la loro causale e la scelta degli obiettivi. Le dichiarazioni sul punto, per come meglio si evidenzierà in seguito, appaiono generiche e non individualizzanti. Mancano, infatti, specifiche indicazioni suscettibili di preciso riscontro circa:

- a) la natura di pregresse "vicinanze" dei Lo Giudice con precisi soggetti istituzionali, e, in particolare magistrati;
- b) i motivi per cui i rapporti con almeno due magistrati inducevano i fratelli Lo Giudice (e in specie Luciano) a pretendere una *riconoscenza* così forte da richiedere un intervento in relazione alla vicenda cautelare che li aveva "inaspettatamente" colpiti.

Il tema, evidentemente, necessita di essere maggiormente approfondito quanto, in particolare, alle modalità con cui il presunto rapporto con appartenenti alla PG e/o all'autorità giudiziaria si sarebbe svolto negli anni precedenti l'arresto del Lo Giudice, all'indicazione specifica di tutti i soggetti con cui il Lo Giudice si rapportava e all'indicazione di elementi concreti che consentano di essere verificati *ab estrinseco*, riguardanti, ad esempio, occasioni di incontro, contatti telefonici etc.

Quanto, poi alla fase finale di ricerca dei riscontri esterni, gli elementi di conferma autonomi ed indipendenti dalla chiamata dovranno, necessariamente, essere esaminati in relazione alle dichiarazioni rese per i singoli episodi delittuosi. In questa sede appare sufficiente evidenziare, ricordando che con riferimento alle dichiarazioni di Lo Giudice Antonino si è in presenza di una vera e propria chiamata in correità diretta, che il riscontro non deve consistere in una prova distinta ed autosufficiente di colpevolezza (che evidentemente renderebbe inutile la chiamata del correo) ma deve comunque trattarsi di un dato certo (anche neutro) che pur non avendo una capacità dimostrativa del fatto da provare, sia idoneo a fornire una sorta di garanzia obiettiva circa l'attendibilità di chi ha riferito sulla ricostruzione del fatto da provare.

Le valutazioni sulla credibilità intrinseca di Consolato Villani

Consolato Villani è stato sentito, quale persona sottoposta a indagini nell'ambito del procedimento 7881/2010 RGNR Procura di Reggio Calabria per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., quale appartenente alla cosca Lo Giudice.

Anche la collaborazione di Consolato Villani, arrivata dopo la sua condanna in secondo grado a trent'anni di reclusione da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria verso la fine del 2009 e dopo l'attentato al Procuratore Di Landro (nel timore, dichiarato dal Villani, di poter essere coinvolto da dichiarazioni di comodo dei Lo Giudice) è stata spontanea. Il collaboratore, che pure non ha risparmiato nel corso degli interrogatori giudizi sprezzanti nei confronti dei fratelli Lo Giudice (motivati dal loro essere stati in passato confidenti occulti delle forze di polizia), ha reso dichiarazioni che appaiono connotate da precisione (quanto ai riferimenti temporali), chiarezza e concordanza.

Le dichiarazioni appaiono poi intrinsecamente credibili, in quanto rese da un soggetto che aveva assunto nella cosca un ruolo di rilievo (cfr. interrogatorio del 21-10.-2010 sull'acquisizione dei vari *gradi* all'interno della cosca e del suo *cursus honorum*).

Deve rilevarsi come, nei casi in cui le dichiarazioni di Consolato Villani fungono da riscontro a quelle di Lo Giudice Antonino, se ne è verificata la convergenza in relazione al singolo aspetto del fatto da provare, l'indipendenza, atteso che non emerge che vi sia stata la possibilità di pregresse intese fraudolente, suggestioni o condizionamenti che possano aver reso artefatta la predetta concordanza, oltre che la specificità.

L'attentato allo stabile della Procura generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sito in via Cimino, perpetrato il 03 gennaio 2010

Alle ore 5.00 del 3 gennaio 2010, personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria interveniva alla via Cimino, angolo piazza Castello, a causa di una violenta esplosione cagionata da un ordigno, che aveva devastato il portone d'ingresso in metallo degli uffici della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello.

Nel tratto di strada antistante il predetto ingresso, venivano rinvenuti **una bombola di gas da 10 Kg., con la parte superiore divelta ed il fondello ancora in parte avvolto con parti di un sacchetto di plastica di colore nero, nonché altri frammenti di varia dimensione che presentavano evidenti segni di combustione**. Personale artificiere del Nucleo antisabotaggio rilevava che l'ordigno era composto da una bombola di gas sulla cui parte superiore era stato posizionato del materiale esplodente ad alto potenziale, con sistema di attivazione ed innesco a mezzo di miccia a lenta combustione. Il tutto contenuto ed occultato all'interno di un sacchetto di plastica di colore nero, del tipo utilizzato per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

L'analisi dei materiali rinvenuti e l'esame delle immagini riprese dal sistema di video-sorveglianza della Procura generale della Repubblica, consentivano di ricostruire la dinamica del delitto: alle ore 04:50 del 3 Gennaio 2010, due individui col volto travisato da caschi integrali, giungevano dinanzi al portone d'ingresso dello stabile **su uno scooter di colore nero dotato di parabrezza.** Appena fermi, **il passeggero posteriore** del suddetto *scooter*, dopo aver **acceso una miccia a lenta combustione, posizionava la bombola davanti al portone dell'edificio e si dileguava immediatamente dal luogo insieme al complice che conduceva il motoveicolo, dirigendosi verso la vicina piazza Carmine.** Dopo circa quaranta secondi dalla collocazione dell'ordigno, si verificava la deflagrazione che devastava l'ingresso dell'edificio pubblico.

Tra gli altri elementi emersi dal filmato emergeva, inoltre, che il passeggero (colui che deponeva la bombola con l'ordigno davanti al portone d'ingresso della Procura generale), indossava un casco di colore grigio con visiera di colore nero ed un giubbotto distinguibile per la presenza di alcuni particolari: tre bande orizzontali bicolore in vita, una banda orizzontale di colore chiaro sul dorso, all'altezza delle spalle, al di sotto della quale, in evidenza, era presente una scritta di colore scuro.

Le immagini consentivano, altresì, di **individuare il tipo di motociclo utilizzato, ovvero sia uno scooter, marca Honda, modello SH 300.** La PG precedente, infatti, dall'esame dei particolari del motociclo, e, in particolare, il vano porta-bauetto, la marmitta, il doppio gruppo fari (centrale e laterali) e il cupolino parabrezza, riteneva possibile esprimere **un giudizio di piena compatibilità tra lo scooter ripreso dalle telecamere di via Cimino ed il modello di motociclo giapponese Honda SH 300.**

- **I contributi dichiarativi resi da Villani Consolato e Lo Giudice Antonino.**

Con riferimento all'episodio del 3-1-2010, nel corso dell'**interrogatorio del 21.10.2010**, e in quello dinanzi ai magistrati reggini del 29-9-2010, **VILLANI Consolato** (appartenente, come già anticipato, alla cosca Lo Giudice) riferiva di essere a conoscenza che CORTESE Antonio, con il quale aveva lavorato per un certo periodo al *banco dei meloni* di LO GIUDICE Antonino, aveva nella sua disponibilità un motociclo HONDA SH (secondo il suo ricordo, di colore grigio). Lo stesso VILLANI, oltre alle chiamate in correità per altri episodi delittuosi (per i quali si procede presso il competente ufficio reggino), ha indicato CORTESE Antonio e LO GIUDICE Antonino, come esecutori materiali dell'attentato alla Procura generale del 3 gennaio 2010. Il collaboratore ha precisato di esserne a

conoscenza per alcune affermazioni dello stesso Lo Giudice dopo il fatto, oltre che per *valutazioni* personali. In particolare, egli ha affermato che dopo l'arresto di Luciano Lo Giudice sul finire del 2009, Lo Giudice Antonino, che era il capo cosca nonché confidente di un appartenente alle forze dell'ordine, iniziò a comprendere di aver perso l'impunità che gli era stata fino a quel momento riconosciuta proprio per le sue confidenze. Proprio Lo Giudice Antonino aveva promesso a Consolato Villani che "avrebbe fatto succedere un macello in città" ed era arrivato a proporre, ad esempio, di rapire la figlia di Giacomo Latella, cercando di far ricadere la colpa su altre famiglie del posto e fare scoppiare una vera e propria guerra. Dopo l'attentato del 3-1-2010 Lo Giudice Antonino, che si mostrava soddisfatto, sia pure senza mai ammettere direttamente di avere responsabilità nel fatto, aveva significativamente detto al Villani " *lascia che arrestano tutti*" con ciò fornendo al Villani la conferma del suo coinvolgimento nel fatto.

Dalle modalità dell'attentato e dalla visione dei filmati che venivano trasmessi su tutte le reti televisive, egli aveva poi intuito che vi aveva materialmente partecipato anche Cortese Antonio. Questi era, infatti, l'esperto nel confezionamento di esplosivi per conto della cosca e colui che aveva provveduto a preparare una bomba per l'attentato a via Arangea ai danni di tale Nicolò, nel quale poi l'ordigno non era esploso. Insieme al Cortese, come si è detto, il Villani aveva organizzato ed eseguito un attentato con uso di bomba preparata sempre utilizzando una bombola ai danni di un pescheria. Proprio per tale ruolo, il collaboratore aveva intuito che il Cortese avesse preparato la bombola-ordigno posizionata dinanzi al portone d'ingresso di via Cimino.

Secondo Consolato Villani, poi, l'altro esecutore materiale, colui che guidava lo scooter, era Lo Giudice Antonino. Si tratta, tuttavia, di deduzione del collaboratore, che sarebbe basata sulla visione del filmato e sul fatto che l'altezza del Lo Giudice e le sue fattezze fisiche gli consentirebbero agevolmente di travestirsi da donna (come sembrerebbe essere accaduto nell'attentato in questione, atteso che il filmato mostrava una scarpa da donna, calzata dal conducente).

Assumono, poi, particolare rilevanza le dichiarazioni di **LO GIUDICE Antonino, interrogato il 21.10.2010**, auto proclamatosi organizzatore di tutti e tre gli episodi delittuosi per cui si procede.

Il Lo Giudice, infatti, si è assunto la responsabilità dei fatti-reato, specificando di avere conferito mandato, quanto alla loro esecuzione, a Cortese Antonio, in ciò coadiuvato da tale Enzo di Arghillà di Reggio Calabria, successivamente individuato fotograficamente ed identificato dalla Squadra Mobile presso la

Questura di Reggio Calabria nell'odierno indagato Puntorieri Vincenzo. Di particolare importanza sono le parti dell'interrogatorio relative alla preparazione ed esecuzione dell'attentato dinamitardo del 3 gennaio 2010, (anche in relazione al successivo esame dei tabulati di traffico telefonico acquisiti agli atti).

Si apprende dalla lettura del verbale di interrogatorio del 21-10-2010, **che fu Lo Giudice Antonino a dare mandato a Cortese Antonio per l'esecuzione dell'attentato. La scelta di Cortese Antonio quale persona a cui affidare la materiale esecuzione di un così grave attentato, oltre che basata sul rapporto fiduciario esistente, trovava ragione nel ruolo dello stesso all'interno del sodalizio di 'ndrangheta dei Lo Giudice, quale esperto in esplosivi della cosca.**

Lo Giudice Antonino ha, poi, specificamente affermato di avere indicato personalmente al Cortese il luogo in cui collocare e fare esplodere l'ordigno. Ha aggiunto che il Cortese, nella perpetrazione dell'attentato, utilizzò il proprio ciclomotore Honda SH 300 (di colore nero, secondo Lo Giudice) che, nell'occasione, era guidato da Enzo di Arghillà - PUNTORIERI Vincenzo - mentre il primo si occupò personalmente dell'accensione e collocazione dell'ordigno che aveva fabbricato. La partecipazione di Enzo di Arghillà gli era stata riferita dal Cortese prima del fatto, mentre successivamente i due non parlarono dei particolari dell'azione, né dalla visione dei filmati il Lo Giudice è stato in grado di affermare che colui che portava la moto, travestito da donna, fosse appunto Enzo di Arghillà.

Quanto alle ragioni per cui il Lo Giudice scelse come obiettivo la sede della Procura generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, occorre convenire con le perplessità avanzate dal PM circa la credibilità delle spiegazioni offerte dall'indagato. Il Lo Giudice, infatti, è apparso evasivo ed ha fornito (anche da ultimo, nel più recente interrogatorio dell'11-3-2011) una spiegazione poco logica e comprensibile, quale quella di avere pensato che in via Cimino fosse ubicata, in realtà, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ufficio giudiziario, cioè, che procedeva all'epoca contro il fratello Luciano.

La giustificazione è, invero, contraddetta da alcune semplici osservazioni riguardanti, intanto, la circostanza che Lo Giudice Antonino è una persona adusa ad essere sottoposta a diversi procedimenti giudiziari, processato più volte e pienamente consapevole della differenza esistente tra un ufficio requirente di primo grado e la Procura generale presso la Corte d'appello della città in cui, peraltro, egli è nato e cresciuto. E' indubbio, quanto meno, che il Lo Giudice ben sapesse che la Procura della Repubblica fosse ubicata presso il centro

direzionale. dove, come si dirà in seguito, sempre il Lo Giudice avrebbe ordinato nel successivo mese di ottobre al Cortese di sparare utilizzando un bazooka.

La spiegazione fornita dal collaboratore che si sia trattato di un errore frutto di confusione contrasta, poi, con le risultanze relative al successivo attentato all'abitazione di Reggio Calabria del dott. *Salvatore Di Landro*, Procuratore generale presso la Corte d'appello, posto in essere quasi otto mesi dopo (26/8/2010).

E', insomma, evidente che la scelta della Procura Generale quale obiettivo del primo attentato non sia stata né casuale né frutto di un fraintendimento ma, piuttosto, meditata ed effettuata per ragioni che il Lo Giudice non ha voluto chiarire, mostrandosi reticente sul punto, così come sugli specifici rapporti da lui e dal fratello intrattenuti in passato, prima dell'arresto di Luciano, con personaggi istituzionali.

Con la conseguenza che le ragioni che hanno indotto a collocare la bomba alla sede della Procura Generale (nonostante fosse la Procura della Repubblica a procedere nei confronti di Luciano Lo Giudice e ad aver *toccato*, inaspettatamente, la famiglia in questione ed il suo patrimonio) necessitano di un approfondimento ulteriore, anche alla luce di alcuni dati emersi nel corso delle indagini: tra questi, anticipando temi che si tratteranno più avanti, il ruolo di Antonino Spanò nel mantenere i rapporti con i predetti soggetti istituzionali, il riferimento, nel corso di alcuni colloqui intercettati in carcere e relativi al detenuto Lo Giudice Luciano, a due magistrati da contattare, principalmente attraverso l'ausilio di soggetti terzi (quali, oltre a Spanò, due noti avvocati reggini, di cui uno, il Pellicanò, all'epoca persona indagata per reati di 648 bis c.p. aggravati dall'art. 7 L. 203/91) al fine di sbloccare la situazione detentiva di Lo Giudice Luciano.

A ciò deve aggiungersi la circostanza, comunque significativa, che uno dei due magistrati a cui si fa riferimento nel corso dei colloqui, risultava aver preso servizio presso la Procura generale di Reggio Calabria, a seguito di trasferimento su domanda, in data **09 dicembre 2009**, ossia in epoca prossima al primo degli attentati, proprio presso lo stabile che ospita quegli uffici.

Ciò posto e così riassunte le dichiarazioni rese dai due collaboratori sull'attentato del 3-1-2010, la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione di Cortese Antonio e di Vincenzo Puntorieri ai fatti del 3-1-2010 deriva, quindi, in via principale, dalle dichiarazioni di Lo Giudice Antonino che ha affermato di aver dato mandato al primo dei due, poiché esperto nel confezionare ordigni esplosivi, e di aver saputo da questi che si sarebbe fatto aiutare da Enzo di Arghillà (individuato fotograficamente in Vincenzo Puntorieri).

E' evidente, allora, che occorre la presenza di riscontri individualizzanti in relazione alla posizione di Cortese e di Puntorieri.

I riscontri relativi alla partecipazione all'attentato del 3-1-2010 da parte di Cortese Antonio

a) Il ruolo di *armiere* di Cortese Antonio nella cosca Lo Giudice

Un riscontro oggettivo esterno di natura individualizzante rispetto alle dichiarazioni rese da Villani Consolato e Lo Giudice Antonino circa il ruolo del Cortese nel sodalizio è fornito dalle risultanze istruttorie del procedimento penale n. 280/2008-mod.21 RGNR incardinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria contro il Cortese Antonio per una pluralità di violazioni alla disciplina sulle armi, munizioni ed esplosivi: lo stesso veniva condannato dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 1379/2009 Reg. Sent. di data 22/10/2009. Dall'esame degli atti investigativi e della sentenza acquisiti agli atti del presente procedimento, emerge che l'indagato, oltre a detenere legalmente una serie di armi comuni da sparo lunghe e corte, corredate del relativo munizionamento, avesse nella propria disponibilità, illegalmente, abilmente occultati in vari luoghi a cui venivano estese le attività di perquisizione, parti di armi da guerra, nello specifico due caricatori per fucile mitragliatore AK-47 *Kalashnikov*, munizionamento di vario calibro, nonché, dato indiziario particolarmente concludente, occultato in uno scaffale tra mangimi e prodotti per animali, due bobine di miccia, di colore verde, della singola lunghezza di mt. 100 circa. Il rinvenimento, infatti, conferma la particolare abilità del Cortese nel confezionamento di esplosivo e la circostanza che egli utilizzasse micce simili a quelle dell'ordigno del 3-1-2010.

b) I rapporti tra Lo Giudice Luciano e Cortese Antonio

Dato particolarmente significativo è costituito dai continui contatti telefonici tra Cortese Antonio e *Lo Giudice Luciano*. (che, ad esempio, in una occasione, gli chiedeva telefonicamente informazioni sul Reparto di appartenenza dei militari dell'Arma operanti nel corso di un perquisizione in corso, in quel frangente, nei confronti del Cortese).

c) La disponibilità da parte di Cortese Antonio di un motociclo Honda SH 300

Come anticipato nella descrizione dei dati di generica dell'attentato del 3-1-2010, il motociclo utilizzato quella notte è compatibile con uno scooter modello Honda SH 300.

Ciò posto, risulta accertata la disponibilità dell'indagato CORTESE Antonio di un motociclo **Honda SH 300 targato DJ 99016**, a bordo del quale, tra l'altro, è stato controllato in data 09.07.2009 alle ore 04.27, in compagnia proprio di LO GIUDICE Antonino.

Il controllo, effettuato da personale della Polizia di Stato in servizio presso l'U.P.G.S.P - Squadra Volante, in ore notturne, riscontra pienamente due dati importanti: da un lato la vicinanza e la contiguità tra i due indagati (cfr. allegato n. 1 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma) e dall'altro la disponibilità del mezzo da parte del Cortese. Al riguardo, poi, occorre evidenziare come gli accertamenti eseguiti presso l'archivio A.C.I. (cfr. allegato n. 2 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), hanno consentito di verificare che nel mese di Maggio 2010 è stato effettuato, sul motociclo in uso al CORTESE, un **rinnovo d'iscrizione**, con conseguente cambio di numerazione targa. L'attuale targa **DM 88394** risulta intestata a FERRARA Santo, nato a Reggio Calabria il 12.12.1979 ed ivi residente in via Trizzino c.tro abitato n. 25. Ebbene, l'interrogazione storica della proprietà del motociclo rivela che il motociclo in esame era in origine **intestato a Condemi Francesca cl. 1957, madre dell'indagato Puntorieri Vincenzo** (vd. pag. 12 e ss. della c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma). Sicchè il primo soggetto ad avere nella propria disponibilità il predetto motociclo, è risultato essere proprio l'indagato PUNTORIERI Vincenzo; successivamente la proprietà è passata direttamente a CORTESE Antonio ed infine, a Maggio del 2010, quando la disponibilità dello *scooter* poteva comportare il rischio di essere coinvolto nelle investigazioni, a FERRARA Santo, con un contestuale e significativo cambio di targa.

d) L'analisi ed elaborazione dei dati di traffico telefonico generati dalle utenze telefoniche mobili di interesse e transitati sulle celle e ponti radio di copertura dell'area teatro degli eventi e/o di significato investigativo.

Di particolare rilievo si è dimostrato l'esame dei tabulati telefonici di Cortese Antonio.

Giova sul punto premettere sin d'ora che condizioni indispensabili, affinché i tabulati telefonici **riguardo alle celle agganciate** costituiscano riscontro

estrinseco individualizzante, sono: a) la certa riconducibilità di un uso esclusivo della SIM al chiamato; b) la valutazione sui margini di elasticità del perimetro territoriale coperto dalla cella; c) la non abitualità in capo al chiamato della zona coperta dalla cella; d) la compatibilità territoriale e temporale con il fatto delittuoso ascritto.

Deve rilevarsi come la Suprema Corte di recente (Cass., 24-6-2009 n. 29383), con riferimento ai dati emergenti dai tabulati telefonici relativi a conversazioni intercorse tra apparecchi di telefonia mobile in uso a soggetti chiamati in correità, abbia precisato che i contatti possono costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie del chiamante, in assenza di plausibili spiegazioni alternative dei contatti avuti tra essi in luoghi e momenti significativi ai fini dell'accertamento del reato.

Richiamando sul punto, preliminarmente, attesa la sua esauritività e completezza l'allegato 3 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma, nonché le pg. 21 e ss. della cnr stessa, deve osservarsi che l'elaborazione dei dati di traffico telefonico consentono di dimostrare innanzitutto che CORTESE Antonio, per le festività natalizie, si è recato presso propri congiunti residenti nell'*hinterland* partenopeo: le utenze cellulari a lui in uso, infatti, agganciavano i ponti radio installati in località campane. Qui è documentalmente provato che vi dimorassero sia la sorella che la madre dell'indagato.

Al riguardo deve premettersi, quanto alle utenze in uso al Cortese che:

- l'utenza telefonica mobile n. 3466074718 risulta essere intestata a DE STEFANO Giuseppe³, stesso intestatario dell'utenza telefonica n. 3466074714 sequestrata a CORTESE Antonio in occasione del suo arresto;
- l'utilizzo delle utenze telefoniche 3884409745 e 3466074718 ad opera del CORTESE Antonio, è ulteriormente acclarato dalla contestuale aggancio degli stessi ponti radio dell'utenza telefonica mobile n. 3278214832 in uso al medesimo, in occasione dei suoi spostamenti e nel medesimo arco temporale;
- l'utilizzo da parte del CORTESE Antonio, nello stesso arco temporale, delle ulteriori utenze telefoniche mobili n. 3294430686, n. 3271687999, anch'essa intestata al predetto DE STEFANO Giuseppe, nonché la n. 0040761193778, quest'ultima, utenza radiomobile rumena, le quali, ancora una volta, attestano i suoi movimenti coincidenti con le altre utenze telefoniche oggetto di accertamento;

³ Nato a Reggio Calabria il 19.04.1956, ivi residente in via Del Gelsomino 8;

- l'avvenuta utilizzazione, ad ulteriore riscontro della riconducibilità delle utenze telefoniche n. 3271687999 e n. 0040761193778 a CORTESE Antonio, delle predette SIM nell'apparato radiomobile cellulare avente codice identificativo IMEI n. 355368010647170, sequestrato a Cortese Antonio, in data 20 ottobre 2010, in occasione del suo arresto.

- l'utenza telefonica mobile n. 3278214832, intestata a YU Ruting, è stata sottoposta a sequestro in data 20 ottobre 2010, in occasione dell'arresto di CORTESE Antonio, mentre l'utenza telefonica mobile n. 3884409745, intestata allo stesso CORTESE Antonio ed in uso sempre allo stesso, è stata sottoposta ad intercettazione telefonica⁴

Deve quindi ritenersi dimostrato l'uso esclusivo delle sim da parte del Cortese. I suoi movimenti possono, pertanto, essere così ricostruiti:

- a) CORTESE Antonio si recava da propri congiunti nella giornata del 24 dicembre 2009 e rientrava a Reggio Calabria nella giornata del 28 dicembre 2009, permanendovi sino alla tarda mattinata del 03 gennaio 2010;
- b) dopo l'attentato delle ore 04:50 circa. in via Cimino, allo stabile che ospita gli uffici della Procura generale di Reggio Calabria, la presenza di CORTESE Antonio in città si attestava sino alla tarda mattinata del giorno 3 gennaio 2010: il cellulare iniziava a spostarsi lungo la direttrice Reggio Calabria-Salerno, agganciando i ponti radio installati lungo il tragitto, concludendo il suo viaggio, sempre nella serata del 3 gennaio 2010, nel comune di Sant'Antimo (NA).

Si deve sottolineare sin d'ora che il dato dello spostamento del Cortese il 3-1-2010 dalla sua città di residenza alla città di Sant'Antimo (luogo di residenza della sorella) assume particolare rilievo alla luce della captazione telefonica che verrà in seguito esaminata tra il fratello (Paolo Sesto) e la sorella (Maria) dell'indagato.

- e) **I risultati delle attività tecniche di captazione disposte dalla D.D.A. di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale n. 2478/2007-mod.21 RGNR ed acquisiti agli atti del procedimento *de quo*, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., giusta decreto emesso dal PM in sede in data 23.12.2010.**

I dati emergenti dall'analisi dei tabulati si rivelano, con riferimento a Cortese Antonio, particolarmente concludenti ed univoci se valutati alla luce dei risultati delle attività di captazione telefonica. Deve, qui, premettersi che Cortese Antonio veniva sottoposto alla misura precautelare del fermo di indiziato di delitto in

⁴ Procedimento penale 2478/07 R.G.N.R. Mod. 21 DDA - Decreto di intercettazione RIT 465/10 - dopo il 3 gennaio 2010 e nella giornata del 26 agosto non ha generato traffico:

relazione alla sua appartenenza al clan Lo Giudice. Tale misura veniva eseguita al confine italo - sloveno e, pertanto, il Cortese era sottoposto ad interrogatorio, in sede di udienza di convalida il 23-10-2010 dinanzi al GIP presso il Tribunale di Trieste. Era però evidente, dalle conversazioni captate, la convinzione del Cortese e dei suoi familiari che l'ordine di cattura riguardasse invece gli attentati reggini.

Orbene, le attività tecniche di captazione telefonica sono state effettuate nei confronti di CORTESE Antonio, nell'ambito del procedimento penale n. 2478/07 RGNR D.D.A. Reggio Calabria, avente ad oggetto proprio la cosca di 'ndrangheta dei "LO GIUDICE". I risultati sono stati acquisiti agli atti del presente procedimento, a norma dell'art. 270 c.p.p., atteso che, per come motivato dal PM, la loro utilizzazione si profila indispensabile per l'accertamento di delitti per i quali è prevista come obbligatoria la misura pre-cautelare dell'arresto nello stato di flagranza (ex art. 380, secondo comma lett. g), c.p.p. in tema di fabbricazione, detenzione e porto illegali in luogo pubblico di esplosivi ed armi da guerra o parti di esse).

Sono state, in particolare, captate alcune conversazioni intrattenute da CORTESE Antonio e dal fratello CORTESE Paolo Sesto (cfr. R.I.T. D.D.A. nn. 2085/10 e 2089/10), che *involontariamente* forniscono una ulteriore e decisiva conferma alle dichiarazioni rese da LO GIUDICE Antonino quanto alla colpevolezza di CORTESE Antonio. La prima conversazione (cfr. **allegato 4** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), veniva registrata alle ore 21.18 del 17 Ottobre 2010, sull'utenza telefonica mobile **327.1920846** in uso a CORTESE Paolo Sesto (RIT DDA n. 2085/10) con la sorella Cortese Maria (cioè la sorella dimorante a Sant'Antimo).

E' importante rilevare che si tratta di conversazione che intercorreva quando già era noto che il Cortese fosse ricercato in Italia (ed egli si trovava all'estero), perché attinto da fermo emesso dalla Procura di Reggio Calabria (tanto che, appunto, la misura precautelare veniva eseguita al confine e convalidata davanti al Gip di Trieste). **Si deve rilevare che, dal tenore della conversazione, emerge la circostanza che i familiari, anche alla luce delle notizie che venivano diffuse da stampa e telegiornali, ritenevano che il Cortese fosse ricercato per gli attentati ad istituzioni giudiziarie.**

Progressivo n. 30 del 17/10/2010 alle ore 21.18 - Telefonata in uscita dall'utenza monitorata sull'utenza n. 327-3121388 in uso a CORTESE Maria.

Interlocutori: CORTESE Paolo Sesto.-

CORTESE Maria (sorella di Paolo Sesto).

Paolo Sesto telefona a Maria lamentandosi del proprio fratello Antonio il quale è molto indeciso sulla decisione da prendere, ovvero se costituirsi o meno.

INIZIO TRASCRIZIONE

Maria: Pronto?--\

Paolo Sesto: Maria.--\

Maria: Che c'è Paolo?--\

Paolo Sesto: Allora?...--\

Maria: Tutto bene.--\

Paolo Sesto: ... (Inc.)... un bordello Maria, un casino.--\

Maria: Dove... perché?--\

Paolo Sesto: Questo qua, che cazzo sò, un poco vuole venire un po' no, non si muove, mi ha fatto acchiappare qua... a destra e sinistra, ora non vuole... hai capito non vuole...--\

Maria: Non vuole...non vuole venire.--\

Paolo Sesto: No! Vuole vedere la bambina, vuole vedere a Franca...--\

Maria: E perché non vuole venire?--\

Paolo Sesto: Perché buttano le chiavi, Maria!--\

Maria: ... (sospira)...--\

Paolo Sesto: Lo sa pure lui.--\

Maria: Che non esce più!--\

Paolo Sesto: No!--\

Maria: La stessa cosa mi ha detto a me... quando ha salutato, ha voluto salutare la mamma.--\

Paolo Sesto: Va bô, di vedere la vedeva lo stesso, la portavamo voglio dire non è questo il problema.--\

Maria: Sì, sì, il problema che quello la non c'è la fa a stare.--\

Paolo Sesto: E... non sopporta perché dice che tutte menzogne sono.--\

Maria: Perché?--\

Paolo Sesto: Perché dice che sono tutte menzogne... e ma se tu non vai, gli ho detto io, per di... per spiegarti, per dirgli... per chiarire tutte queste cose qua, ma è normale.--\

Maria: No... Paolo pure tu ci credi che sono tutte menzogne... la sorella...no...--\

Paolo Sesto: Maria... non ti dico...non ti... Maria io ti sto dicendo...--\

Maria: Lo so, lo so, lo so, lo so...--\

Paolo Sesto: Io non lo vedo, che ha fatto qualche cazzata l'avrà fatta, magari tipo a tenere qualche cosa che non doveva tenere, ma non che ha fatto... che... quello che gli stanno dicendo, no.--\

Maria: E cioè, che hanno messo in mezzo?--\

Paolo Sesto: E'... hanno messo... che ha messo lui questo coso...là... che è stato lui a fare questa cosa.. l'altro attentato, pure un altro attentato a Catanzaro, due attentati a Catanzaro...--\

Maria: Pure questo qua, al coso... al Tribunale là...(inc)... --\

Paolo Sesto: Sì.--\

Maria: A va bene... adesso non posso parlare Paolo!--\

Paolo Sesto: E va bene, voglio dire non è che... sì, per telefono e meglio che uno non parli, però voglio dire io sono cose che loro hanno scritto, hai capito?--\

Maria: Eh... ma qualcosa di questo ha fatto!--\

Paolo Sesto: No... no, Maria no, ti dico di no, lui non...--\

Maria: ... (sospira)... va bene Paolo, come dici tu, la sorella!

Paolo Sesto: Ti sto dicendo sicuramente Maria, non è stato, sono stati altri ma non è stato lui, che magari lo sapeva, ma non...--\

Maria: Uno lui! Uno lui! Stai zitto!... Stava qua da me, l'ha fatto e se n'è venuto qua da me!--\

Paolo Sesto: Che c'entra, saliva per altre cose, non saliva per...(inc. per voce accavallata)...--\

Maria: No! Me l'ha fatta vedere anche alla televisione, mi ha fatto vedere lui!--\

Paolo Sesto: Zi...zitto Maria, non parlare per telefono!--\

Maria: E appunto basta, per favore Paolo, non ci voglio mettere di mezzo pure io ora... dai, non ha fatto niente eh... me lo auguro, come dici tu, eh.--\

Paolo Sesto: Comunque lasciamo stare, la mamma?--\

...OMISSIS...

FINE TRASCRIZIONE

La lettura della conversazione intercorsa tra Paolo Sesto e la sorella CORTESE Maria, residente in Sant'Antimo (NA) unitamente alla madre PACE Serafina, fornisce la prova definitiva della compromissione di CORTESE Antonio nell'attentato del 3-1-2010. Dopo che il fratello Paolo Sesto tentava, senza peraltro una eccessiva convinzione, di difendere Cortese Antonio sostenendo la sua innocenza, la sorella Maria affermava con decisione che almeno per uno degli episodi relativi al Tribunale per i quali era accusato, Antonio era sicuramente responsabile. La sorella specificava di averlo appreso dallo stesso Antonio che glielo aveva anche mostrato in televisione, in quanto dopo il fatto egli era andato da lei, a Sant'Antimo provincia di Napoli, dove la stessa vive (*Eh... ma qualcosa di questo ha fatto!--\ Uno lui! Uno lui! Stai zitto!... Stava qua da me, l'ha fatto e se n'è venuto qua da me!--\ No! Me l'ha fatta vedere anche alla televisione, mi ha fatto vedere lui!--*)

La circostanza che CORTESE Paolo Sesto replicasse invitando la sorella a non parlare per telefono e tentasse di zittirla fornisce la prova che anche il fratello Paolo Sesto fosse al corrente del coinvolgimento di Antonio.

Orbene, giova chiarire che il riferimento della sorella ad uno degli episodi deve essere inteso come diretto inequivocabilmente all'attentato del 3-1-2010.

Ciò si desume già dalla lettura della conversazione e, sul punto, non appare rilevante l'errato riferimento al luogo dell'attentato in Catanzaro (anziché Reggio Calabria), essendo semmai significativo che l'oggetto sia comunque un organo giudiziario (atteso, peraltro, che nessun attentato al Tribunale di Catanzaro si è di fatto verificato) - (*Paolo Sesto: E... hanno messo... che ha messo lui questo coso...là... che è stato lui a fare questa cosa.. l'altro attentato, pure un altro attentato a Catanzaro, due attentati a Catanzaro...--\ Maria: Pure questo qua, al coso... al Tribunale là...(inc)... A va bene... adesso non posso parlare Paolo!*).

Dall'analisi già effettuata dei dati emergenti dai tabulati, emerge, inoltre, in modo certo che CORTESE Antonio, subito dopo l'attentato del 3 Gennaio 2010 (giorno in cui egli era presente sul territorio di Reggio Calabria fino alle 12.50 circa), nel pomeriggio stesso si sia messo in viaggio, direzione nord, fermandosi proprio in territorio campano (Cella BTS impegnata alle ore 21.20 Sant'Antimo (NA) - via Aldo Moro), a far visita, certamente, alla madre e alla sorella Maria. Quest'ultima, quindi, aveva ricevuto le confidenze e le vanterie del fratello, che le aveva mostrato in televisione le immagini della sua impresa.

- Valutazioni finali sulla posizione di Cortese Antonio nell'attentato del 3-1-2010

E' indubbia la sussistenza di un consistente quadro di gravità indiziaria nei confronti di Cortese Antonio in relazione all'attentato del 3-1-2010, che discende in primo luogo dalla chiamata in correità di Lo Giudice Antonino, mandante del delitto, e, successivamente, dai riscontri individualizzanti desunti:

- a) dal ruolo del Cortese nella cosca e dal suo essere esperto nella fabbricazione di ordigni esplosivi (v. sul punto le dichiarazioni di Consolato Villani);
- b) dall'uso nell'attentato di un ordigno fabbricato con l'uso di una bombola (usato da Consolato Villani e Cortese in altre occasioni per intimidazioni nei confronti di commercianti reggini)
- c) dall'analisi dei tabulati telefonici che documentano la sua presenza a Reggio Calabria e la partenza per Sant'Antimo (luogo di residenza della sorella Maria) nel pomeriggio del 3.1.2010;
- d) dal possesso di uno scooter il cui modello è compatibile con quello filmato la sera dell'attentato, di cui il Cortese si disfaceva successivamente;
- e) dalle conversazioni intercorse tra i familiari del Cortese in occasione del suo fermo, quando ormai era stata diffusa la notizia, anche attraverso i mass media, del suo coinvolgimento negli attentati di Reggio Calabria (appreso dalla sorella direttamente dal Cortese, che si era recata da lei dopo il fatto).

I riscontri relativi alla partecipazione all'attentato del 3-1-2010 da parte di Puntorieri Vincenzo.

Al fine di riscontrare la chiamata in correità effettuata da Lo Giudice Antonino nei confronti di Enzo di Arghillà, poi riconosciuto fotograficamente in Puntorieri Vincenzo, occorre procedere ad esaminare i tabulati telefonici e, quindi, di seguito le risultanze intercettive

a) I tabulati telefonici

Quanto a Puntorieri Vincenzo sono stati acquisiti i tabulati relativi al traffico telefonico delle utenze a lui in uso. Si tratta di utenze emerse nel corso delle attività tecniche espletate sempre nell'ambito del predetto procedimento penale in corso presso la Procura di Reggio Calabria e con le quali manteneva frequenti contatti con il predetto CORTESE Antonio. Il traffico telefonico, in particolare, delle utenze 3933730667 e 3454926987 in uso a PUNTORIERI Vincenzo, ha permesso di stabilire che lo stesso nel periodo delle festività natalizie ha soggiornato nella città di residenza.

Deve osservarsi, sin d'ora, che la lettura dei tabulati telefonici relativi Puntorieri non fornisce, al contrario di quello relativo al Cortese, dati pregnanti, idonei, cioè, ad essere utilizzati come riscontri esterni individualizzanti. Quel che, comunque, può affermarsi è che il Puntorieri il 3-1-2010 si trovava in Reggio Calabria nella città di sua abituale residenza.

Emergevano inoltre i contatti nei giorni 1, 2 e 3 gennaio tra Puntorieri e Cortese.

3401472090	3933730667	01.01.2010	14:16:13	0:0	RC - Via Lia 2/A
3454926987	3884409745	01.01.2010	14:40:34	0:50	RC - Via Domenico Tripepi 49
3466074718	3454926987	02.01.2010	11:02:14	0:23	RC - Via Graz.lla Trav. XXIII 78
3401472090	3933730667	03.01.2010	14:11:17	0:0	ME - Via La farina 337
3400742329	3933730667	03.01.2010	16:45:10	0:24	RC - Via Moro Trav. Nicolo 4
3466074718	3454926987	03.01.2010	17:42:55	0:40	RC - Seconda Trav. Scordino 4

Nello stralcio di traffico telefonico dell'utenza 3454926987 in uso a PUNTORIERI Vincenzo, sono stati evidenziati anche i contatti con le utenze 3278214832, 3466074718 e 3884409745, tutte in uso a CORTESE Antonio.

L'utenza 3278214832 intestata a YU Ruting è stata sottoposta a sequestro in data 20 ottobre 2010, in occasione dell'arresto di CORTESE Antonio, mentre l'utenza 3884409745, intestata ed in uso al medesimo come già accennato, è stata sottoposta ad intercettazione telefonica⁵. L'utenza 3466074718, risulta essere intestata a DE STEFANO Giuseppe⁶, stesso intestatario dell'utenza 3466074714 sequestrata a CORTESE Antonio in occasione del suo arresto.

b) I risultati delle attività tecniche di captazione disposte dalla D.D.A. di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale n. 2478/2007-mod.21 RGNR ed acquisiti agli atti del procedimento *de quo*, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., giusta decreto emesso dal PM in sede in data 23.12.2010.

Le conversazioni telefoniche captate forniscono, invece, il decisivo riscontro alla chiamata in correità effettuata dal Lo Giudice nei confronti di Puntorieri Vincenzo. CORTESE Antonio, invero, ne effettuava a sua volta una *involontaria chiamata in correità* quando, alla vigilia della sua cattura, avvenuta alle ore 08.15 del 20 Ottobre 2010 al confine italo-sloveno (Trieste Ferneti), lo cooptava affinché lo prelevasse alla stazione di servizio degli autobus di Piazza Garibaldi di Reggio Calabria, al suo rientro dalla Romania e gli fornisse un alloggio provvisorio in un albergo cittadino.

Nel corso di due conversazioni (cfr. allegato 5 e allegato 6 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del

⁵ Procedimento penale 2478/07 R.G.N.R. Mod. 21 DDA - Decreto di intercettazione RIT 465/10 - dopo il 3 gennaio 2010 e nella giornata del 26 agosto non ha generato traffico;

⁶ Nato a Reggio Calabria il 19.04.1956, ivi residente in via Del Gelsomino 8;

Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma),
CORTESE Antonio richiamava alle proprie responsabilità anche Enzo.

Progressivo n. 9 del 18/10/2010 alle ore 16.39 - Telefonata in entrata dall'utenza 0965-331921 cabina pubblica Telecom attestata in piazza Duomo di Reggio Calabria sull'utenza monitorata in uso a CORTESE Antonio.

Interlocutori: CORTESE Antonio.-
Enzo (identificato per PUNTORIERI Vincenzo).-

INIZIO TRASCRIZIONE

Antonio: Pronto.--\

Enzo: Oh.--\

Antonio: Ehi.--\

Enzo: Che stai facendo.--\

Antonio: A... e... Enzo.--\

Enzo: Oh.--\

Antonio: Allora, dimmi una cosa, a te c'è qualcuno che ti sta cercando.--\

Enzo: No!!--\

Antonio: No e allora io, allora mi ascolti attentamente tu.--\

Enzo: Eh.--\

Antonio: Ah, perché devi essere solo tu.--\

Enzo: Uh.--\

Antonio: Io arrivo là.--\

Enzo: Eh.--\

Antonio: Ah, con atlasib verso, giovedì alle, al mattino verso l'una, le due, le tre, questo qui è l'orario, alla stazione, se vieni e mi prendi tu.--\

Enzo: Eh.--\

Antonio: Perché, ascoltami, mi devi trovare un posto dove dormire, per farmi la barba, perché io, io ho il mandato di cattura, sto andando a consegnarmi.--\

Enzo: Oh.--\

Antonio: Eh.--\

Enzo: Uh.--\

Antonio: Sì, sì.--\

Enzo: Ma giovedì mattina, sarebbe, tu intendi la mattina, proprio l'una di notte o di pom...--\

Antonio: L'una, l'una, no, no, l'una di notte, l'una, alle tre e cioè se tu dall'una in poi se, se puoi fare questo sacrificio.--\

Enzo: Se.--\

Antonio: Eh, va bene... (inc.)... ti spiego tutto.--\

Enzo: Uhm.--\

Antonio: Ti spiego tutto, io... e..., sei passato tu dal negozio.--\

Enzo: No... (inc.)... scusa il tuo coso... per parlare con tuo fratello.--

Antonio: Eh, e allora, tu fui una cosa, e... io, oh... dammi no, il numero di mio fratello Paolo... (inc.)... me lo segni, allora ti mando su quel numero. \

Enzo: No, non mi chiamare su quel numero, ti chiamo io.--\

Antonio: Non ti ho chiamato più, non ti ho chiamato più.--\

Enzo: Eh, ti chiamo io.--\

Antonio: Se tu mi chiami fra una, una mezz'oretta, mi segno il numero del cellulare di mio fratello.--\

Enzo: Va bene.--\

Antonio: Di mio fratello, tu gli dici, ciao, sono Enzo, eh, dici ci vediamo per un caffè.--\

Enzo: Uh.--\

Antonio: Ah.--\

Enzo: Se.--\

Antonio: Vi vedete e lui ti spiega tutto, tutto, hai capito.--\

Enzo: Uh.--\

Antonio: Tutto, stai tranquillo tu in una cosa che poi te la spiego io.--\

Enzo: Eh.--\

Antonio: Da me, da me, personalmente.--\

Enzo: Eh.--\

Antonio: Tu non esisti.--\

Enzo: Senti una cosa, allora ti chiamo fra quanto, ho finito i soldi.--\

Antonio: Fra un qua...un quarto d'ora, fra ve...fra mezz'ora chiamami.--\

Enzo: Va bene.--\

Antonio: Ciao.--\

Enzo: Ciao.--\

Il Cortese, quindi, prima di chiedere al Puntorieri di andarlo a prendere la notte del giovedì successivo alla stazione degli autobus, si premurava di chiedere se *qualcuno lo stesse cercando*. Alla risposta negativa ricevuta dal Puntorieri, il Cortese gli comunicava che nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura e che egli intendeva consegnarsi.

Occorre ribadire come emerge dagli atti che il Cortese ed i suoi familiari (v. conv. del 17.10.2010 prog. N. 30) ritenessero che la ragione del mandato di arresto fosse riferibile a responsabilità del Cortese negli attentati di Reggio Calabria (e non, invece, come si trattava realmente del provvedimento di fermo emesso per la violazione dell'art. 416 bis c.p. nella qualità di appartenente alla cosca Lo Giudice). E, d'altra parte, gli stessi organi di stampa al momento dell'arresto (il 20-10-2010) riferivano (erroneamente) l'arresto del Cortese a quegli attentati.

In questo contesto e su questa base, quindi, occorre interpretare la richiesta del Cortese, (attinto da un mandato di arresto che egli riteneva emesso proprio per gli attentati), al Puntorieri volta a sapere se anch'egli fosse "ricercato". E' evidente che la richiesta non poteva che essere motivata dall'aver ragioni per credere che anche il Puntorieri fosse attinto dallo stesso provvedimento, per motivi evidentemente comuni.

La conversazione, poi, proseguiva e, appreso che il Puntorieri aveva libertà di movimento, dopo avergli chiesto appoggio logistico, il Cortese, lo rassicurava, premurandosi di specificare che per lui non esisteva (*da me...personalmente...tu non esisti...*).

La lettura logica di questa fondamentale conversazione consente di affermare che CORTESE Antonio non avesse scelto in modo casuale di rivolgersi al Puntorieri per avere aiuto in un momento di estrema difficoltà, essendo attinto da un mandato di arresto mentre egli si trovava in Romania (dove, come si verificherà, egli si recava subito dopo l'episodio relativo al bazooka *destinato* al Procuratore Pignatone).

"Enzo", invero, era una persona fidata alla quale chiedere collaborazione: questi non avrebbe potuto opporre alcun rifiuto, trattandosi di persona legata a doppio

filo al Cortese proprio per il coinvolgimento negli attentati. CORTESE Antonio, infatti, ribadiva che egli non avrebbe fatto mai il nome del suo complice (*tu per me non esisti*), e precisava di non averlo più chiamato su un determinato numero di cellulare (utilizzato forse per uno dei delitti).

A dimostrazione del timore di PUNTORIERI Vincenzo di essere monitorato sull'utenza telefonica mobile Vodafone n. 345.4926987, con cui sono stati certificati numerosi contatti con il CORTESE nei periodi di interesse, è emerso che l'utenza, sottoposta ad intercettazione dal 15/10/2010 nell'ambito del procedimento penale n. 2478/07 RGNR DDA e n. 2064/10 RIT DDA dell'A.G. di Reggio Calabria, all'indomani dell'emissione del decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di CORTESE Antonio, non ha più generato traffico telefonico. CORTESE Antonio tuttavia *mentiva* al PUNTORIERI, quando diceva di non averlo più chiamato su quell'utenza. Infatti, sia dalle intercettazioni telefoniche, sia dai tabulati di traffico acquisiti, sono documentati due tentativi di chiamata provenienti dall'utenza 0040-761193778 in uso a CORTESE Antonio, alle ore 21.25 ed alle ore 23.27 del 15/10/2010⁷.

Anche nella seconda conversazione CORTESE Antonio svelava la completa fiducia riposta nel giovane PUNTORIERI, allorquando lo invitava a prelevare il suo arrivo dalla Romania, senza però farne parola con alcuno, compreso il fratello Paolo Sesto.

Progressivo n. 10 del 18/10/2010 alle ore 17.19 -- Telefonata in entrata dall'utenza 0965-641791 cabina pubblica Telecom attestata in via Ravagnese snc di Reggio Calabria sull'utenza monitorata in uso a CORTESE Antonio.

Interlocutori: CORTESE Antonio.-
Enzo (identificato per PUNTORIERI Vincenzo).-

Antonio: Pronto.--\

Enzo: Oi...--\

Antonio: Oh Enzo non ho da nessuna parte il numero di mio fratello...--\

Enzo: Uh...--\

Antonio: Ti dico fratello, e non puoi andare a trovarlo a casa tu?--\

Enzo: A casa io pare che so dove abita?--\

Antonio: Allora dove sta mia mamma non lo sai? --\

Enzo: Eh...?--\

Antonio: Eh...lù eh... Cortese Orazio da mia mamma lui sopra è.--\

Enzo: Eh...--\

Antonio: Stasera... dalle nove e mezza in poi... --\

Enzo: Eh...--\

⁷ In data 15 ottobre CORTESE Antonio, durante il soggiorno in Romania alle ore 21:25:24 e 23:27:23, con l'utenza rumena 0040761193778 provava a chiamare PUNTORIERI Vincenzo sull'utenza 3454926987, ma senza successo. Si rappresenta, inoltre, che CORTESE Antonio e PUNTORIERI Vincenzo hanno mantenuto tra di loro numerosissimi contatti con ulteriori utenze telefoniche individuate dalla polizia giudiziaria procedente, per come rappresentato a pag. 32 e ss. della comunicazione notizia di reato più volte citata.

Antonio: *E vai a trovarlo.--*
Enzo: *Ah va bene senti una cosa....--*
Antonio: *Eh...--*
Enzo: *...quindi noi mercoledì all'alba di Giovedì giusto? --*
Antonio: *Si io non si sa se arrivo all'una alle due alle tre arrivo... allora tu solo lo sai fratello eh... che neanche mio fratello non parlare con niente e...a... arrivo con Atlassib...--*
Enzo: *Come?--*
Antonio: *Atlassib con con il pullman quello là rumeno...? --*
Enzo: *Eh...--*
Antonio: *Eh con quello là arrivo...--*
Enzo: *Ho capito e quindi ci vediamo qua allora alla stazione....--*
Antonio: *Alla stazione si ferma.--*
Enzo: *Uh...--*
Antonio: *Perciò tu appena eh...io sono....--*
Enzo: *Ah dalla parte di sopra... --*
Antonio: *Si, si là nel piazzale là non so dove esattamente si ferma...--*
Enzo: *Si ho capito.--*
Antonio: *...inc...eh, io là mi metto e mi fermo mi metto un cappel... perché allora ti dico questo... che io, cioè già è sicuro sicuro per me che mi arrestano... --*
Enzo: *Va bene noi poi... ci vediamo... quando ci vediamo mi spieghi tutto direttamente.--*
Antonio: *Tutto sì, si poi trovami un posto... --*
Enzo: *Eh questo è il prob... il mio guaio ora non so dove perché non ho idea dove... ti... posso dire di andare.--*
Antonio: *Allora ascoltami un attimo.--*
Enzo: *Eh...--*
Antonio: *Eh se possibile, sai dove eh... tu lo sai a cosa uh... come si chiama là vicino a Piazza Duomo... --*
Enzo: *Ah ho capito....--*
Antonio: *Quello che fa le stanze dove c'era Salvatore...--*
Enzo: *Si dall'amico... dall'amico tuo.--*
Antonio: *Si ...--*
Enzo: *Eh...--*
Antonio: *Però mi serve una stanza però senz... gli. de... gli devi dire per un paio d'ore perché deve... deve venire con... con una senza documento.--*
Enzo: *Ah va bene quindi non gli dico che è per te...--*
Antonio: *No senz... e... ecco e... ti fai dare le chiavi perché... e basta gli dici per stanotte fino a domani a mezzogiorno.--*
Enzo: *Uh...--*
Antonio: *Basta dopodichè... che abbia il bagno che mi possa fare la doccia a qual...--*
Enzo: *Uh...--*
Antonio: *...e poi là ti spiego tutte cose.--*
Enzo: *Va bene.--*
Antonio: *Va bene...--*
Enzo: *Si.--*
Antonio: *Eh...se hai bisogno soldi vai da mio fratello Paolo e ti fai dare.--*
Enzo: *No tranquillo fino ad allora provvedo dai... --*
Antonio: *L'io stai... stai cioè non... cioè se hai bisogno di soldi Enzo non ti creare nessun problema, vedi che nella casa là sopra sono andati pure.--*
Enzo: *Eh...--*
Antonio: *Si e siamo fortunat...*

Cade la linea

Nella stessa circostanza emerge la preoccupazione del CORTESE verso il Puntorieri, al punto da invitarlo a rivolgersi al germano Paolo Sesto per eventuali necessità economiche, in ciò applicando una regola di solidarietà ed assistenza frequente tra correi.

- Valutazioni finali sulla posizione di Puntorieri nell'attentato del 3-1-2010:

Le dichiarazioni di Lo Giudice circa la partecipazione di Puntorieri all'attentato del 3-1-2010 sono affermazioni *de relato*, derivanti cioè da confidenze ricevute dal Cortese il quale, prima del fatto, gli avrebbe rivelato che si sarebbe fatto aiutare da Vincenzo di Arghillà⁽⁸⁾.

Ebbene, i riscontri offerti dal Pm in relazione all'episodio del 3-1-2010 consistono, in primo luogo, nell'acquisizione dei tabulati che, con riferimento a Puntorieri evidenziano la sua presenza a Reggio Calabria (sua abituale città di residenza) tra il 2 e il 3 gennaio.

Quanto, invece, alle due conversazioni intercorse tra il Cortese e il Puntorieri prima dell'esecuzione del fermo al confine italo-sloveno del Cortese, le stesse vanno interpretate tenendo conto del fatto che era ormai stata diffusa la notizia, anche attraverso i mass - media, che Cortese Antonio fosse ricercato e sospettato di essere l'autore degli attentati ai danni delle istituzioni giudiziarie reggine. E', infatti, emerso che della circostanza erano pienamente consapevoli, prima dell'esecuzione del fermo al confine italo - sloveno, gli stessi familiari del Cortese nella conversazione sopra esaminata.

Alla luce di questa considerazione è, allora, assolutamente emblematica da un punto di vista logico la circostanza che il Cortese chiedesse al Puntorieri se qualcuno lo stesse cercando (e, quindi, se fosse attinto da provvedimenti di fermo).

Deve, infatti, rilevarsi, che non risulta che Lo Giudice Antonino o Consolato Villani abbiano mai indicato il Puntorieri come uno dei partecipi o organici alla cosca Lo Giudice, o abbiano riferito di una sua partecipazione a delitti fine, come estorsioni etc. Sicchè, chiaramente, la circostanza che il Cortese si aspettasse che anche il Puntorieri potesse essere ricercato dagli inquirenti assume un particolare significato, alludendo ad una comune vicenda criminosa. E' altresì significativo che il Cortese abbia scelto di chiedere aiuto proprio al Puntorieri, al quale, evidentemente, lo legava il concorso nello stesso reato. Ed è in forza di tale solidarietà che il Cortese non esitava a mandarlo dal fratello, se avesse avuto bisogno di un aiuto economico.

⁸ Secondo, invece, le convinzioni di Consolato Villani, a guidare la moto e a travestirsi da donna sarebbe stato Lo Giudice Antonino stesso, che per le sue fattezze fisiche, avrebbe potuto tranquillamente indossare abiti femminili e scarpe da donna. Deve rilevarsi, tuttavia, che quelle di Consolato Villani sono soltanto proprie deduzioni personali non basate su autonome fonti conoscitive.

La pregnanza della conversazione e la idoneità ad essere interpretata come riscontro alle dichiarazioni del Lo Giudice aumenta ancora di più considerando che, nel prosieguo, il Cortese prometteva al Puntorieri di non coinvolgerlo nella vicenda.

Nei confronti di Puntorieri Vincenzo deve, infine, evidenziarsi come la madre fosse la prima intestataria del motorino successivamente trasferito al Cortese ed utilizzato verosimilmente per l'attentato.

In conclusione, alla luce della chiamata in correità da parte di Lo Giudice Antonino e tenendo conto del fatto che il riscontro non deve risolversi in una prova distinta ed autosufficiente dei colpevolezza, nella specie i riscontri estrinseci sopra descritti hanno carattere individualizzante, poiché si riferiscono ad elementi di fatto e di tipo logico **che riguardano direttamente la persona del Puntorieri in relazione al fatto a lui addebitato.** Sicchè con riferimento al coinvolgimento del Puntorieri nell'attentato del 3-1-2010 gli indizi della sua partecipazione raggiungono lo stato il grado di gravità, convergenza ed univocità richiesti per l'emissione del titolo custodiale.

- Valutazioni sul coinvolgimento di Lo Giudice Luciano

Le valutazioni sul ruolo di istigatore e beneficiario di Lo Giudice Luciano saranno formulate in modo unitario dopo l'esame dei tre episodi per cui si procede.

L'attentato all'abitazione del dott. *Salvatore Di Landro*, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, perpetrato in Reggio Calabria alla via Carlo Rosselli, n. 48, in data 26 agosto 2010.

La ricostruzione del fatto

Alle ore 1.50 circa del 26 agosto 2010, in Reggio Calabria, ignoti collocavano e facevano esplodere un ordigno in via Carlo Rosselli nr. 48, dinanzi al portone di ingresso del condominio ove è sita l'abitazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, *Salvatore Domenico Di Landro*.

Nell'occorso, l'esplosione causava ingenti danni al portone d'ingresso del suddetto condominio, mandandone in frantumi i vetri, deformandone gravemente gli infissi in alluminio e causando una cavità nella soglia di marmo del portone d'ingresso.

Sul posto giungevano, nell'immediatezza, Funzionari e personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria, della Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Reparto Mobile che procedevano all'effettuazione, nell'ambito delle rispettive competenze, dei rilievi di rito.

L'artificiere antisabotatore, all'esito di una prima sommaria ispezione dei luoghi e delle tracce di combustione causate dalla detonazione, riscontrava **l'utilizzo di un ordigno ad alto potenziale, con impiego di "polvere nera", fatto detonare con una miccia corta pirotecnica a lenta combustione**, senza l'impiego di radiocomandi o strumenti di detonazione elettrici od elettronici.

Al momento della deflagrazione, i coniugi *Di Landro* erano rientrati presso l'abitazione da circa trenta minuti.

Le investigazioni basate sulle risultanze dei sistemi di video-sorveglianza presenti nell'area dell'attentato.

Le iniziali investigazioni condotte dalla Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria si concretizzavano, sulla scorta dell'ipotetica individuazione delle possibili vie di fuga impiegate dagli attentatori, nel **sequestro di due sistemi di video-sorveglianza** ubicati in luoghi ritenuti d'interesse investigativo, poiché compatibili con le suddette ipotetiche vie di fuga.

Alcune delle immagini e riprese filmate visionate e, quindi, opportunamente, estrapolate dal sistema di video-sorveglianza installato presso la vicina pizzeria "la Linguaccia" (sita proprio in via Carlo Rosselli)⁹, in coincidenza con l'orario in cui era avvenuta l'esplosione, fornivano utili elementi per l'identificazione degli attentatori (cfr. **allegato 7** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).

In particolare, la telecamera installata in via Carlo Rosselli rilevava, in coincidenza con l'orario in cui era stata avvertita l'esplosione, il fascio di luce prodotto certamente dai fari anteriori di un veicolo che aveva percorso, ad alta velocità e contromano, la citata via. Contestualmente, la seconda telecamera della pizzeria, installata in via del Torrione - incrocio con via Rosselli - riprendeva, nell'immediato, due individui a bordo di uno scooter, entrambi travisati con caschi integrali di colore scuro, mentre abbandonavano ad alta velocità la zona, con direzione corretta di marcia, verso il centro di Reggio Calabria.

Secondo la ricostruzione offerta dalla PG, che sul punto appare invero logica e precisa, la concatenazione di immagini induce a ritenere che del *veicolo* di via

⁹ Sistema composto da due telecamere: una sita in via Carlo Rosselli, l'altra in via del Torrione.

Carlo Rosselli era stato video-ripreso soltanto il fascio di luce dei fari anteriori, e che detto veicolo era lo stesso scooter filmato, un istante dopo, dalla seconda telecamera posta in via del Torrione, mentre, ad elevata velocità, imboccava all'altezza dell'incrocio, la citata via.

A seguito di quanto accertato dall'analisi delle immagini, il gestore della suddetta vicina pizzeria "la Linguaccia" (sita proprio in via Carlo Rosselli), D'URSO Gianfranco, esaminato a sommarie informazioni (cfr. **allegato 8** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma) riferiva di aver accompagnato, verso l'01.30 del 26 agosto 2010, una sua dipendente a casa e di aver udito, verso le successive ore 02.00, dall'interno della propria abitazione di via Carlo Rosselli, l'esplosione della bomba. Egli, quindi, veniva, a sua volta, video-ripreso dalle proprie telecamere pochi istanti dopo il passaggio dello scooter con a bordo i probabili autori dell'attentato dinamitaro. Il gestore, tuttavia, pur avendo dichiarato di essere uscito immediatamente in strada, non era stato in grado di riferire alcuna circostanza utile per la prosecuzione delle indagini.

La scarsa qualità delle immagini, determinata esclusivamente dall'ora notturna e dai fasci di luce irradiati dai veicoli in transito, non consentiva però una individuazione corretta del motociclo in parola, se non per quanto concerne la definizione di "modello tipo Scooter" (compatibile, pertanto, con numerosi modelli presenti sul mercato).

Nell'immediatezza, veniva escusso a sommarie informazioni anche PAVIGLIANITI Andrea (cfr. **allegato 9** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): questi, abitante in via Rosselli nr. 44, accanto allo stabile oggetto dell'attentato, dichiarava di essere rincasato verso le ore 01.30 circa e di aver udito, dall'interno della propria abitazione, un vociare di persone intente a conversare nell'area adiacente la successiva deflagrazione sino alle ore 01.40, dieci minuti prima della deflagrazione stessa che ovviamente veniva udita dal suddetto alle ore 01.50 circa. In ciò fornendo definitiva conferma sull'effettivo orario del fatto.

Sulla scorta delle prime sommarie investigazioni, si procedeva alla estrapolazione, negli orari di interesse, dei dati presenti sui sistemi di rilevazione targhe cittadini, sistemi remotizzati presso il Polo Informatico dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Reggio Calabria (cfr. **allegato 10** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): la

finalità era quella di individuare eventuali veicoli in transito compatibili con il genere immortalato dalle telecamere di video-sorveglianza della pizzeria "La Linguaccia" o, eventualmente, compendio di furto. Venivano, pertanto, estrapolate n. 109 targhe di motocicli e n. 5 di ciclomotori, sulle quali venivano espletati tutti gli accertamenti di rito, intestatario ed interrogazione di sintesi veicolo, al fine di verificare l'eventuale presenza di una denuncia di furto. I risultati della ricerca non davano esiti rilevanti dal punto di vista investigativo (cfr. allegato 10-bis alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).

In base a quanto emerso dalle prime investigazioni, si procedeva all'acquisizione presso i gestori di telefonia mobile TIM, VODAFONE, H3G e WIND, nel periodo compreso tra le ore 1.00 a.m. e le ore 3.00 a.m. del giorno 26 agosto 2010, del complessivo traffico telefonico delle celle d'impegno e dei ponti radio-base che in Reggio Calabria irradiano su Via Carlo Rosselli e vie limitrofe e, dall'altro, le celle d'impegno che irradiano sulle zone interessate dagli spostamenti del magistrato nelle ore immediatamente antecedenti alla deflagrazione. L'esito degli accertamenti era, comunque, negativo.

Le dichiarazioni rese da Lo Giudice Antonino.

Le dichiarazioni di Lo Giudice Antonino (interrogatorio del 21-10-2010) riguardano in via diretta il mandato conferito a Cortese Antonio di collocare una bomba presso lo stabile dell'abitazione del Procuratore Di Landro e la circostanza che, successivamente, il Cortese fece riferimento al fatto di aver abbandonato il motorino vicino all'industriale (da intendersi l'istituto tecnico industriale cittadino).

Quanto al coinvolgimento di Puntorieri Vincenzo, nell'ultimo interrogatorio dell'11-3-2011 il Lo Giudice ha chiarito di aver preliminarmente mostrato al Cortese il portone del Procuratore Di Landro. La sera dell'attentato, mentre egli si trovava sul luogo di lavoro in viale Zerbi, si presentò il Cortese che era in attesa del Puntorieri. Questi, dopo tre quarti d'ora, si presentò ed i due andarono via insieme. Passata circa mezz'ora, fece ritorno il solo Cortese per prendere la macchina ed accompagnare il Puntorieri. In quel frangente il Lo Giudice apprese che il motorino utilizzato era stato lasciato in via Cuzzocrea, mentre il giorno dopo i due gli riferirono che "lo scooter era stato preso".

Nel dettaglio, giova evidenziare che, sulla circostanza che per compiere l'attentato in via Rosselli sarebbe stato utilizzato uno scooter rubato, rinvenuto poi nei pressi di una scuola non vi è riscontro, atteso che dagli accertamenti

effettuati presso il Sistema d'Indagine Interforze e l'Ufficio Denunce della Questura di Reggio Calabria, non sono risultati rinvenimenti di motocicli del tipo scooter, il giorno stesso o quelli immediatamente successivi all'attentato dinamitardo, se si escludono un ciclomotore Vespa 50 ed un motociclo Honda Nx Dominator 650, entrambi rinvenuti in data 26/08/2010, ma non compatibili con quanto riferito dal collaboratore (sia per il luogo di rinvenimento, che per il modello di veicolo), né con quanto accertato nel corso delle prime investigazioni. In relazione a tale punto occorre rilevare che se non è mai stato denunciato il furto del ciclomotore o comunque non è stata inserita alcuna denuncia di furto di ciclomotore, in seguito ad un suo successivo rinvenimento, è possibile che si proceda direttamente alla restituzione all'avente diritto, senza documentarlo nell'immediatezza in Banca Dati

La ricerca di riscontri estrinseci

- L'analisi ed elaborazione dei dati di traffico telefonico

Per quanto concerne l'analisi dei dati di traffico telefonico acquisiti a carico degli indagati CORTESE Antonio e PUNTORIERI Vincenzo, occorre sottolineare che gli stessi ne documentano la presenza a Reggio Calabria, abituale città di residenza.

Difatti, dall'analisi dei traffici telefonici delle utenze 3278214832 e 3297315128 in uso (per come si è già evidenziato) a CORTESE Antonio si è riscontrato che lo stesso ha mantenuto contatti nell'ora antecedente all'attentato anche con le utenze in uso a PUNTORIERI Vincenzo "3933730667" e LO GIUDICE Antonino "3276767062", impegnando i ponti radio installati nella zona centrale di Reggio Calabria "Via Georgia 16 e Via Giudecca 35", compatibili, come irradiazioni, nella copertura delle vie adiacenti alla via Rosselli. L'utenza 3276767062 intestata a NEGAU Veronica ed in uso a LO GIUDICE Antonino, a quella data era sottoposta ad intercettazione telefonica¹⁰ e nelle ore antecedenti l'attentato, precisamente alle ore 22:30:12¹¹ il predetto LO GIUDICE concordava un "appuntamento" con CORTESE Antonio, chiamandolo sull'utenza 3661638238, intestata a STAMA Ionica¹². Ancora, quest'ultima utenza telefonica in uso a CORTESE Antonio, dai traffici telefonici risulta essere stata alloggiata nell'IMEI 355368010647170, già in uso al predetto con altre utenze telefoniche e sequestrato in data 20 ottobre in occasione del suo arresto¹³.

¹⁰ Procedimento penale 2478/07 R.G.N.R. Mod. 21 DDA - Decreto di intercettazione RIT 1186/10;

¹¹ Rif. Progr. 3800 del 25.08.2010 delle ore 22:30:15 durata 0:00:52;

¹² nata Romania l'01.10.1976 - Sim attiva dal 27.06.2008;

¹³ Utenze alloggiate nell'IMEI 355368010647170, in uso a CORTESE Antonio, nato a Bova (RC) l'11.04.1962;

Nella circostanza della telefonata, la cella che agganciava il telefono cellulare utilizzato da LO GIUDICE Antonino era quella installata in via Georgia.

Nelle ore successive al contatto per concordare l'incontro con CORTESE Antonio, l'utenza telefonica di LOGIUDICE Antonino, sino a circa venti minuti dopo l'attentato, agganciava le celle installate nelle vie "Via Georgia 16, Via Giudecca 35, Via XXIV Maggio e Via Trabochetto", **tutte compatibili come irradiazioni nella copertura delle vie adiacenti alla via Rosselli.**

E' importante evidenziare che nel contatto delle ore 01:21:00, LO GIUDICE Antonino si trovava probabilmente ancora in compagnia anche di CORTESE Antonio, anche perché dopo l'incontro concordato tra i due, le utenze in uso a quest'ultimo agganciavano le medesime celle di quelle agganciate dall'utenza di LO GIUDICE Antonino.

La conferma che LO GIUDICE Antonino e CORTESE Antonio si trovavano nelle zone di copertura delle celle che irradiavano la via Rosselli e vie limitrofe, si riscontrava nel traffico telefonico delle celle acquisito nell'ambito del presente procedimento penale, dal tabulato della Società WIND Telecomunicazione, gestore delle predette SIM, in quanto l'utenza 3276767062 in uso a LO GIUDICE e sottoposta ad intercettazione, veniva registrata proprio dai ponti-

-
- utenza alloggiata 004761193778 "utenza radiomobile rumena", in uso a CORTESE Antonio, nato a Bova (RC) l'11.04.1962 – periodo di utilizzo dal 06.03.2009 al giorno del sequestro;
 - utenza alloggiata 3271687999, intestata a DE STEFANO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 19.04.1956 – periodo di utilizzo dal 26.10.2008 al 16.02.2010;
 - utenza alloggiata 3278214832, intestata a YU Ruting, nato in Cina Repubblica Popolare il 02.01.1969 – periodo di utilizzo il 16.09.2009, sequestrata giorno 20 ottobre 2010;
 - utenza 3294430686, intestata a CORTESE Antonio, nato a Bova (RC) l'11.04.1962 – periodo di utilizzo il 30.06.2010 e il 29.08.2010, sequestrata giorno 20 ottobre 2010;
 - utenza 3319342663, intestata a GENOVESE Dario Maria Antonello, nato a Messina il 09.04.1970 – periodo di utilizzo il 04.09.2010;
 - utenza 3455916937, intestata a CORTESE Antonio, nato a Bova (RC) l'11.04.1962 – periodo di utilizzo il 05.01.2009, sequestrata giorno 20 ottobre 2010;
 - utenza 3466074718, intestata a DE STEFANO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 19.04.1956 – periodo di utilizzo dal 20.10.2008 al 16.03.2009;
 - utenza 3661638238, intestata a STAMA Ionica, nata in Romania l'01.10.1976 – periodo di utilizzo dal 03.08.2010 al 05.10.2010;
 - utenza 3884409745, intestata a CORTESE Antonio, nato a Bova (RC) l'11.04.1962 – periodo di utilizzo dal 13.02.2010 al 13.07.2010, sequestrata giorno 20 ottobre 2010;
 - utenza 3889812945, intestata a BURDULI Jurkha, nato in Georgia il 02.09.1969 – periodo di utilizzo il 10.09.2010;
 - utenza 3889824523, intestata a CORTESE Antonio, nato a Bova (RC) l'11.04.1962 – periodo di utilizzo il 25.07.2010 e il 29.08.2010;

radio interessati, nell'arco temporale compreso tra le ore 01:00 a.m. e le 03:00 a.m. del 26 agosto 2010¹⁴.

E' significativo evidenziare quindi che i tabulati telefonici e le intercettazioni, che di qui a poco si esamineranno, confermano le dichiarazioni rese da ultimo dal Lo Giudice circa l'incontro avuto con il Cortese la sera dell'attentato .

Quanto a PUNTORIERI Vincenzo, sempre dai traffici telefonici delle utenze a lui in uso, si è potuto riscontrare che lo stesso si trovava a Reggio Calabria all'ora compatibile con quella dell'attentato delle ore 01:50 di via Rosselli presso l'abitazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, *Salvatore Di Landro*.

Difatti, le utenze telefoniche 3933730667 e 3454926987 in uso a PUNTORIERI Vincenzo, nella nottata del 25 agosto 2010 si spostavano tra il comune di Villa San Giovanni e quello di Palmi, facendo rientro nella città reggina dopo un contatto avuto con CORTESE Antonio alle ore 00:46:29.

I trasferimenti di PUNTORIERI Vincenzo si articolavano nel seguente modo. Nella serata del 25 agosto si spostava da Reggio Calabria a Palmi, dove agganciava quei ponti-radio dalle ore 22:23:57 alle ore 22:43:47; subito dopo si spostava a Villa San Giovanni dove agganciava i ponti-radio alle ore 23:13:19, permanendovi per circa un'ora, ovvero sino alle ore 00:16:29 del 26 agosto 2010. PUNTORIERI Vincenzo, dopo la sosta a Villa San Giovanni, ritornava a Palmi, in quanto il telefono cellulare alle ore 00:46:29 del 26 agosto 2006 agganciava nuovamente i ponti-radio installati in quel comune **e dopo il contatto con CORTESE Antonio, faceva sicuro rientro a Reggio Calabria, perché alle ore 01:39:41 successive, agganciava i ponti-radio installati a Reggio Calabria – Villaggio Argilla Sud.**

Come si è potuto constatare, PUNTORIERI Vincenzo per gli spostamenti effettuati tra Palmi – Villa San Giovanni – Palmi, ha impiegato per entrambi i tragitti circa 30 minuti, ovvero il tempo normalmente necessario per la percorrenza di tale tragitto.

Quindi, si può dedurre che, per fare rientro a Reggio Calabria, dopo il contatto delle ore 00:46:29 del 26 agosto 2010 con CORTESE Antonio, PUNTORIERI Vincenzo abbia impiegato lo stesso tempo dei primi spostamenti, quindi un rientro presumibile a Reggio Calabria che oscilla dalle ore 01:16 alle ore 01:30.

¹⁴ Traffico richiesto del giorno 26 agosto 2010 compreso tra le ore 01:00 a.m. e le ore 03:00 a.m. delle celle d'impegno e dei ponti radio-base che in Reggio Calabria irradiano Via Carlo Rosselli e le seguenti vie limitrofe "Via Parco Caserta, Via Friuli, Via Prolungamento Asshenz e Via Del Torrione".

La certezza del suo rientro in Reggio Calabria, in orario compatibile all'esecuzione dell'attentato, è documentata dalla prima cella agganciata dalle sue utenze in quel centro urbano alle ore 01:39:41. E' importante evidenziare che il contatto delle ore 01:39:41, è stato un SMS in entrata sull'utenza di PUNTORIERI Vincenzo giunto dall'utenza 3473104207¹⁵ e che solo alle ore 02:14:31, ovvero dopo circa 35' il predetto PUNTORIERI inviava verso la stessa utenza un SMS di risposta.

Quindi può dirsi provato che PUNTORIERI Vincenzo, nell'arco temporale coincidente a quello dell'attentato di via Rosselli, si trovasse a Reggio Calabria, dopo aver effettuato spostamenti fino a Palmi e Gioia Tauro. Dai tabulati, quindi, si può dedurre che, mentre Lo Giudice Antonino e Cortese Antonio (che si erano dati appuntamento) trascorrevano una parte di quella serata insieme, il Puntorieri era impegnato in qualche attività tra Palmi e Gioia Tauro, ma faceva rientro a Reggio Calabria in ora compatibile con l'attentato. In piena notte e, in particolare, dopo il contatto alle ore 00:46 proprio con Cortese Antonio, Puntorieri rientrava in città.

Gli esiti dell'attività tecnica di captazione telefonica.

Come già anticipato alcune conversazioni telefoniche presenti sui tabulati e registrate nel corso delle intercettazioni a carico di LO GIUDICE Antonino, nell'ambito del procedimento penale n. 2478/07 R.G.N.R. sono intercorse tra il Lo Giudice e Cortese Antonio.

Si tratta per la maggior parte di conversazioni che sono il segno della continuità del rapporto tra i due ed, in particolare, del completo asservimento del primo nei confronti del secondo e che dimostrano la veridicità di quanto affermato dal Lo Giudice nell'ultimo interrogatorio, circa l'incontro con il Cortese prima dell'attentato.

Tra le tante, assumono rilievo quelle registrate nel corso della serata del 25 agosto ed in piena notte (26 agosto), a ridosso con l'esplosione dell'ordigno in via Rosselli, la seconda.

La prima conversazione (cfr. allegato 11 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), registrata alle ore 22.30 del 25/08/2010, conferma che LO GIUDICE Antonino e CORTESE Antonio stavano per incontrarsi e, presumibilmente, avrebbero trascorso qualche ora insieme (v. trascr. Prog. 3800).

¹⁵ L'utenza nelle circostanze degli SMS si trovava alla Maddalena - Località Punta Villa.

Nel corso della seconda conversazione (cfr. allegato 12 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), registrata alle ore 01.21 del 26 agosto 2010 (circa mezzora prima dell'attentato), oltre ad evidenziarsi la presenza del LO GIUDICE nelle vie centrali di Reggio Calabria, *in linea* con le direttrici delle celle d'impegno di via Rosselli, emergeva un ulteriore elemento. LO GIUDICE Antonino, infatti, (per come ricostruito) si trovava in compagnia di altra persona che, tenendo conto del pregresso appuntamento concordato e della circostanza che, per come detto, i rispettivi telefoni dei due indagati agganciavano le stesse celle, può individuarsi in CORTESE Antonio. Ciò conferma quindi la versione dei fatti fornita nel corso dell'interrogatorio dell'11-3-2011 circa il dato che prima dell'attentato il Cortese rimaneva con il Lo Giudice (in attesa che giungesse Puntorieri).

Mentre attendeva la risposta dell'interlocutore, tra gli squilli, chiedeva all'uomo in sua compagnia se la persona che stavano vedendo transitare fosse un funzionario di Polizia in servizio fino a poco tempo fa presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria, ovvero il dott. PANVINO. Tale circostanza, oltre a fornire la prova che il LO GIUDICE si trovasse in giro per le vie del centro cittadino, testimonia anche come lo stesso fosse piuttosto guardingo, osservando attentamente tutto ciò che accadeva.

Progressivo n. 3813 del 26/08/2010 alle ore 01.21 - Telefonata in uscita dall'utenza monitorata 327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino sull'utenza 328-5332067 in uso a STILO Caterina, moglie di LO GIUDICE Antonino.

INIZIO TRASCRIZIONE

In attesa di risposta, in ambientale tra gli squilli, si sente Antonino LO GIUDICE dire: "incompr., ma questo non è PANVINO? Non è PANVINO questo? O sto sbagliando? ...si schiarisce la voce... Gli somiglia..."

FINE TRASCRIZIONE

- Valutazioni conclusive sull'attentato del 26-8-2010

In conclusione, in relazione alla partecipazione di Cortese Antonio, quale esecutore materiale all'attentato nei confronti del Procuratore Generale Di Landro vi sono le dichiarazioni di Lo Giudice Antonino, le risultanze dei tabulati telefonici relativi alla presenza nelle zone dell'attentato del Cortese, i contatti con il Lo Giudice la sera del fatto, l'incontro tra i due concordato telefonicamente.

A ciò deve aggiungersi che un riscontro di tipo logico può trarsi dalle modalità dell'attentato.

Ed. invero, dopo che il primo attentato, per il quale la responsabilità del Cortese risulta comprovata da un grave quadro indiziario, aveva riguardato la Procura

Generale l'obiettivo del secondo era *significativamente* il Procuratore generale di Reggio Calabria¹⁶). Ancora una volta a collocare l'ordigno erano stati due individui a bordo di uno scooter (con identiche modalità, quindi, di quello del 3.1.2010) ed era stato utilizzato un esplosivo con miccia corta. L'identica matrice dei due delitti rende, allora, evidente che siano stato il frutto dello stesso gruppo criminale.

Quanto alla condotta del Puntorieri, gli indizi a disposizione appaiono connotati da gravità. Ed, invero, intanto la chiamata in correità formulata dal Lo Giudice è in questo caso diretta (e non *de relato*) tanto che, soprattutto nel corso dell'ultimo interrogatorio, questi ne ha svelato pienamente i termini della partecipazione.

Ai dati già esaminati in relazione ai tabulati telefonici, alla sua presenza a Reggio Calabria e al contatto con il Cortese alle ore 00:46 deve aggiungersi, nel valutare il quadro indiziario a carico di Puntorieri, la probabilità che nell'attentato sia stato utilizzato un esplosivo del tipo emulsione normalmente utilizzato in campo civile per lavori di sbancamento, del tipo "Primex". Orbene, si apprende dalla lettura della c.n.r. più volte richiamata che nelle date del 20.7.2009 e del 21.4.210, proprio in Palmi sono stati rinvenuti due candelotti di esplosivo "Premex 3300 1 Ab". Analogo ritrovamento in Gioia Tauro il 12.5.2009 quando vennero sequestrati altri candelotti di esplosivo dello stesso tipo, prodotti dalla ditta Pravisani SPA. ed utilizzati nei lavori di sbancamento, come quelli in corso sul tratto della A3 Salerno Reggio Calabria. Sicchè può ragionevolmente ritenersi probabile che gli spostamenti del Puntorieri verso Palmi e Gioia Tauro trovassero spiegazione proprio nella necessità di approvvigionarsi dell'esplosivo. Non può, inoltre, non rilevarsi come le risultanze intercettive esaminate in relazione all'episodio del 3-1-2010 (riguardanti la promessa da parte del Cortese di non coinvolgerlo) confortino il quadro di gravità indiziaria per il Puntorieri anche per i fatti del 26-8-2010.

L'attività intimidatoria in pregiudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, e la collocazione del tubo lanciarazzi modello RBR M80 64MM. - Bazooka - in via Argine Calopinace Sx di Reggio Calabria il 05 ottobre 2010.

Alle ore 00.25 circa del 5 ottobre 2010, la Sala operativa della Questura di Reggio Calabria registrava, sulla convenzionale utenza di soccorso pubblico "113", una telefonata anonima proveniente da una voce di sesso maschile la

¹⁶ Scelta, verosimilmente, dettata dalla dura presa di posizione del Procuratore, anche in pubblico, dopo il primo attentato: v. relazione del 6-3-2010 in atti.

quale riferiva testualmente "*Ascoltatemi bene. Andate alle bretelle, all'uscita di San Giorgio, sulla sinistra trovate un bazooka per Pignatone*".

Gli operatori della Polizia di Stato della Sala operativa effettuavano immediatamente il blocco della chiamata, dal quale risultava che la cabina pubblica dalla quale era stata effettuata la telefonata corrispondeva all'utenza pubblica Telecom avente numero 0965-898905, ubicata in Reggio Calabria alla via Cardinale Portanova. Venivano contemporaneamente inviate due Volanti "113" appartenenti all'*Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico* della Questura di Reggio Calabria, delle quali una nei pressi della cabina pubblica dalla quale era partita la telefonata anonima, al fine di individuare la cabina, e l'altra nei pressi dello svincolo di S. Giorgio, sulle bretelle del Calopinace, al fine di accertare la veridicità di quanto sostenuto dall'anonimo interlocutore.

La volante giunta nei pressi dello svincolo di S. Giorgio, sulla via Argine destro Calopinace, adiacente al muro sul lato sinistro della strada, rinveniva un **TUBO LANCIARAZZI MODELLO RBR M80 64 MM.** privo di munizionamento. Lo stesso veniva messo in sicurezza e sequestrato.

La corretta localizzazione ed individuazione dell'impianto telefonico dal quale era originata la telefonata anonima, consentiva al personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di effettuare i primi sopralluoghi e rilievi tecnici sul posto. Riscontrata la presenza di impianti di video-sorveglianza nelle immediate adiacenze dei luoghi, sia ove era ubicato il telefono pubblico che ove era stato rinvenuto il *bazooka*, l'organo di PG procedente provvedeva ad acquisire le immagini utili per la prosecuzione delle investigazioni⁽¹⁷⁾.

L'esame e l'extrapolazione delle immagini registrate dai sistemi di video-sorveglianza cittadina.

Oltre ad acquisire le immagini registrate dai circuiti di video-sorveglianza cittadina, sia privati che pubblici, veniva autorizzata l'acquisizione del tabulato di traffico telefonico generato dalla cabina pubblica di via Cardinale Portanova, avente numero 0965.898905, dalla quale era partita la telefonata anonima ed intimidatoria.

Emergeva che l'anonimo interlocutore responsabile del rinvenimento del bazooka diretto al dott. *Pignatone*, nell'effettuare la telefonata dalla cabina pubblica diretta sul convenzionale "113", aveva utilizzato una scheda prepagata

¹⁷ Il personale del Gabinetto di Polizia Scientifica, all'esito dell'ispezione locale, riferiva, invece, di dover effettuare rilievi tecnici da considerare irripetibili, sia sulla cabina pubblica che sul lanciarazzi rinvenuto. L'espletamento degli accertamenti veniva sospeso per l'espressa riserva da parte dell'indagato Cortese Antonio di incidente probatorio.

Telecom da 5 euro (cfr. **allegato 13** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).

I successivi accertamenti eseguiti sulla **scheda telefonica prepagata n. 01804020302**, consentivano, poi, di determinarne la provenienza e di monitorarne l'eventuale nuovo traffico generato, giusta decreto di acquisizione dei dati di traffico telefonico emesso in data 13/10/2010.

Sebbene la scheda non sia stata successivamente utilizzata, gli accertamenti sulla provenienza della scheda prepagata Telecom (cfr. **allegato 15** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma) hanno consentito di verificare che la stessa apparteneva ad un pacchetto in carico alla Federazione Italiana Tabaccai con sede in Roma - via Leopoldo Serra. La F.I.T. forniva, a sua volta, i dati di vendita del pacchetto, indicando come destinatario finale un grossista di Milano, la G & G S.r.l. di via Federico Tesio, responsabile della distribuzione finale delle schede a vari rivenditori di Milano e suo hinterland. I titolari della G & G S.r.l. di Milano riferivano che il pacchetto era stato distribuito a vari rivenditori di Milano dopo il 22/06/2010, data di acquisto del pacchetto dalla Federazione Tabaccai di Roma.

Attraverso i circuiti di video-sorveglianza privata, venivano estrapolate le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate presso l'esercizio commerciale denominato "**7camicie**" di via Cardinale Portanova, angolo via Prolungamento Aschenez, posto di fronte alla cabina pubblica dalla quale era partita la telefonata anonima sull'utenza di soccorso pubblico "113" (cfr. **allegato 16** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma). Venivano, inoltre, acquisite ed estrapolate alcune immagini dalle telecamere di video-sorveglianza dell'esercizio commerciale denominato "**Il Pozzo dei desideri**" di viale Pio XI, non lontano dal luogo di rinvenimento del *bazooka*, unico circuito "privato" nei pressi del luogo ove l'arma era stata collocata. L'accertamento non forniva, tuttavia, elementi utili al prosieguo delle indagini.

Successivamente, si procedeva a visionare tutte le riprese effettuate nel corso della serata del 04/10/2010 e nelle ore immediatamente precedenti e successive all'evento delittuoso del 05/10/2010, dalle telecamere di video-sorveglianza cittadina, remotizzate presso il locale Centro Operativo Telecomunicazioni e gestito dal Polo Informatico dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Reggio Calabria (cfr. **allegato 17** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile

presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).

La concatenazione delle immagini visionate e successivamente estrapolate su supporto informatico, consentiva di ricostruire l'ipotetico percorso effettuato dall'ignoto autore del gravissimo atto intimidatorio.

L'analisi delle riprese e dei fotogrammi dei sistemi di video-sorveglianza estrapolati consentivano, infatti, di stabilire che l'anonimo interlocutore era giunto nei pressi della cabina telefonica a bordo di una **utilitaria di colore bianco di fabbricazione giapponese o sud-coreana**, presumibilmente una **CHEVROLET Matiz o modello simile**. Lo stesso si era, poi, allontanato, percorrendo alcune vie cittadine con direzione monte-mare fino a giungere in zona Argine sx Calopinace, sempre ripreso dai sistemi di video-sorveglianza cittadina.

Ciò posto, in data 15 Ottobre 2010, la Squadra Mobile di Reggio Calabria dava immediata esecuzione al decreto di perquisizione nel proc. 5335/10-mod.21 R.G.N.R. emesso dal PM in data 14/10/2010. Nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, eseguite, tra l'altro, presso la residenza anagrafica dell'indagato **CORTESE Antonio**, sita in Reggio Calabria, Rione Ceci I trav. n. 69, nonché presso l'abitazione dei genitori sita al Rione Marconi I trav. n. 4, all'esterno dell'abitazione di Rione Ceci I trav. n. 69, veniva notata una **Chevrolet Matiz** di colore bianco (cfr. **allegato 18** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), regolarmente parcheggiata proprio dinanzi all'ingresso dell'abitazione familiare di CORTESE Antonio. I successivi accertamenti, espletati all'esito dell'accesso all'interno dell'abitazione, ove, al momento, era presente solo la moglie di CORTESE Antonio, identificata per CUTRUPI Francesca¹⁸, consentivano di appurare che l'autovettura Chevrolet sopra indicata, di colore bianco, targata **DM 748 TZ**, era effettivamente intestata e nella disponibilità del CORTESE Antonio (cfr. **allegato 19** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).

Le ricerche di CORTESE Antonio, irreperibile nel corso delle attività di perquisizione e sequestro a suo carico, potevano contare anche su alcune attività di intercettazione telefonica che la V sezione della Squadra Mobile di Reggio Calabria aveva da tempo in atto nell'ambito del procedimento penale n. _____ 2478/07 R.G.N.R. DDA.

¹⁸ nata a Reggio Calabria il 23/01/1963.

incardinato dalla D.D.A. di Reggio Calabria e relativo alla consorceria di 'ndrangheta *LO GIUDICE*. L'attività della Procura reggina culminava con l'arresto di CORTESE Antonio, alle ore 8.15 del 20/10/2010, avvenuto al confine italo-sloveno, mentre questi tentava di far rientro in Italia, proveniente dalla Romania, destinatario di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso in data 14/10/2010 dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria, in quanto appartenente alla associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare alla cosca *LO GIUDICE*.

- **L'analisi ed elaborazione dei dati di traffico telefonico generati dalle utenze telefoniche mobili di interesse - Cortese Antonio e Puntorieri Vincenzo- e transitati sulle celle e ponti radio di copertura dell'area teatro degli eventi e/o di significato investigativo.**

All'atto dell'arresto del Cortese al confine italo-sloveno, venivano rinvenute nella disponibilità dello stesso una pluralità di utenze telefoniche mobili, sottoposte a conseguente vincolo cautelare reale a fini probatori. Conseguentemente, si procedeva all'acquisizione dei dati di traffico telefonico generato dalle stesse¹⁹.

Telefoni e schede trovate in possesso di CORTESE Antonio, in occasione del suo arresto:

- IMEI nr. **354188036230402** (SIM abbinata 329 7315128 – sottoposta ad intercettazione – traffico già richiesto – intestata a SIRBILADZE Nino, nato in Georgia il 29.05.1984, con indirizzo attestato in Via Sbarre Sup. snc – Reggio Calabria);
- IMEI nr. **355368010647172** (SIM abbinata 0040 761193778 sottoposta ad intercettazione - traffico già richiesto);
- IMEI nr. **356918033620231** (SIM abbinata 327 8214832);
- IMEI nr. **359298012468234** Internet Key (SIM abbinata 346 6074714);
- Utenza **3278214832** WIND attiva dal 20.05.2010, intestata a YU Ruting, nato in Cina Repubblica Popolare il 02.01.1969, con indirizzo attestato in Catania via Giordano Bruno 72;
- Utenza **3455916937** VODAFONE attiva dal 27.10.2008; intestata a CORTESE Antonio, nato a Bova (RC) l'11.04.1962, residente in Rione Ceci Traversa I nr. 69 – Reggio Calabria;

¹⁹ Tabulati richiesti nell'ambito del procedimento penale n. 2478/07 RGNR DDA RC per il periodo dal 01.01.2010 alla data di emissione del decreto.

- Utenza **3294430686** WIND attiva dal 01.12.2009; intestata a CORTESE Antonio, nato a Bova (RC) l'11.04.1962, residente in Rione Ceci Traversa I nr. 69 - Reggio Calabria
- Utenza **3466074714** VODAFONE disattiva dal 23.01.2008 al 26.02.2010; intestata a DE STEFANO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 19.04.1956, ivi residente in via Del Gelsomino 8 - Reggio Calabria;

Telefoni e schede trovate all'interno delle valige di CORTESE Antonio, spedite al fratello Sesto Paolo:

- Utenza **3319342663** TIM attiva dal 25.03.2010; intestata a GENOVESE Dario Maria Antonello, nato a Messina il 09.04.1970, residente in Via Piave 12 - Reggio Calabria;

Telefoni e schede in uso a CORTESE Antonio e già sottoposte ad intercettazione:

- Utenza **3884409745** WIND attiva dal 06.12.2009; intestata a CORTESE Antonio, nato a Bova (RC) l'11.04.1962, residente in Rione Ceci Traversa I nr. 69 - Reggio Calabria.

Veniva richiesta anche l'acquisizione dei tabulati di traffico telefonico, per il medesimo periodo temporale, di alcune utenze emerse nel corso delle operazioni di captazione sopraindicate ed in uso a PUNTORIERI Vincenzo, indicato dal collaboratore di giustizia LO GIUDICE Antonino come il complice di CORTESE Antonio nell'esecuzione degli altri attentati oggetto della richiesta cautelare del PM.

Telefoni e schede in uso a PUNTORIERI Vincenzo emerse nel corso delle intercettazioni telefoniche delle utenze utilizzate da CORTESE Antonio autorizzate nell'ambito del P.P. 2478/07:

- Utenza **3454926987** VODAFONE attiva dal 28.11.2009; intestata a DOMNICA Ben, nato Romania il 09.11.1978, con indirizzo attestato in via Nazionale 25 - Villa San Giovanni;
- Utenza **3933730667** H3G attiva dal 27.01.2009, intestata a PUNTORIERI Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 31.07.1982, ivi residente in via Boschiello 16/N.

Ebbene, l'analisi dei tabulati delle utenze in uso al Cortese consentiva di accertare, per quanto riguarda i suoi spostamenti sul territorio nazionale nei giorni precedenti e successivi ai fatti-reato del 5 Ottobre 2010, che lo stesso, dal 30 Settembre al 4 Ottobre 2010, non si trovava in Reggio Calabria, ma

agganciava, in orari compatibili con un trasferimento via aerea, i ponti radio di Reggio Calabria, prima, e Milano Malpensa poi; per tornare in territorio reggino proprio la sera del 4 Ottobre c.a., in orario, come si vedrà, compatibile con la successiva azione delittuosa.

Sulla scorta di tali evidenze investigative e con riferimento agli orari di transito nelle celle d'impegno interessate, veniva richiesto alla Compagnia di bandiera CAI-ALITALIA, la lista dei passeggeri registrati su alcuni voli di linea del 30 Settembre e del 4 Ottobre 2010.

- **L'acquisizione delle liste di volo della compagnia aerea CAI-ALITALIA: la valutazione congiunta agli esiti delle attività di captazione telefonica.**

Dall'esame delle liste volo acquisite e relative al giorno 30 Settembre 2010, emergeva che **sul volo AZ 1024 da Roma Fiumicino a Milano Malpensa (delle ore 09.10), erano imbarcati, provenienti da Reggio Calabria con il volo AZ 1154 (delle ore 06.50) ed in transito su Milano con direzione Marrakech (Marocco-cod. aeroporto RAK), con volo della Royal Air Maroc AT 0671 (delle ore 12.20), sia CORTESE Antonio che LO GIUDICE Antonino (cfr. allegato 20 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).**

La circostanza documentale riceveva conferma dalle conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento penale n. 2478/07 RGNR della Procura reggina, a carico di LO GIUDICE Antonino. **Nella telefonata n. 4696 del 27/09/2010, ore 15:42 (cfr. allegato 21 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma) era lo stesso LO GIUDICE a confermare al CORTESE l'acquisto dei biglietti per il Marocco:**

Progressivo n. 4696 del 27/09/2010 alle ore 15.42 - Telefonata in entrata sull'utenza monitorata 327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino dall'utenza 366-1638238 in uso a CORTESE Antonio. INTERLOCUTORI: C:Antonio CORTESE; L: Antonino LO GIUDICE.

L: Pronto.---// C: E mi hai chiamato?---// L: Sì... senti una cosa... allora io ho prenotato...---// C: Eh...---
//L:... Per venerdì...// C: Eh...---// L: Però... però dobbiamo fare scalo a Casablanca e poi... Marakesh...---// C: Uhm... e dimmi una cosa eh... a che ora ci dobbiamo vedere?---//
L: Eh... quando?---// C: Tu dove sei ora?---// L: Io sono da mio cognato, che sono passato qua a prendere un po' di frutta...---// C: Eh... che fai... poi passi qua da me?---// L: No... vieni tu per qua Totò... ti aspetto qua dai...---// C: Allora... uh, no, vuoi che vengo ora? L: E vieni ora dai... non mi muovo da qua dai... sbrigati...---// C: Va bè, ciao...---// L: Ciao.---//

Il giorno 4 ottobre 2010, poi, CORTESE Antonio e LO GIUDICE Antonino facevano rientro a Reggio Calabria, ancora una volta insieme, a bordo del volo di linea AZ 1195 (delle ore 21.25) provenienti da Milano Linate.

I contributi dichiarativi a tenore collaborativo resi da Lo Giudice Antonino e Villani Consolato sullo specifico punto.

Così esaminati i dati investigativi diversi dalle dichiarazioni dei collaboratori, occorre, a questo punto, analizzare ciò che sull'episodio del 5 Ottobre 2010 ha dichiarato LO GIUDICE Antonino, sia per la parte *operativa* che per le fasi antecedenti e successive.

Il Lo Giudice, in primo luogo, ha riferito di un viaggio effettuato in Marocco insieme a CORTESE Antonio dal 30 Settembre al 4 Ottobre 2010, con rientro a Reggio Calabria proprio nelle ore immediatamente precedenti al fatto per cui si procede. Si tratta di affermazione riscontrata dall'esame dei tabulati, dall'analisi delle liste passeggeri e dalla conversazione intercettata riportata nel paragrafo precedente.

Al riguardo appare opportuno esaminare sin d'ora la versione sui propri movimenti tra il 4 e 5 ottobre offerta dal Cortese il 23-10-2010 dinanzi al GIP presso il Tribunale di Trieste in occasione dell'esecuzione del suo fermo. L'indagato, invero, ha confermato di aver effettuato un viaggio unitamente al Lo Giudice in Marocco partendo di giovedì (e, quindi, appunto il 30.9.2010) e **tornando di "lunedì-martedì" ripartendo il giorno successivo, da solo per la Romania** (in treno fino a Venezia, dove incontrava il fratello con cui il 7-10-2010 si recava in Romania).

Il CORTESE, nell'occasione, ha cercato in modo evidente di fornire una versione di comodo, intendendo far credere di essere giunto a Venezia la mattina del 5.10.2010.

In realtà, la circostanza che egli abbia fatto ritorno nella tarda serata del 4-10-2010 dal Marocco (sul volo proveniente da Milano e diretto a Reggio Calabria) rende impossibile che egli quella notte abbia poi preso un treno per giungere a Venezia la mattina successiva. D'altra parte, è stato sempre il Cortese ad affermare che tornato dal Marocco ha trascorso la notte presso la sua abitazione a Reggio Calabria. Sicchè, tenendo conto dell'inserimento del suo nominativo nella lista passeggeri del volo Milano- Reggio Calabria del 4-10-2010, la partenza per Venezia è chiaramente avvenuta la sera successiva del 5.10.2010.

Lo Giudice Antonino, quindi, dopo aver riferito del viaggio per il Marocco, ha affermato (v. verbali del 21-10-2010 e dell'11-3-2011) **di aver consegnato al Cortese un bazooka carico**, da utilizzare contro il Centro direzionale (sede degli Uffici della Procura della Repubblica) a scopo dimostrativo, senza provocare danni a persone. Il Lo Giudice ha affermato che l'arma sarebbe stata collocata nel luogo in cui è stata rinvenuta sette – otto giorni prima del rinvenimento stesso e che egli l'aveva consegnata al Cortese prima della partenza per il Marocco. Ha chiarito, al riguardo, nell'interrogatorio dell'11-3-2011, che egli prelevò il bazooka e lo portò carico nascondendolo sotto il ponte della libertà (dove rimase 2-3- giorni). Lo consegnò a Cortese portandoglielo con la macchina presso il magazzino di questi, il giorno del posizionamento. Ciò accadeva verosimilmente (effettuando una ricostruzione a ritroso) il 27-9-2010.

Secondo il Lo Giudice, prima della partenza per il Marocco (avvenuta il 30 settembre) il Cortese aveva confessato che gli era partito un colpo accidentalmente (cosa a cui il dichiarante affermava di non aver dato credito). Per questo motivo gli intimava di spostare l'arma o farla ritrovare. **Sicchè già prima di partire per il Marocco il Lo Giudice sapeva che l'arma era scarica.**

Il collaboratore, poi, ha dichiarato (nell'interrogatorio del 21-10-2010) di aver accompagnato egli stesso il Cortese presso una cabina telefonica (ubicata al mercato coperto, vicino alla macelleria) per la telefonata al 113, già prima della loro partenza per il Marocco. In quella occasione egli era rimasto in macchina ad attendere il Cortese, sicchè non poteva dirsi certo che poi la telefonata fosse partita realmente. **Sicuramente, comunque, la telefonata era stata fatta la sera del 4-10-2010 al ritorno dal Marocco.**

Risentito specificamente su alcuni aspetti della vicenda il 17-2-2011 e l'11-3-2011 il Lo Giudice ha fornito indicazioni sulla provenienza del bazooka, dichiarando di averlo acquistato nel febbraio-marzo 2009 da tale Pricoco Antonino che lo consegnò presso la villa del fratello Luciano. L'acquisto era necessario in quanto sospettavano un "astio" nei loro confronti da parte di Pasquale Condello per omicidi compiuti nella guerra di mafia. Il prezzo dell'arma era stata pari a circa 2.500/3000 euro ed era stata custodita fino al momento del suo utilizzo da tale Laganà, già in passato custode di armi per conto dei Lo Giudice.

In conclusione, le evidenze di indagine consentono di operare una ricostruzione dell'evento, il più possibile vicina al suo reale ed effettivo svolgimento.

Gli elementi di riscontro oggettivo esterno di natura individualizzante.

Un primo dato di assoluto rilievo investigativo deriva dalle concordi dichiarazioni di VILLANI Consolato e LO GIUDICE Antonino, i quali nel corso dei rispettivi interrogatori resi il 21/10/2010, hanno **confermato la disponibilità, da parte di CORTESE Antonio e della moglie CUTRUPI Francesca, dell'autovettura Chevrolet Matiz bianca, oggetto di sequestro.**

Ciò posto, è **dimostrato che l'indagato CORTESE Antonio si trovava a Reggio Calabria dalle ore 23:00 circa del 4 Ottobre 2010**, ovvero in orario del tutto compatibile con la ricostruzione investigativa in base alla individuazione della Chevrolet Matiz di colore bianco in ben nove punti della città, a partire dalle ore 00.20 del 5 Ottobre 2010.

Infatti, nella ricostruzione degli eventi operata dalla polizia giudiziaria, ancor prima delle dichiarazioni auto-accusatorie di LO GIUDICE Antonio (che ha, comunque, affermato che il bazooka era stato collocato nel luogo di ritrovamento 7-8- giorni prima) , si era ipotizzato che l'ignoto conducente della Chevrolet Matiz di colore bianco si fosse prima portato nei pressi del Cedir, venendo ripreso dalle telecamere installate sulle bretelle del Calopinace, alle ore 00.20, all'atto di immettersi sulla via Argine Calopinace Sx, direzione maremonte, proveniente dalla via Boschicello, uscita S. Giorgio (luogo di rinvenimento del *bazooka*). L'autovettura bianca veniva, poi, ripresa all'uscita di via Cardinale Portanova - via Petrarra (nei pressi degli Ospedali Riuniti) alle ore 00.22, nei pressi del Consiglio Regionale della Calabria di via Cardinale Portanova alle ore 00.23 e quindi inquadrata, mentre si fermava nelle immediate vicinanze della cabina pubblica, dalle telecamere del negozio "7Camice" (che si trova a pochi metri dal Consiglio Regionale) alle ore 00.24.

Alle ore 00.25, quindi, giungeva sull'utenza di soccorso pubblico "113" la telefonata anonima di intimidazione, dopodichè la Chevrolet Matiz riprendeva il proprio itinerario, sempre video-sorvegliata dalle telecamere del negozio "7Camice", transitando alle ore 00.26 nei pressi di Piazza del Popolo, alle ore 00.28 sul lungomare Falcomatà ed in piazza Indipendenza, alle ore 00.30 da piazza Stazione ed alle ore 00.30 stesse dall'imbocco di via Argine Calopinace Sx, lato mare, svoltando in direzione Stadio.

Quanto all'utilizzo della scheda prepagata Telecom sulla cabina pubblica di via Cardinale Portanova per la telefonata al 113, è legittimo ipotizzare che, provenendo da Milano, dove il CORTESE transitava di ritorno dal Marocco, la scheda possa essere stata acquistata in quel centro (dove risulta essere stata smistata) proprio allo scopo di effettuare quell'unica chiamata (al "113"), registrata. Al riguardo deve evidenziarsi che CORTESE Antonio e LO GIUDICE Antonino sono rientrati dal Marocco all'aeroporto

di Milano Malpensa, mentre per rientrare a Reggio Calabria con il volo di linea AZ 1195 delle ore 21.25, si sono trasferiti all'aeroporto di Milano Linate, permanendo per oltre mezza giornata nel centro del capoluogo lombardo (come emerge dall'analisi dei tabulati telefonici ed in particolare delle celle BTS che i rispettivi apparati mobili hanno impegnato nel periodo di tempo considerato).

- **Gli esiti delle attività di captazione telefonica quali ulteriori elementi di riscontro oggettivo esterno di natura individualizzante: la conversazione telefonica del 06 ottobre 2010 delle ore 10:35.**

Costituiscono, inoltre, riscontro alle dichiarazioni di LO GIUDICE Antonino le risultanze delle intercettazioni telefoniche effettuate tra questi e CORTESE Antonio, nell'ambito del procedimento penale n. 2478/2007-mod. 21 RGNR della D.D.A. di Reggio Calabria.

Alle ore 10.35 del 6 Ottobre 2010, infatti, sull'utenza in uso a LO GIUDICE Antonino veniva registrata la conversazione n. 4910 del 06/10/2010, ore 10:35 (cfr. allegato 22 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), intercorsa tra questi e CORTESE Antonio:

Progressivo n. 4910 del 06/10/2010 alle ore 10.35 - Telefonata in uscita dall'utenza monitorata 327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino sull'utenza 366-1638238 in uso a CORTESE Antonio.

INTERLOCUTORI:

C: CORTESE Antonio:

L: LO GIUDICE Antonino.

C: Sì...--//L: Pronto!--//C: Eh?--//L: Ma...senti una cosa...ma lo sai che sei una merda tu...--//C: Perché?--//

L: Ah? Sei un "cosu lordu"...un bastardo di merda sei...appena ti prendo...ti prendo e ti spacco tutto Totò!//C:(annuisce)--//L: Hai capito?--//C: Va bò.--//L: "fumeraru"...lo sai che sei "nu fumeri"...non vali niente.--//C: Perché?--//L: "Si nu fumeri"--//C: Va bene.--//L: "Capiscisti ca si nu fumeri"--//C: Ok.--//L: Eh...ciao...--//C: Ciao.--/

Sulla scorta di quanto registrato e delle dichiarazioni rese, secondo il PM il LO GIUDICE era in stato di ira per la "scoperta" della reale dinamica dei fatti, manifestando il suo forte disappunto per la mancata realizzazione di quanto ordinato: sparare un colpo di *bazooka* contro gli uffici della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ubicati nel centro direzionale.

Si tratta di ricostruzione che, sebbene verosimile, è smentita con decisione dallo stesso Lo Giudice, che l'11-3-2011 ha definitivamente chiarito che ben sapeva già il 30-9-2010, prima di partire per il Marocco del colpo partito accidentalmente ed aveva in quella occasione ordinato al Cortese di far ritrovare

l'arma (addirittura accompagnandolo per effettuare la telefonata). Con la conseguenza che nessuna sorpresa gli derivò dal ritrovamento dell'arma. Sentito specificamente sul significato della conversazione, l'11-3-2011 il Lo Giudice ha affermato di non ricordare il motivo per cui il 6-10-2010 fosse così adirato con il Cortese, chiamandolo "fumeri" (buono a nulla). Emerge in modo evidente la reticenza sul punto da parte del collaboratore che, pur mostrando un manifesto disappunto nei confronti del Cortese, ha inteso far credere di non ricordarne i motivi che, comunque, ha escluso (in modo, in realtà poco convincente) che potessero essere ricondotti al ritrovamento del bazooka.

- **L'esplosione "fortuita" del bazooka.**

Quanto all'esplosione "fortuita" del bazooka, dalle investigazioni espletate dal personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria e dello Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma, è emerso che, nella notte tra il 27 e 28 Settembre 2010, (giorni in cui, presumibilmente, sulla base di quanto riferito da LO GIUDICE Antonino e di quanto accertato attraverso le investigazioni, l'arma sarebbe stata consegnata al Cortese), veniva avvertita una forte deflagrazione.

LO GIUDICE Antonino ha affermato, infatti, di aver consegnato il tubo lanciarazzi a CORTESE Antonio due-tre giorni prima di partire per il Marocco, affinché sparasse contro il Centro Direzionale che ospita, tra gli altri, gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Aveva inoltre riferito di una presunta telefonata anonima al "113", effettuata proprio in quegli stessi giorni, sulla quale, per sua stessa ammissione, con ogni probabilità CORTESE Antonio gli avrebbe mentito.

A seguito di accertamenti presso il locale Centro Operativo Telecomunicazioni (cfr. allegato 23 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), infatti, **non risultano segnalazioni anonime precedenti a quella del 5 Ottobre 2010** (cfr. relazione di servizio del 19/10/2010 U.P.G.S.P.- segnalazioni anonime dal 17/09 al 05/10).

Sulla circostanza dell'esplosione accidentale, poi, occorre evidenziare che esistono, agli atti della Questura di Reggio Calabria, due relazioni di servizio redatte da personale dipendente, le quali testimoniano, entrambe, la circostanza di una forte deflagrazione udita nel corso della notte tra il 27 ed il 28 Settembre 2010, alle ore 04.00 circa.

Il V.Q.A. dott. LUCISANO, Dirigente l'Ufficio Misure di Prevenzione presso la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria,

attestava di essere stato svegliato nel cuore della notte, alle ore 04.00 circa, da due boati uditi in rapida successione e prodotti verosimilmente da deflagrazioni. Il funzionario risiede in via Pio XI di Reggio Calabria, diramazione Gulli (cfr. allegato 24 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).

Il Comm. C. dott. PALERMO, Vice Dirigente l'U.P.G.S.P. della Questura di Reggio Calabria, certificava di essere stato svegliato da un forte boato simile all'esplosione di un ordigno, udito dall'interno della propria abitazione sita in via P. Andiloro n. 5, traversa di via Spirito Santo (cfr. allegato 25 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).

In merito a tale evento, secondo la ricostruzione offerta dal PM, attraverso l'analisi ed elaborazione dei dati di traffico telefonico inerenti alle posizioni degli indagati CORTESE e PUNTORIERI, sarebbe possibile fornire una compiuta ricostruzione degli accadimenti.

Nell'ambito del procedimento penale n. 2478/07 RGNR DDA, **venivano, infatti, registrate alcune comunicazioni telefoniche sull'utenza in uso al capo cosca ed attuale collaboratore di giustizia LO GIUDICE Antonino, di sicura rilevanza investigativa.**

In particolare, l'ascolto delle conversazioni suddette, supportato dall'analisi del traffico telefonico degli apparati mobili in uso agli indagati, consentirebbe di ipotizzare che CORTESE Antonio e PUNTORIERI Vincenzo abbiano trascorso insieme la sera e la notte tra il 27 ed il 28 Settembre 2010, almeno fino alle ore 04.50 circa, ovvero dopo l'esplosione "accidentale" del *bazooka*.

Nella sequenza di conversazioni intercettate (cfr. allegati 26, 27, 28, 29 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), registrate sull'utenza in uso a LO GIUDICE Antonino, vanno annotate alcune comunicazioni in ambientale (in attesa della risposta del LO GIUDICE) tra il chiamante CORTESE Antonio e l'anonimo accompagnatore che si trovava al suo fianco in macchina:

Progressivo n. 4699 del 27/09/2010 alle ore 21.53 – Telefonata in entrata sull'utenza monitorata 327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino dall'utenza 366-1638238 in uso a CORTESE Antonio.

In attesa di risposta, tra gli squilli in ambientale, si sente CORTESE Antonio dire: "*L'hai aperto tu? ...Ah?*". Uomo che sta accanto a CORTESE Antonio risponde con un verso: "*Uh?*". CORTESE Antonio: "*O hai già...incomprensibile...vai e mangi?*". UOMO: "*va hò un quarto d'ora, 20 minuti ancora lo perdo...*". CORTESE Antonio: "*...Ah e allura...incomprensibile...*" UOMO: "*Uh?*".

Progressivo n. 4700 del 27/09/2010 alle ore 22.02 – Telefonata in entrata sull'utenza monitorata 327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino dall'utenza 366-1638238 in uso a CORTESE Antonio.

In attesa di risposta, tra gli squilli in ambientale, si sente CORTESE Antonio: *"inizialmente incomprensibile poiché voce coperta dallo squillo...Abbassa..."*. Uomo che sta accanto a CORTESE Antonio chiede: *"Abbasso?"*. CORTESE Antonio dice: *"Abbassa si...aissi u iessiri dani(espressione dialettale significante dovrebbe essere là)...incomprensibile...là dentro il bagno ce n'erano due...E i tandu pigliamu a via Marina e mi cambiù"....---//*

Progressivo n. 4701 del 27/09/2010 alle ore 22.03 – Telefonata in entrata sull'utenza monitorata 327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino dall'utenza 366-1638238 in uso a CORTESE Antonio.

In attesa di risposta, tra gli squilli in ambientale, si sente CORTESE Antonio dire: *"Aundi a ferrari?"*. ...*incomprensibile...* CORTESE Antonio chiede: *"Mi devi spiegare come cazzo fai..."*. UOMO chiede: *"Perché?"*. CORTESE risponde: *"Così lo faccio pure io"*. Il tentativo di chiamata si conclude con la segreteria automatica.---//

Progressivo n. 4702 del 27/09/2010 alle ore 22.07 – Telefonata in entrata sull'utenza monitorata 327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino dall'utenza 366-1638238 in uso a CORTESE Antonio.

In attesa di risposta, tra gli squilli in ambientale, si sente CORTESE Antonio dire: *"vattene da qua...ma passiamo col ba...siamo in regola? ...Ah?"*. Uomo che sta accanto a CORTESE Antonio risponde: *"no"*. CORTESE Antonio chiede: *"che non hai?"*

Ebbene, secondo la PG precedente da una prima comparazione delle voci registrate, da approfondire eventualmente tramite apposita consulenza fonico-comparativa, l'anonimo individuo al quale si rivolge CORTESE Antonio sarebbe PUNTORIERI Vincenzo. La deduzione, invero, non è, allo stato, supportata da dati precisi ma da una mera comparazione vocale in relazione a una conversazione captata *accidentalmente* in modalità ambientale (c.d. a cornetta aperta) e durata pochi secondi. Sotto questo profilo è decisivo rilevare che la PG precedente, che pure ha ascoltato più volte il Puntorieri nel corso di intercettazioni che colpivano il Cortese e lo stesso Puntorieri, non si sia espressa al riguardo in termini di certezza. Mentre, può ritenersi verosimile che nel corso delle conversazioni captate a cornetta aperta i due interlocutori stiano maneggiando proprio l'arma (v. prog. 4702).

Deve evidenziarsi come i tentativi del Cortese di contattare il Lo Giudice siano andati a buon fine solo alle 22.40. A tal proposito, alle successive ore 22.40 e 22.44 del 27 Settembre 2010, venivano registrate due conversazioni telefoniche (cfr. allegati 30 e 31 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma) tra CORTESE Antonio e LO GIUDICE Antonino, preludio ad un nuovo incontro tra i due.

Progressivo n. 4704 del 27/09/2010 alle ore 22.40 – Telefonata in uscita dall'utenza monitorata 327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino sull'utenza 366-1638238 in uso a CORTESE Antonio.

INTERLOCUTORI:

C: CORTESE Antonio;

L: LO GIUDICE Antonino.

C: *Oh...finalmente ti sei degnato di prendere il telefono!--* L: *Eh...Totò...eh...ero impegnato...--* C: *Eh...--* L: *Mi stavo facendo una scopata...dimmi?--* C: *Eh. e dove sei?--* L: *Eh...lo sai dove sono? Vicino al banco...vuoi venire?--* C: *Eh...eh...eh...ora non posso venire...aspettami dieci minuti...--* L: *Eh--* C: *...incomprensibile...--* L: *Vuoi venire a casa?--* C: *Va bò...ah?--* L: *Vuoi venire a casa?--* C: *Nino...no...penso meglio al banco...--* L: *E...dai forza dai...--* C: *Perché devo prendere i limoni al banco--* L: *Oh...dai...Totò i limoni glieli ho dati tutti a Peppe oggi...per venderli là...--* C: *Ah...va bene...--*

Progressivo n. 4705 del 27/09/2010 alle ore 22.44 – Telefonata in uscita dall'utenza monitorata 327-6767062 in uso a LO GIUDICE Antonino sull'utenza 366-1638238 in uso a CORTESE Antonio.

C: *Dimmi...--* L: *Qua sono. andiamo, sotto casa vedi, da me...dai...ti aspetto qua...--* C: *Ah, da te?--* L: *Eh...--* C: *Sto arrivando, ciao...--* L: *Muoviti, ciao...--*

Le telefonate confermano, quindi, l'incontro tra Cortese e Lo Giudice la notte tra il 27 e il 28.9.2010.

In relazione al fatto che la sera in cui veniva udita la forte deflagrazione (tra il 27 e il 28-9-2010) riconducibile all'esplosione del bazooka da parte del Cortese, questi fosse in compagnia del Puntorieri, assume rilievo, nella prospettiva accusatoria, l'analisi ed elaborazione del traffico telefonico delle utenze mobili in uso a CORTESE Antonio e PUNTORIERI Vincenzo.

Emerge, in particolare, che le utenze in uso ai predetti, hanno agganciato celle installate nel comune di Reggio Calabria sino alle ore 05:00 circa.

In particolare, i contatti che sono stati registrati dalle loro utenze cellulari che dimostrano il loro spostamento, sono riferibili a due contatti tra gli stessi e registrati rispettivamente alle ore 02:46 e alle ore 04:55 circa.

Sul punto a pag. 81 e ss. della cnr del 6-12-2010 si apprende che:

- con i contatti telefonici sopra indicati, CORTESE Antonio e LO GIUDICE Antonino, si sono accordati per incontrarsi;
- nella stessa area geografica in cui si trovava CORTESE Antonio, veniva registrato anche il telefono cellulare 3933730667 in uso a PUNTORIERI Vincenzo;
- ciò, tuttavia, non può condurre alla automatica deduzione che i due in quell'arco temporale si trovassero insieme (né in tal senso può univocamente deporre il fatto che tra le utenze in uso agli stessi non si registra nessun contatto);
- il primo contatto tra i due con le utenze analizzate, si registrava alle ore 02:46 del giorno successivo: mentre l'utenza di PUNTORIERI Vincenzo veniva registrata nuovamente nella zona ove vi è ubicata l'abitazione di CORTESE Antonio, l'utenza di quest'ultimo veniva registrata dalla cella d'impegno ubicata in via S. Francesco Da Paola;

- dopo il predetto contatto, le rispettive utenze in uso a CORTESE Antonio e PUNTORIERI Vincenzo, non registravano più alcun contatto sino alle ore 04:55. Questo ultimo contatto è stato registrato sempre tra le utenze in uso ai stessi;
- a differenza delle celle registrate nel contatto delle ore 02:46, in questa occasione le celle agganciate dai rispettivi telefoni cellulari si invertivano: difatti, **il telefono cellulare di CORTESE Antonio alle 04:55, agganciava il ponte-radio installato in Via Sant'Anna II Tronco Trav. Falcone, ubicato nei pressi del C.E.D.I.R. ubicato di fronte rispetto alla zona di via Boschicello angolo raccordo "bretelle" torrente Calopinace, tratto direzione mare-monte, luogo in cui è stato ritrovato il bazooka mod. RBR M80;**
- alla stessa ora, mentre il telefono cellulare di CORTESE Antonio si trovava nei pressi delle Bretelle del Calopinace, **PUNTORIERI Vincenzo, agganciava la cella installata in SS. 114 km4,600-Pistunina(ME), la quale irradia anche la zona che conduce nel Villaggio Arghillà (RC), residenza del predetto PUNTORIERI.**

Si tratta, però, di una mera deduzione, che i due indagati si siano accordati per incontrarsi con la telefonata delle 2:46 e si siano poi lasciati alle 4:55, dopo aver trascorso due ore insieme.

In ordine, invece, alla deflagrazione ed a quanto attestato dai funzionari della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, l'area dagli stessi indicata - ove insistono le rispettive abitazioni - risulta nelle vicinanze del ponte-radio agganciato dall'ultimo contatto di CORTESE Antonio (cfr. il grafico contenuto a pag. 85 della citata informativa di reato).

Per tali circostanze è ragionevole desumere che la deflagrazione sia avvenuta proprio nelle immediate vicinanze al luogo in cui è stato lasciato il *bazooka* ovvero tra la zonè di via Boschicello angolo raccordo "bretelle" torrente Calopinace tratto direzione mare-monte. In tale zona si trova il ponte radio agganciato dal Cortese (ma non anche dal Puntorieri).

- **L'analisi ed elaborazione dei dati di traffico telefonico quali elementi di riscontro oggettivo esterno di natura individualizzante alle incolpazioni attinenti all'episodio delittuoso del 05/10/2010.**

Per tale episodio si provvedeva ad analizzare il traffico telefonico delle utenze in uso a CORTESE Antonio e PUNTORIERI Vincenzo che veniva comparato con il traffico delle celle che irradiano il luogo del rinvenimento del *bazooka* e la via ove è ubicato il telefono pubblico.

L'analisi delle utenze telefoniche in uso ai predetti venivano espletata a far data dal 29 settembre 2010 sino ai giorni successivi il rinvenimento del materiale

bellico. e si riscontrava la loro presenza a Reggio Calabria giorno 05 ottobre 2010 nell'orario compatibile all'evento delittuoso.

CORTESE Antonio prima di attestare la sua presenza il giorno 05 ottobre a Reggio Calabria, effettuava una serie di spostamenti sia sul territorio nazionale che sul continente africano. Difatti, le sue utenze, nella mattinata del 30 settembre si spostavano da Reggio Calabria a Milano e nella stessa giornata da quella città si spostava in Marocco permanendovi sino alla mattina di giorno 04 ottobre 2010.

In sintesi, per ciò che attiene al traffico telefonico generato dalle utenze in uso a CORTESE Antonio nel periodo compreso dal 30 settembre al 04 ottobre 2010, è emerso:

- che nei giorni 29 e 30 settembre 2010 il medesimo permaneva in Reggio Calabria;
- che gli unici contatti della mattinata del 30 settembre di CORTESE Antonio, prima della sua partenza nel capoluogo lombardo, si registravano con l'utenza di PUNTORIERI Vincenzo;
- i successivi contatti mantenuti da CORTESE Antonio si registravano circa cinque ore dopo l'ultimo contatto avuto nella città di Reggio Calabria, e si registrava con l'utenza 3297315128, la quale agganciava i ponti-radio installati nel comprensorio dell'aerostazione di Malpensa;
- che il 30 settembre 2010 si registrava, successivamente, la presenza dello stesso in Milano;
- che, alla stregua dei ponti-radio agganciati dalle utenze in uso a CORTESE Antonio, si desume che lo stesso, nella mattinata del 30 settembre, si sia spostato con mezzo aereo da Reggio Calabria a Malpensa (VA), per trasferirsi successivamente in Marocco;
- che le sue utenze telefoniche, nella stessa giornata, agganciavano i ponti radio installati in quella nazione, permanendovi sino alla mattinata del 04 ottobre 2010;
- che dal 30 settembre al 04 ottobre 2010, avuto riguardo sempre alle celle agganciate, il Cortese permaneva in Marocco;
- che, dopo il contatto del 04 ottobre 2010, ore 07:14:03, registrato in Marocco, alle ore 13:11:39 successive, le utenze in uso al Cortese Antonio agganciano i ponti-radio installati presso l'aerostazione di Malpensa (VA), a conferma dell'avvenuto trasferimento di CORTESE Antonio dal continente africano alla città lombarda. Ancora una volta le utenze utilizzate da CORTESE Antonio sono state la n. 3466074718²⁰, la n. 3661638238²¹, la n. 3278214832²² e la n.

²⁰ Intestata a DE STEFANO Giuseppe;

²¹ Intestata a STAMA Ionica;

3297315128²³, le quali hanno permesso di ricostruire la sua permanenza nella sola giornata del 04 novembre 2010 nella città di Milano, peraltro nelle vie del centro urbano;

- che, difatti, all'avvenuto rientro in Italia, CORTESE Antonio si tratteneva nell'*hinterland* milanese sino alla serata dello stesso giorno, in quanto alle ore 19:59:39 l'utenza 3661638238 in uso allo stesso, agganciava la cella installata c/o il parcheggio Ovest dell'aeroporto Milano-Linate. Pertanto, il medesimo, giunto dal Marocco all'aeroporto di Milano-Malpensa (VA), si tratteneva per l'intero pomeriggio nel capoluogo lombardo, partendo in serata da Milano-Linate per fare rientro a Reggio Calabria alle ore 23.00 circa (cfr. sul punto, gli esiti degli accertamenti relativi all'acquisizione delle liste di volo presso la compagnia di bandiera CAI-ALITALIA per come già esposti);

- che il CORTESE Antonio, con volo di linea AZ 1195 delle ore 21:25 del 04/10/2010 in partenza dall'aeroporto di Milano-Linate, unitamente a LO GIUDICE Antonino, faceva rientro a Reggio Calabria;

- che le sue utenze telefoniche, dalle prime ore del 05 ottobre 2010, precisamente alle 05:19:20, agganciavano la cella di Viale Zecchino 14 di Reggio Calabria;

- che la presenza di CORTESE Antonio, nella città di Reggio Calabria, si registrava sino alla sera dello stesso giorno, in quanto le utenze a lui in uso alle ore 20:38:41, agganciavano la cella installata a Villa San Giovanni in Piazza Stazione ex Hotel Piccolo, muovendosi dopo qualche ore lungo la direttrice ferrata sud-nord, sino a giungere il giorno 06 ottobre 2010 alle ore 14:08:31 a Monfalcone (TS);

- che, dopo quest'ultima cella agganciata in territorio nazionale, il viaggio di CORTESE Antonio continuava verso la Romania, dove vi permaneva sino a giorno 19 ottobre 2010, data in cui faceva rientro in Italia, giungendo il giorno successivo nella città di Trieste, ove veniva tratto in arresto da personale della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria.

A differenza di CORTESE Antonio, PUNTORIERI Vincenzo si tratteneva sempre nella città reggina, così come accertato dall'analisi ed elaborazione dei dati di traffico telefonico generato dalle utenze a lui in uso (in particolare l'utenza 3933730667).

Quest'ultima utenza è quella con la quale PUNTORIERI Vincenzo ha mantenuto contatti con CORTESE Antonio, nelle prime ore del 30 settembre 2010, data in cui quest'ultimo è decollato per il Marocco con transito intermedio a Milano Malpensa.

²² Intestata a YU Ruting;

²³ Intestata allo stesso CORTESE Antonio;

Analogo contatto si registrava il giorno 04 ottobre 2010, al rientro di CORTESE Antonio dal Marocco, allorquando si trovava nella città di Milano alle ore 17:21:46 e agganciava la cella installata in via Doria 3, mentre PUNTORIERI Vincenzo agganciava la cella di Viale Aldo Moro - Trav. Nicolò 4, Reggio Calabria.

Altro significativo elemento che attesta la presenza di PUNTORIERI Vincenzo nella città di Reggio Calabria, in orario compatibile con il rinvenimento del tubo lanciarazzi modello RBR M80 64MM. - *Bazooka* - in via Boschicello angolo raccordo "bretelle" torrente Colapinace tratto direzione mare-monte, è rappresentato dal traffico telefonico delle celle relativo al gestore di telefonia H3G²⁴, in quanto la sua utenza cellulare veniva registrata alle ore 00:34:57, dalla cella che irradia quell'area, installata in via Reggio Campi "fronte cimitero".

Anche per quest'ultima giornata si è potuto accertare, dunque, la contestuale presenza di CORTESE Antonio e PUNTORIERI Vincenzo, in Reggio Calabria, in orari compatibili con il rinvenimento del tubo lanciarazzi modello RBR M80 64MM. - *Bazooka* - a seguito della telefonata anonima giunta sulla linea "113", nella città di Reggio Calabria.

- Gli esiti della consulenza tecnica fonico-comparativa.

Acquisita la traccia audio relativa alla telefonata anonima alla Centrale operativa della Polizia di Stato (113) in data 05 ottobre 2010, alle ore 00:25 circa, venivano anche, acquisite le tracce audio relative alle voci di Cortese Antonio, Lo Giudice Antonino e Puntorieri Vincenzo, al fine di poter procedere a consulenza tecnica fonico-comparativa.

Gli esiti delle predetta consulenza, affidata al prof. Luciano Romito del Dipartimento di Linguistica dell'Università della Calabria di Arcavacata (CS), costituiscono un'ulteriore conferma della validità dell'ipotesi investigativa.

E difatti, comparate la voce anonima della telefonata al "113" e la voce nota del Cortese, con due metodologie differenti, la conclusione è pressoché identica: la voce anonima della telefonata al "113" è con elevata probabilità quella di Cortese Antonio. Sul punto, non può che rinviarsi all'esame dell'elaborato tecnico depositato in atti:

²⁴ Acquisiti nell'ambito del Procedimento penale 5335/10 R.G.N.R. Mod. 21 istruito dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro - Celle che irradiano la Via Argine Sx Colapinace - altezza San Giorgio, Via Boschicello Reggio Calabria - dalle ore 23:30 del 04.10.2010 alle ore 00:45 del 05.10.2010:

I Comparazione fonica tra la voce anonima e voce nota Cortese.

Metodo 1: Discreta prova che supporta l'ipotesi che la voce anonima e la voce nota Cortese appartengano allo stesso parlatore (rapporto di verosimiglianza 152,00).

Metodo 2: Poiché la distanza tra noto e anonimo (0.754) è inferiore alla soglia di massima verosimiglianza (0.979) si suppone che la voce dell'anonimo e quella del noto appartengano allo stesso parlatore. L'ipotesi di accettazione è avvalorata da una probabilità di errore pari al 4.72 % (errore di falso accettazione a posteriori) contro l'elevato errore che si commetterebbe affermando il contrario (20.14 %)

- Valutazione della posizione di Cortese Antonio in relazione all'episodio del 5-10-2010

Nella valutazione concreta degli elementi a carico del Cortese deve premettersi qualche considerazione sulla sua condotta di vita precedente al fatto e sui suoi precedenti giudiziari (sebbene non definitivi). Le risultanze istruttorie del procedimento penale n. 280/2008-mod.21 RGNR incardinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria contro il Cortese Antonio per una pluralità di violazioni alla disciplina sulle armi, munizioni ed esplosivi, rivestono, indubbiamente, particolare valenza sotto il profilo dimostrativo, nella prospettiva processuale sopra indicata: lo stesso veniva condannato dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 1379/2009 Reg. Sent. di data 22/10/2009.

Dall'esame degli atti investigativi e della sentenza acquisiti agli atti del presente procedimento, emerge che il Cortese Antonio, oltre a detenere legalmente una serie di armi comuni da sparo lunghe e corte, corredate del relativo munizionamento, avesse nella propria disponibilità, illegalmente, abilmente occultati in vari luoghi a cui venivano estese le attività di perquisizione, parti di armi da guerra, nello specifico due caricatori per fucile mitragliatore AK-47 *Kalashnikov*, munizionamento di vario calibro, nonché, dato indiziario particolarmente concludente, occultato in uno scaffale tra mangimi e prodotti per animali, **due bobine di miccia, di colore verde, della singola lunghezza di mt. 100 circa.**

Ulteriore dato particolarmente significativo sotto il profilo dimostrativo, certificato nei propri atti dalla polizia giudiziaria procedente ad attività di perquisizione, è il continuo rapportarsi telefonicamente del Cortese Antonio con **Lo Giudice Luciano**, il quale ultimo chiedeva, nel corso della perquisizione, informazioni sul Reparto di appartenenza dei militari dell'Arma operanti.

A ciò deve aggiungersi il dimostrato ruolo di esperto in armi ed esplosivi che il Cortese rivestiva nella cosca Lo Giudice. Le dichiarazioni di Consolato Villani e

quelle di Lo Giudice Antonino sono servite sicuramente per condurre al fermo del Cortese per la sua appartenenza alla cosca e alla successiva ordinanza cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 27 c.p.p., confermata dal competente Tribunale del riesame.

In questo contesto e tenendo conto del ruolo del Cortese e della fiducia in lui riposta dal Lo Giudice Antonino, deve valutarsi il quadro indiziario nei suoi confronti in relazione all'episodio del rinvenimento del bazooka del 5-10-2010.

Ebbene, la chiamata in correità formulata da Lo Giudice Antonino è solidamente confortata dai seguenti elementi di riscontro:

- a) Colui che ha effettuato la telefonata, dopo aver collocato il bazooka, alla luce delle riprese visive delle telecamere di sorveglianza pubblica e privata, utilizzava un'autovettura del tipo **Matiz** bianca;
- b) Cortese Antonio ha in uso un'autovettura Matiz bianca, intestata alla moglie, sequestrata nel corso della perquisizione presso la sua abitazione;
- c) Il telefonista ha utilizzato una scheda acquistata a Milano;
- d) Il Cortese ha trascorso il pomeriggio del 4-10-2010 in compagnia del Lo Giudice a Milano, transitando dall'aeroporto di Milano Malpensa a quello di Milano Linate (agganciando con l'utenza a lui in uso celle ubicate anche nel centro della città);
- e) La consulenza tecnica effettuata su incarico del PM ha stabilito che la voce dell'anonimo interlocutore è con elevata probabilità riferibile a Cortese Antonio;
- f) La sera in cui verosimilmente sarebbe stato esploso il colpo (non si sa se accidentalmente o meno) dal bazooka è accertata la presenza del Cortese in zona compatibile a quella in cui i funzionari di PG hanno udito il rumore provocato dalla deflagrazione;
- g) Il Cortese, dopo aver effettuato la telefonata, si dava alla fuga rendendosi irreperibile e varcando il confine italiano.
- h) Dinanzi al GIP presso il Tribunale di Trieste, tentava di fornire un alibi falso in relazione alla notte del 4-10-2010, volendo far credere di aver fatto ritorno dal Marocco il giorno successivo

Gli elementi investigativi così esaminati appaiono idonei a costituire un serio riscontro esterno alla chiamata del Lo Giudice, siccome individualizzanti e relativi all'episodio per cui si procede, tutti univocamente concludenti nel senso della responsabilità del Cortese per il porto e la detenzione del bazooka, la sua collocazione e la telefonata minatoria effettuata per consentire il ritrovamento dell'arma.

- **La posizione di Puntorieri Vincenzo in relazione all'episodio del 5-10-2010.**

Diversamente deve, allo stato, ritenersi quanto al Puntorieri, per il quale occorre preliminarmente osservare che manca una vera e propria chiamata in correità, per lo specifico episodio, da parte dello stesso Lo Giudice. Questi, sebbene sia stato sentito in più occasioni, ha riferito solo genericamente di una partecipazione al fatto del Puntorieri senza però indicarne i termini.

Sicchè, gli elementi a suo carico consistono esclusivamente nella dimostrazione della sua presenza a Reggio Calabria nei giorni della vicenda in questione, anche in zone coperte dalle celle dei luoghi che assumono rilievo in questa sede, senza però che gli stessi possano essere letti come dimostrazione di una sua partecipazione al fatto per cui si procede.

Il ruolo di istigatore e beneficiario delle condotte illecite di Lo Giudice Luciano.

Lo Giudice Luciano ha indubbiamente assunto nei fatti per cui si procede, il ruolo di istigatore e beneficiario ultimo delle illecite condotte.

L'assunto è correlato ai rapporti intercorsi tra il medesimo (anche per il tramite di Spanò Antonio) con appartenenti all'ordine giudiziario e alla polizia giudiziaria.

A tal fine appare inevitabile esaminare le risultanze di indagine in relazione alla causale e al movente dei tre episodi criminosi.

Gli attentati del 3 gennaio e del 26 agosto 2010, nonché l'intimidazione al Procuratore della Repubblica del 05.10.2010, rappresentano, secondo il racconto di Lo Giudice Antonino, la reazione della cosca all'azione giudiziaria contro Lo Giudice Luciano, nell'assurdo convincimento di una sorta di diritto all'impunità, acquisito, evidentemente, in base a mal interpretati rapporti, intrattenuti anche per interposta persona, con appartenenti alla polizia giudiziaria ed alla magistratura. La frustrazione di vere e proprie "aspettative di interessamento" - inteso quantomeno in termini di miglioramento della posizione cautelare del predetto, attraverso la gradazione della misura cautelare *inframuraria* con gli arresti domiciliari- da parte di soggetti appartenenti ad organismi di polizia giudiziaria e all'ordine giudiziario (che avevano intrattenuto in passato rapporti con Lo Giudice Luciano o con altre persone comunque vicine alla famiglia Lo Giudice, tra cui Spanò Antonino) sarebbe quindi la causa della reazione violenta dei Lo Giudice. Il convincimento, poi, di essere stati destinatari di una "manovra giudiziaria" volta a colpire soggetti ritenuti vicini ad un certo gruppo di magistrati, piuttosto che ad un altro oltre che l'opportunità di far ricadere sulle altre famiglie di 'ndrangheta, attive nella città di Reggio Calabria, la

responsabilità per i gravi episodi delittuosi posti in essere, avrebbero mosso gli attentati ed intimidazioni del 2010.

La finalità ultima della progressione criminosa era evidentemente quella di fare intendere di essere pronti a tutto, anche a dar vita ad una stagione terroristica, contrassegnata da attentati contro magistrati ed organi istituzionali, sì da ottenerne un effetto, immediato e diretto, intimidatorio che avrebbe "consigliato" loro un concreto interessamento alle vicende giudiziarie del Lo Giudice Luciano. Tali azioni delittuose avrebbero consentito, al tempo stesso, una *ricaduta* in termini negativi nei confronti delle altre famiglie di 'ndrangheta di Reggio Calabria che, subendo una più che scontata e stringente azione investigativa, di polizia giudiziaria, prevenzione e sicurezza, avrebbero di fatto consentito l'acquisizione di maggiore spazio e peso criminale alla famiglia Lo Giudice.

Depongono, in tal senso, non solo i contributi dichiarativi di Villani Consolato, Lo Giudice Antonino, Spanò Antonino e Rizza Luigi, ma altresì gli esiti delle attività tecniche di captazione ambientale disposte nei confronti di Lo Giudice Luciano in ambiente penitenziario. In altre parole Lo Giudice Luciano è l'istigatore delle condotte organizzate da Lo Giudice Antonino, essendo anche colui il quale riteneva di poter pretendere da esponenti della magistratura un interessamento nelle sue vicende.

a) L'ordine al fratello Antonino di iniziare azioni eclatanti

Proprio nella prospettiva di superare una "fase di stallo" - che irritava non poco il Lo Giudice Luciano detenuto (come emerge dal complesso dei colloqui intercettati in carcere)- e la mancanza di assicurazioni e, quindi, di risultati positivi sotto il profilo processuale, vanno lette innanzitutto le sollecitazioni operate dal primo al fratello Antonino a fare "*bordello*", a farsi sentire: "*incomincia a fare bordello, altrimenti incomincio a fare bordello io da qua, incomincia a fare bordello, fai che tremino in qualche maniera, che vogliono, che mi porti al punto che me la canto?*"; Sollecitazioni che vanno lette inequivocabilmente come un vero e proprio ordine di compiere azioni eclatanti ("fare bordello").

Ed ancora, assolutamente significativi della convinzione di godere di appoggi autorevoli sono i colloqui con altri prossimi congiunti, affinché facessero presente, a chi di dovere, la sua situazione che altrimenti lo avrebbe portato a rendere dichiarazioni e allora sarebbero finite in carcere cento persone: novantanove della Questura "e qualche magistrato pure".

b) Il contributo dichiarativo reso da RIZZA Luigi: le ammissioni di responsabilità confidategli da Lo Giudice Luciano durante il periodo di comune detenzione presso la casa circondariale di Tolmezzo.

Le confidenze rese da Lo Giudice Luciano al co-detenuto presso la casa circondariale di Tolmezzo, Rizza Luigi, contribuiscono ad avvalorare la tesi del pieno coinvolgimento del medesimo nei gravi fatti per cui è procedimento.

Era lo stesso Rizza Luigi, in epoca assolutamente non sospetta, 22 luglio 2010, allorquando gli inquirenti privilegiavano ancora l'ipotesi della riconducibilità dell'attentato alla Procura generale di Reggio Calabria alla famiglia Serraino (primigenia tesi investigativa), che riferiva a militari dell'Arma in servizio al Nucleo Investigativo-Reperto Operativo di Reggio Calabria circa la reale paternità del fatto, da ascrivere, *in toto*, alla famiglia Lo Giudice ed a Lo Giudice Luciano *in primis*.

Le predette dichiarazioni sono state puntualmente reiterate al Procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria il 18 novembre 2010.

Il Rizza, che ha trascorso un periodo di comune detenzione con Lo Giudice Luciano, condividendone per un arco temporale più ristretto la cella, è un appartenente ad una cosca siciliana. Egli ha riferito di aver fatto la conoscenza di Lo Giudice in carcere e che, dopo essersi presentati, facendo riferimento ai rispettivi "gradi" criminali, questi aveva criticato le scelte di attacco diretto allo Stato compiute da Salvatore Riina. A fronte della contestazione da parte del Rizza del fatto che la criminalità reggina in quel periodo, con gli attentati in corso, non si stava comportando diversamente, il Lo Giudice se ne era assunta la paternità, affermando che dietro vi era l'organizzazione da parte del suo gruppo. La scelta era motivata dalla volontà di intimidire le istituzioni affinché allentassero la presa nei suoi confronti. Sempre il Rizza riferiva che il Lo Giudice gli aveva raccontato la sua vicenda giudiziaria, mostrandosi così a conoscenza di circostanze assolutamente non conoscibili da terze persone (valga per tutte quella riferita alle modalità dei fatti che condussero all'arresto del Lo Giudice Luciano²⁵), specie da chi non aveva avuto rapporti con lo stesso prima di allora (come appunto il Rizza Luigi).

Da ultimo, occorre evidenziare che sono stati positivamente accertati i periodi di comune detenzione tra i due presso la Casa Circondariale di Tolmezzo.

²⁵« lo stesso si lamentava di una persona che a suo dire lo aveva denunciato per usura e che a causa di una telefonata intercettata tra lo stesso e questa persona era stato arrestato. LO GIUDICE riferiva che questa telefonata era stata usata per arrestarlo e che a seguito dell'arresto gli era stato sequestrato il bar».

c) I rapporti di Lo Giudice Luciano e Spanò Antonino con appartenenti all'ordine giudiziario.

Al fine di comprendere il ruolo di istigatore delle condotte poste in essere da Lo Giudice Antonino (che affidava poi l'esecuzione dei suoi propositi al Cortese) appare necessario ripercorrere un argomento sotto questo aspetto rilevante, relativo cioè alle aspettative, in virtù di rapporti con esponenti delle forze dell'ordine e della magistratura, di ottenere un interessamento tale da tradursi in termini di concessione degli arresti domiciliari.

In merito a questo specifico tema investigativo, i PP. MM. hanno evidenziato le seguenti risultanze investigative:

- le dichiarazioni rese dai collaboratori della giustizia Villani Consolato e Lo Giudice Antonino;
- le dichiarazioni rese da Spanò Antonino;
- gli esiti delle attività tecniche di captazione dei colloqui di Lo Giudice Luciano in ambiente penitenziario;
- gli esiti di pregresse attività di perquisizione e sequestro nei confronti di Lo Giudice Luciano;
- i risultati delle attività di intercettazione delle comunicazioni epistolari di Lo Giudice Luciano.

Ebbene, secondo la ricostruzione offerta da Lo Giudice Antonino, il fratello Luciano, anche tramite interposta persona e in particolare Spanò Antonino, manteneva rapporti con un pubblico ministero (denominato nel corso dei colloqui captati in ambientale "zio Ciccio") in servizio per un lungo periodo presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, trasferito dal 9-12-2009 alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, nonché con altro magistrato (denominato nelle intercettazioni *l'avvocato di Roma*) in servizio presso la Procura Nazionale Antimafia.

Compulsato dagli inquirenti sulla tipologia dei presunti rapporti con i due esponenti dell'ordine giudiziario, il Lo Giudice è apparso però volutamente reticente, affermando di non conoscere i particolari, ma dicendosi sicuro del fatto che si fosse trattato di rapporti leciti.

Sicchè appare necessario esaminare i contenuti dei colloqui carcerari di Lo Giudice Luciano oggetto di registrazione, nel corso dei quali si ritrovano i riferimenti soggettivi volutamente criptici sopra evidenziati, ovverosia all'«*Avvocato di Roma*» e allo «*zio Ciccio*» a cui deve aggiungersi quello di «*Callipari*» (identificato, come si dirà in Spanò Antonino).

Come si avrà modo di verificare altri soggetti venivano *coinvolti* nelle vicende, quanto meno per assumere il ruolo di intermediari rispetto alle richieste da

avanzare ai due magistrati, a cui Luciano Lo Giudice riteneva di essere così legato da poter chiedere loro un pesante interessamento nelle sue vicende cautelari. Si tratta dell'avvocato Giovanni Pellicanò del foro di Reggio Calabria, indagato per il delitto di riciclaggio aggravato (ex artt. 648-bis c.p., 7 d.l. n. 152/1991), nonché dell'avvocato Lorenzo Gatto del foro di Reggio Calabria. Proprio il Pellicanò, secondo quanto riferito da Lo Giudice Antonino, avrebbe fatto presente che Lo Giudice Luciano pagava la sua amicizia con i due predetti magistrati che, nell'ambito della Procura reggina, sarebbero stati in contrasto con il Procuratore Pignatone ed altri suoi sostituti. Anche Spanò Antonino (che a Reggio Calabria gestisce una nota attività di rimessaggio barche), sempre secondo le dichiarazioni rese dal Lo Giudice, sarebbe stato contattato affinché intervenisse presso il magistrato all'epoca in servizio presso la Procura generale di Reggio Calabria. A questi lo Spanò era legato anche per il fatto che la sua imbarcazione era custodita presso il rimessaggio sopra citato. Anche Spanò, a dire del Lo Giudice, ebbe a confermagli la situazione di contrasto interna alla Procura reggina.

Ancora, sul punto, il Lo Giudice ha affermato di aver deciso di *“colpire quello schieramento di magistrati perché mi fecero capire che quello era lo schieramento che aveva fatto male a mio fratello Luciano. Furono l'avvocato PELLICANO e Antonino SPANO'. L'avvocato lo apprese da altri, mentre SPANO' era molto informato, secondo me da questi magistrati o con poliziotti o carabinieri, ma non so di più”*.

Nel corso dell'interrogatorio dell'11-3-2011, il Lo Giudice mantenendo il suo atteggiamento di reticenza, ha ancora negato che nella scelta degli obiettivi vi fosse una precisa strategia, atteso che il suo odio si indirizzava in generale verso l'istituzione della magistratura.

Ebbene, nel corso dell'interrogatorio del 21 ottobre 2010, avvenuto in Roma presso gli Uffici della Direzione Nazionale Antimafia, il collaboratore di giustizia VILLANI Consolato ha dichiarato che *«la strategia di Antonino LO GIUDICE nasce da quando arrestano Luciano LO GIUDICE, perché i due fratelli non si aspettavano tale arresto. Nino non accetta l'arresto del fratello in quanto violava l'immunità, anche perché Luciano aveva rapporti con qualche giudice, anche se non lo so con certezza”*. ».

c.1) I rapporti tra LOGIUDICE Luciano ed un Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, denominato “zio Ciccio” : evidenze di indagine.

Nell'ambito del procedimento penale 2478/07 RGNR Mod. 21 D.D.A., incardinato presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, sono stati sottoposti a censura -audio/video- le conversazioni e comunicazioni tra presenti effettuate da Lo Giudice Luciano nel corso dei suoi colloqui in ambiente penitenziario: i predetti colloqui risultano effettuati con i propri familiari e con il suo legale di fiducia, l'avvocato Giovanni Pellicanò del foro di Reggio Calabria, a sua volta indagato per come già si è anticipato.

Nel corso dei predetti colloqui, sono emersi riferimenti a magistrati che prestano servizio ovvero lo hanno prestato negli anni passati, nel Distretto della Corte d'appello di Reggio Calabria, tra i quali, appunto uno denominato "zio Ciccio" e l'altro "l'avvocato di Roma". Come si vedrà si tratta di conversazioni che riscontrano le affermazioni di Lo Giudice Antonino sul punto. Ulteriori riferimenti emergono dall'acquisizione della corrispondenza epistolare del medesimo detenuto e da altra documentazione acquisita nel corso dell'attività di polizia giudiziaria che ha portato al suo arresto in data 19.10.2009.

Va osservato, preliminarmente, che nel corso della perquisizione dell'ufficio di Lo Giudice Luciano, ubicato in Reggio Calabria alla via Missori, effettuata dalla Squadra Mobile in data 6 ottobre 2009 - nel proc. nr. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A., emesso in data 24.09.2009 dal magistrato requirente titolare del fascicolo - era emerso, tra alcuni appunti, il cognome (senza nome di battesimo) uguale a quello di un PM all'epoca in servizio presso la Procura della repubblica di Reggio Calabria (e proprio colui a cui -secondo la ricostruzione della PG- si fa riferimento con l'appellativo "zio ciccio": cfr. allegato 32 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).

In particolare, nel corso dell'atto di polizia giudiziaria sono stati acquisiti in copia alcuni registri marcati "Buffetti" all'interno dei quali il Lo Giudice Luciano annotava i pagamenti di cassa, gli stipendi agli operai, le merci acquistate o vendute, gli scontrini fiscali rilasciati ed, infine, gli appunti di natura personale relativi alle faccende che disbrigava nell'ambito della sua attività lavorativa. All'interno di uno dei registri "Buffetti", fotocopiati a cura di personale di quest'Ufficio, fu rinvenuta la frase vergata a mano dal LO GIUDICE che riportava il solo cognome (quello appunto comune al PM in servizio presso la Procura generale di Reggio Calabria) e le seguenti parole subito di seguito "pastiera grande 1 bottiglia non è stato possibile".

Come si è accennato, nel corso dei colloqui in carcere sostenuti dal detenuto LO GIUDICE, e sottoposti ad intercettazione nell'ambito del procedimento penale nr. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A., sono emersi riferimenti allo stesso magistrato.

Al riguardo occorre qui premettere che alcuni di questi colloqui sono intercorsi tra il detenuto ed il suo difensore avv. Pellicanò. Ebbene, deve preliminarmente verificarsi se gli stessi siano utilizzabili e, quindi, se trovi o meno applicazione l'art. 103 c.p.p. e le relative garanzie difensive.

Come attestato in atti dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Pellicanò Giovanni rivestiva dal marzo 2009 la qualità di persona indagata per il reato p. e p. agli artt. 648-bis c.p., 7 legge n. 203/1991. All'atto dell'esecuzione delle attività di captazione ambientale in carcere nei confronti di Lo Giudice Luciano, quindi, la Procura procedeva già nei confronti del Pellicanò.

Ciò posto, l'art. 103, comma 5 c.p.p., sembra fare divieto assoluto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni che avvengano tra il difensore e la persona assistita. Deve, tuttavia, ragionevolmente interpretarsi la norma nell'alveo naturale della tutela del diritto di difesa e, quindi, nei limiti stabiliti, per gli altri mezzi di ricerca della prova (ispezione, perquisizioni, sequestri) dal comma 1 dell'art. 103 c.p.p. . Sicchè, chiaramente, il divieto di cui all'art. 103 comma 5, va limitato ai discorsi strettamente concernenti la difesa e, comunque, l'attività captativa è consentita quando il difensore riveste nel procedimento la qualità di indagato, in relazione ai fatti oggetto di accertamento.

Ebbene, poiché nella specie l'ipotesi investigativa a carico del Pellicanò era quella di svolgere il ruolo di riciclatore di proventi di cosche mafiose, è chiaro che le captazioni dei colloqui erano necessarie per l'accertamento del reato ipotizzato a carico dello stesso.

A prescindere da tale considerazione, deve poi evidenziarsi come, inevitabilmente, la verifica sull'utilizzabilità del dialogo intercorso tra chi riveste il ruolo di difensore e chi riveste la posizione di assistito non possa che essere postuma, cioè basarsi sul contenuto concreto dei dialoghi captati (Cass., 38578/2008). L'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale ed **ha dunque ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni - individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma - inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.** Poiché nella specie, si procede a utilizzare esclusivamente le parti dialogo concernenti la volontà del Lo Giudice di contattare magistrati del distretto di Reggio Calabria per ottenere illecitamente benefici per migliorare la sua situazione cautelare con la mediazione dello stesso Pellicanò, è evidente che si tratta di strategie che nulla hanno a che vedere con la difesa nel procedimento ma, semmai, prospettano un accordo o proposta criminosa che è difficile affermare non possa essere intercettata, *rectius* utilizzata

(specie considerando che in un caso del genere, come evidenziato dalla più autorevole dottrina, sarebbe ammesso il sequestro della corrispondenza).

Nello specifico, ci si riferisce in particolare ai seguenti colloqui:

- **Allegato 33** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di intercettazione audio video tra presenti espletata in data 16.11.2009, presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Reggio Calabria.

Interlocutori:

LO GIUDICE Luciano, nato a Reggio Calabria il 19.07.1974

Avv. PELLICANO' Giovanni nato a Reggio Calabria il 16.08.1966

Si legge nella trascrizione operata dalla PG dal minuto 47.25, come Lo Giudice Luciano, evidentemente innervosito dalla sua situazione detentiva, precisi che molte barche erano custodite presso la rimessa gestita da Spanò Antonino, comprese quelle di magistrati e appartenenti alle forze dell'ordine. Al riguardo il Lo Giudice indica proprio il cognome del magistrato reggino con cui si ritiene di identificare "zio ciccio" (a cui lo stesso indagato afferma di aver portato una barca) e precisa che è sua intenzione attendere due o tre mesi e iniziare a parlare e in tal modo "non rimane più nessuno". A tal fine è intenzione di Lo giudice mandare qualcuno a parlare con il magistrato e il Pellicano dà la sua disponibilità:

.)...--\LO GIUDICE: ... (Inc.)... andiamo e acchiappiamo a quello per le corna... vedi che sale giovedì--\PELLICANO': Posso andare io.--\LO GIUDICE: No, non so se... (inc.)...--\PELLICANO': E lo so io... dico io non ho problemi, volent... tu lo sai io... (inc.)... sono sempre rimasto... (inc.)...--\

- **Allegato 34** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di video conversazione espletata in data 23.11.2009 registrata all'interno del carcere sito in Via San Pietro n° 1 Reggio Calabria,

interlocutori;

Luciano Lo GIUDICE nato a Reggio Calabria il 19.07.1974.--\

Avvocato PELLICANO' Giovanni nato a Reggio Calabria il 16.08.1966

Nella trascrizione integrale dal minuto 35.00 il Lo giudice precisa che il magistrato indicato come zio ciccio è "il referente di Spanò"

- **Allegato 35** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma: verbale di trascrizione di

video conversazione espletata in data 28.11.2009 registrata all'interno del carcere sito in Via San Pietro n° 1 Reggio Calabria.

Interlocutori:

LO GIUDICE Luciano nato a Reggio Calabria il 19.07.1974

LOGIUDICE Nino nato a Reggio Calabria il 01.09.1959

GIORDANO Florinda nata a Reggio Calabria in data 15/06/1976

STILO Caterina (moglie) nata a Reggio Calabria in data 03/06/1961

Il Lo Giudice racconta ai parenti l'esito del colloquio con il suo difensore e il fatto di aver saputo che Pellicanò si è detto disponibile a mandare i suoi saluti ad una certa persona (verosimilmente il magistrato indicato nelle sopra indicate conversazioni, anche alla luce delle ultime dichiarazioni rese il 17.3.2011 da Lo Giudice Antonino) anche se visto che hanno creato un allarme questo ora non risponde più al telefono.-)

Nei colloqui che seguono emerge il nominativo di "Ciccio" detto anche "Zio Ciccio" appellativo con il quale il detenuto ed i suoi familiari fanno riferimento al PM in servizio presso la Procura di Reggio Calabria e dal dicembre 2009 presso la Procura Generale e quello dell'avvocato di Roma (identificato in un PM in servizio presso la Procura Nazionale antimafia)

- **Allegato 36** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di video conversazione espletata in data 26.02.2010 registrata presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Tolmezzo (UD).

Interlocutori:

LOGIUDICE Luciano

LOGIUDICE Antonino cl. 59

LOGIUDICE Giuseppe nato a Reggio Calabria il 29.12.1988

Lo Giudice Luciano chiede al fratello notizie dell'avvocato di Roma ma antinono precisa che "L'avvocato ha i telefoni chiusi"

- **Allegato 37** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 26.03.2010, presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Tolmezzo.

Interlocutori: LOGIUDICE Luciano.-

GIORDANO Florinda (moglie di LOGIUDICE Luciano).-

LOGIUDICE Concetta (figlia del LOGIUDICE Luciano).-

STILO Caterina (cognata del LOGIUDICE Luciano).-

LOGIUDICE NINO (fratello di Luciano).-

LOGIUDICE Giuseppe (Figlio minore di Luciano).

Dal minuto 30:05 Luciano, dopo aver precisato che sta ragionando sulla vicenda che lo riguarda (*dice che il cervello gli sta camminando*) afferma: **Tutto quello che diceva...(pausa)... lo zio Ciccio, secondo me si doveva verificare, però c'è stato qualcosa che ha bloccato ... (inc.)... stai attento per 8 mesi... non andare a nessun appuntamento... Nino gli dice di stare tranquillo, Luciano dice di essere molto tranquillo... (inc. Nino parla a bassa voce)... Luciano dice che il motivo non lo capisce, loro hanno fatto uscire l'articolo sul giornale, Nino... (inc.).. Luciano dice che lo hanno fatto uscire apposta, in modo che si allarmassero tutti, Nino dice "certo" poi Luciano chiede se è d'accordo Nino dice di sì, Nino parla a bassa voce, Luciano risponde che lui è calmo, poi continuano a parlare della vita carceraria di Luciano.**

- **Allegato 38** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 22.05.2010, presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Tolmezzo.

Interlocutori:

LOGIUDICE Luciano;

GIORDANO Florinda;

LOGIUDICE Giuseppe (nipote)

Luciano riferisce a Florinda di mettersi in contatto con l'avvocato di Roma per un incontro con lui che va al modello 13 comunica che come arriva a Reggio di chiamare l'avvocato di Roma e di dirgli: "... ha detto Luciano che appena mette piede a Reggio va in matricola e si segna che vuole parlare con voi, perché vuole collaborare con voi." Il Lo Giudice , si lamenta che sono sette mesi che è dentro, dice che se vogliono, di dirglielo che gli avvocati se li toglie e poi li raggiunge a modo suo, così esce lui e ne entrano cento, novantanove della Questura e qualche magistrato pure, dice dove cazzo si è arrivati, chiede se ci si sta rendendo conto, se si vogliono prendere i beni che se li prendano pure.

Poi Lo giudice chiede se Nino per caso è andato da Ciccio, lei dice di no, poi dice che Gatto non lo convince, un fratello che non vale una lira, quell'altro bastardo di Calipari (SPANO' Antonino) pensa ai cazzi suoi, alla fine dice di non sapersi di chi fidare. Florinda dice che Calipari è venuto un sacco di volte e noi abbiamo parlato ha sempre detto di stare tranquillo che al dibattimento... Luciano dice se ogni giorno questa (RONCHI) ne combina una, non è

possibile bisogna dare un freno, bisogna denunciare, bisogna fare un esposto in Procura, Florinda fa riferimento al custodia cautelativa,

c.2) I rapporti tra LOGIUDICE Luciano ed il PM in servizio presso la Procura Nazionale antimafia denominato "l'avvocato di Roma": emergenze investigative.

Nell'ambito del procedimento penale 2478/07 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A., incardinato presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, sono emersi elementi che evidenziano come Lo Giudice Luciano pretenda un interessamento nella sua vicenda cautelare da parte di un magistrato in servizio presso la Procura Nazionale antimafia, indicato con l'appellativo di "l'avvocato di Roma" sulla base di pregressi rapporti di natura allo stato non chiara.

Tali elementi sono, in particolare, rinvenibili oltre che nei colloqui in carcere intercettati nell'ambito del procedimento penale 2478/07 RGNR Mod. 21 D.D.A., nell'intercettazione della corrispondenza epistolare e in altra documentazione acquisita nel corso dell'attività di polizia giudiziaria che ha portato all'arresto, in data 19.10.2009, di Luciano Lo Giudice, in quanto ritenuto responsabile del reato di intestazione fittizia di beni, usura e, successivamente, di associazione di tipo mafioso.

Va osservato, preliminarmente, che il nominativo del PM era già emerso nel corso della perquisizione dell'ufficio di via Missori di Reggio Calabria in uso a Lo Giudice Luciano, effettuata dalla Squadra Mobile in data 6 ottobre 2009, giusta provvedimento emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.

In particolare, nel corso della perquisizione, sono stati acquisiti in copia i registri marca "Buffetti" all'interno dei quali Lo Giudice Luciano annotava i pagamenti di cassa, gli stipendi agli operai, le merci acquistate o vendute, gli scontrini fiscali rilasciati ed, infine, gli appunti di natura personale relativi alle faccende che disbrigava nell'ambito della sua attività lavorativa. All'interno di uno dei registri "Buffetti", fu rinvenuto un appunto scritto a mano (cfr. allegato 39 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma) dal Lo Giudice Luciano che riportava il nominativo del magistrato seguito dal numero di utenza cellulare risultata, all'esito degli accertamenti espletati, intestata al Ministero della Giustizia - Ente Direzione Generale dei Beni e Servizi ed in uso proprio al magistrato in questione.

Ulteriori riferimenti al predetto magistrato sono emersi nel corso dei colloqui in carcere sostenuti dal detenuto Lo Giudice Luciano che si riportano

cronologicamente qui di seguito (si fa rinvio all'annotazione del 6-12-2010 quanto agli elementi che hanno permesso di identificare la persona citata nei colloqui con lo pseudonimo di "Avvocato di Roma" nella persona del magistrato in servizio presso la Procura Nazionale antimafia).

- **Allegato 40** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 03.02.2010, presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Reggio Calabria.

Interlocutori:

Luciano Lo Giudice.---/

Giovanni.---/

Giovanni parla dell'avvocato di Roma ma è poco chiaro quello che dice; Luciano gli dice più volte di no e di stare tranquillo dicendogli che lui (Giovanni) non lo conosce nemmeno all'avvocato di Roma, Giovanni dice di no e afferma un'altra cosa che non si capisce e Luciano gli dice di no e di stare tranquillo che si sbaglia e aggiunge che all'avvocato di Roma lo conosce solo lui; Giovanni dice che non ha dubbi ma non conosce quest'avvocato che sarà pure bravo e Luciano risponde dicendogli delle cose in labiale e va a scrivere delle cose e Giovanni gli dice di non scrivere niente; a 22.23 Luciano si fa dare un foglio e scrive delle cose nel mentre Giovanni dice qualcosa che non si capisce indicando Luciano col dito e questi continuano come prima a ribadire che non è come gli sta dicendo; Giovanni dice riferendosi a una terza persona che a lui lo ha aiutato e Luciano continua a dire di no; a quel punto Giovanni prende un foglio di quelli che avevano controllato prima insieme e dice a Luciano che l'avvocato di Roma ha aiutato la persona che c'è scritta sul quel foglio, Luciano continua a ribadire di no e poi per alcuni secondi parla a Giovanni in labiale; subito dopo l'avvocato prende il foglio che ha in mano Luciano e legge cosa ha scritto e fa un'affermazione, Luciano riprende il foglio e scrive un'altra cosa che lui legge e Giovanni fa la stessa cosa per farla leggere a Luciano e poi conserva il foglio in mezzo alle altre carte.

- **Allegato 41** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 16/02/2010 alle ore 14:10 presso il carcere di Reggio Calabria.

Interlocutori:

Luciano Lo Giudice

Florinda Giordano

Lo Giudice Antonino (fratello)

Stilo Caterina (moglie di Antonino).

Al minuto 14:30 Luciano parlando con Nino: "Si ma io ti ho detto chiama la... dall'avvocato di Roma e spiegagli quello che deve fare e subito... giusto? Per venire quello che hai detto tu... ho mandato io la, non è che è venuto così dall'aria... Hai capito...? Hai capito ora o no? Che ho mandato io la se suo cugino è venuto da te a dire in quella maniera è perché lo mandato io... in quattro mesi li hai mai visti?". Nino risponde di no.

(omissis)

Al 14:49 Nino si rivolge a Luciano a bassa voce... inc...

14.50 Luciano ripete a Nino: "La cosa più urgente si deve chiamare l'avvocato di Roma...".

Nino risponde in maniera incomprensibile e Luciano: "Per come è venuto urgente suo cugino è giusto? E' venuto da te? E giusto?".

Nino fa di sì con la testa e Luciano continua "E chi l'ha mandato?... Gli ho detto io... puoi fare questa cosa? così..." ...inc...

- **Allegato 36** alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di video conversazione espletata in data 26.02.2010 registrata presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Tolmezzo (UD).

Interlocutori:

LOGIUDICE Luciano

LOGIUDICE Antonino cl. 59

LOGIUDICE Giuseppe nato a Reggio Calabria il 29.12.1988

2'51 Luciano chiede al fratello: Il fatto che diceva l'avvocato per il 15?

Nino: Il 15.

Luciano: il 15 marzo?

Nino: ... inc.. l'avvocato ha detto che me lo dici tu.. e me lo stai dicendo tu... inc... ha detto che deve controllare che non sapeva che c'era questa possibilità.-

Poi continua brevemente incomprensibile.-

LOGIUDICE Luciano chiede se si è fatto sentire quello per domani e

LOGIUDICE Antonino dice di aver pensato di rintracciarlo lui domani.

2'55 LOGIUDICE Luciano chiede: L'avvocato è a Roma ohhh...

Nino: L'avvocato ha i telefoni chiusi Luciano.

Luciano: ha i telefoni chiusi!

(omissis).

Dopo un breve silenzio Luciano afferma: Poi lascia che arriva l'avvocato.... Tu dici che io non smuovo niente io da qua? Aspetta... L'avvocato è a Roma? Giusto?

Antonino chiede a Luciano se conosce la via e Luciano dopo aver risposto di no dice al fratello di MANDARGLI LA VIA E IL NUMERO DI TELEFONO. Luciano afferma che una volta avuto la via e il numero di telefono andrà dal direttore e gli dirà: Per favore mi manda a questo cornuto qua, devi dirgli che voglio un colloquio.

Antonino gli consiglia di mandargli prima un TELEGRAMMA e Luciano dice che LO FARÀ ma poi se lo chiama il direttore gli dirà : sentite un attimo chiamate.... (si interrompe) non ci credi tu? ...inc... lo faccio pisciare addosso. hai capito... non l'ho fatto a Reggio per una cosa mia.

LOGIUDICE Antonino gli dice che gli manderà il biglietto con indirizzo e numero di telefono.

Nino gli comunica che non ha ancora fatto nulla e Luciano con espressione interrogativa strofina il pollice con l'indice come ad indicare il denaro e dopo un cenno di assenso del fratello afferma di lasciarla stare.

- Allegato 42 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 05.03.2010 presso il carcere di Tolmezzo (UD).

Interlocutori: Luciano Lo Giudice, Giordano Florinda, Stilo Caterina, Lo Giudice Antonino.

Minuti 01:50 LUCIANO DICE DI AVER MANDATO IERI UN TELEGRAMMA ALL'AVVOCATO DI ROMA.

(omissis)

24:48 LUCIANO DICE CHE NEL TELEGRAMMA CHE HA MANDATO ALL'AVVOCATO DI ROMA GLI HA SCRITTO; MI HANNO PORTATO A TOLMEZZO, TI ASPETTO AL PIÙ PRESTO NELL'ATTESA VI ABBRACCIO.

(omissis)

38:50 Luciano dice che gli ha scritto Peppe e lui gli ha detto che appena l'avvocato di Roma gli dice qualcosa sale.

I colloqui in carcere danno sicuramente atto di un interesse pressante di Lo Giudice Luciano a contattare un non meglio individuato “*Avvocato di Roma*”, del quale il detenuto aveva chiesto al fratello Antonino, nel colloquio in carcere del 26 febbraio 2010, l’indirizzo ed il numero di telefono. Inoltre, nel successivo colloquio in carcere del 5 marzo 2010, il detenuto Luciano Lo Giudice comunicava agli interlocutori, evidentemente perfettamente a conoscenza della questione, che nel telegramma che aveva mandato all’*Avvocato di Roma* gli aveva scritto “*mi hanno portato a Tolmezzo, ti aspetto al più presto nell’attesa vi abbraccio*”.

Ebbene, in data 03.03.2010, esattamente due giorni prima del colloquio citato, il detenuto Luciano LO GIUDICE sottoposto, nel frattempo, all’attività di intercettazione della corrispondenza epistolare in carcere, giusta decreto di intercettazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, trasmetteva un telegramma (cfr. allegato 43 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma) ad un indirizzo romano e all’attenzione di un PM della Procura Nazionale scrivendo le testuali parole: “*Mi hanno trasferito a Tolmezzo vorrei vedervi al più presto nell’attesa vi mando un abbraccio Luciano*”.

Pertanto, mettendo in relazione quanto contenuto nel colloquio ed il telegramma, l’“*Avvocato di Roma*” si identifica facilmente con il magistrato destinatario del telegramma stesso (il cui numero di cellulare era stato rinvenuto sul registro di Lo giudice Luciano nel corso della perquisizione).

Gli ulteriori colloqui intercettati nel carcere di Tolmezzo facevano riferimento alla medesima vicenda ed ai successivi tentativi di contattare lo stesso magistrato.

- Allegato 44 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 16.04.2010 presso il carcere di Tolmezzo (UD).

Interlocutori: Luciano Lo Giudice, Giordano Florinda, Lo Giudice Antonino.
(omissis)

13:58 Luciano dice a Nino se è andato dal cugino là ...inc..., per L'AVVOCATO DI ROMA, incomincia a fare bordello, altrimenti incomincio a fare bordello io da qua, incomincia a fare bordello, fai che tremino in qualche maniera, che vogliono, che mi porti al punto che me la canto? Non hai capito, dove mi vogliono portare, dove mi vogliono portare, tutti questi abusi perché?

Nino risponde che non lo sa, Vuoi che vada a casa delle persone, vado, non ho problemi, ...inc... Luciano dice no voglio che vai Nino, così si regolano, l'otto Giugno arriva, quando arriva e parlo io, e mi devono sentire per altri sei mesi, (omissis)

59:40 Florinda dice che l'avvocato Gatto è andato a parlare e gli aveva detto che era tutto a posto e poi gli ha dato la torta (?) apposta ti abbiamo mandato quel telegramma che era tutto a posto.-

Luciano chiede quale avvocato e alla risposta incomprensibile (bassissima voce) di Florinda, Luciano dice che Gatto non è da credere. Nino...(inc.)... Luciano dice a Nino di andare dall'avvocato e di dire che visto che c'è l'amicizia che vi lega a tutti e due, l'amico che avete in comune, prima di presentare una cosa bisogna andare a parlarci, cosa gli costa andare a parlarci, Nino dice che questo lo può fare..

- Allegato 45 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 05.05.2010 presso il carcere di Tolmezzo (UD).

Interlocutori:LOGIUDICE Luciano, GIORDANO Florinda (moglie di LOGIUDICE Luciano), LOGIUDICE Concetta (figlia del LOGIUDICE Luciano), LOGIUDICE Giuseppe (nipote di LOGIUDICE Luciano).

(omissis).

02.38 Luciano chiede se l'Avvocato di Roma si è fatto sentire, lei dice di no, ha chiesto informazioni tramite la sua cugina, successivamente Luciano si rivolge a Concetta,

omissis

10.15 Luciano parlando di una terza persona, chiede a Florinda che motivo aveva lui ad andare da lei per farle leggere i fascicoli, si chiede dove vuole arrivare, perché non dice le cose per come sono, dice che lui le cose le sa, lei dice che quando esce parleranno a quattr'occhi, Florinda risponde che lui (familiare?) da lei passa per quattro minuti appena, perché lei non gli dà corda di niente e chiaro che se gli altri parlano lui sta lì a parlare.

Peppe racconta che ieri sera gli ha portato la lettera, perché prima gli ha letto le cose che Luciano ha scritto nella lettera e poi gli ha dato la busta chiusa, successivamente lui mi ha fatto leggere la lettera, Luciano dice di avergli detto di venire mercoledì che lo prende a schiaffi, Peppe continuando, dice che lui ha detto che tu sei uscito pazzo, 12.20 Luciano dice di riferire: Ha detto lo zio, che di quello che hai fatto si doveva pentire per farvi arrestare tutti che siete

quattro bastardi e non lo fa per dignità sua... a tutti... di farvi inguaiare a tutti che siete quattro bastardi... e come esce di farsi la propria strada e di scomparire tutti..., tu ti meritavi che si butta pentito e di raccontare tutto anche cose che non esistono per farvi arrestare a tutti, per riempirvi di galera (Dialettale: mi vi barra) che sono quattro porci bastardi tutti dal primo all'ultimo, glielo puoi dire e gli puoi dire e glielo puoi dire a tutti che sono quattro porci bastardi... a tutti... a tutti... inc...

Florinda chiede se anche il padre di Peppe deve scomparire, Luciano dice di no, perché lui (omissis)

42:30 Luciano dice a Florinda se ha chiesto se gli è arrivato il TELEGRAMMA all'Avvocato di Roma, Florinda dice di no, di non saperlo, Luciano dice se gli ha detto (all'Avvocato di Roma) se gli può scrivere, Florinda dice di sì, Luciano dice che DOMANI FARÀ PARTIRE LA LETTERA, parlano a bassa voce...(inc)...Florinda gli dice di aspettare che vedranno quello che..., Luciano dice che va bene, ...(inc.)...

Nel colloquio in carcere del 5 maggio 2010, come si è visto dallo stralcio del verbale di ascolto sopra trascritto, Luciano Lo Giudice chiede alla moglie GIORDANO Florinda se ha chiesto (ad una terza persona) se all'Avvocato di Roma fosse arrivato il telegramma e, alla risposta evasiva della moglie, incalzava dicendo che il giorno successivo avrebbe fatto partire una lettera ("domani farà partire la lettera").

In data 07.05.2010, il detenuto Luciano LO GIUDICE trasmetteva una lettera manoscritta al destinatario (allo stesso PM presso la Procura nazionale antimafia e allo stesso indirizzo utilizzato per il telegramma) che veniva intercettata (cfr. allegato 46 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma). Nella lettera il detenuto, dopo aver proclamato la sua innocenza, chiedeva al PM un incontro per sapere come comportarsi.

- Allegato 47 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 15.05.2010 presso il carcere di Tolmezzo (UD).---/

Interlocutori: LOGIUDICE Luciano, GIORDANO Florinda, LOGIUDICE Giuseppe (nipote).

(omissis)

Florinda gli manda i saluti di Calipari e i suoi amici e poi gli dice che l'avvocato ha detto di scendere giorno 8 e che gli avvocati gli hanno detto di aspettare e avere pazienza che a giorni il P.M. si dovrà pronunciare, Luciano risponde che sono 7 mesi che lui sta calmo e che deve decidere il giudice non il P.M.

Al minuto 07.45 Luciano chiede a Florinda se ha provveduto a chiamare l'avvocato di Roma, Florinda risponde di no che ci ha parlato un'altra persona, Luciano dice Peppe Calipari? Alla risposta affermativa di Florinda fa un gesto con le mani di disappunto.

- *Allegato 38* alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 22.05.2010, presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Tolmezzo.

Interlocutori: LOGIUDICE Luciano; GIORDANO Florinda; LOGIUDICE Giuseppe (nipote).

(omissis)

Florinda dice di non ricordarsi il nome di un AVVOCATO DI ROMA il quale presumibilmente ha chiesto di voler parlare con te e voleva una risposta, Luciano risponde che va bene.

Continuando fanno riferimento al bar Garibaldi e Luciano polemicamente dice che lo hanno sequestrato perché "stringiru qualche lettera" Florinda cerca un po' di sdrammatizzare cambiando discorso dicendo che lo salutano un po' tutti, al min. (16.40) Luciano invece ritorna a parlare del sequestro e chiede la data del sequestro, gli viene detto lunedì 17, Luciano dice che gli è arrivato un telegramma senza none e senza niente e con scritto: "...dopo lunedì diciassette... immagino come sei combinato!" Florinda dice che è impossibile, Luciano conferma

(OMISSIS)

Florinda dice che come scende a Reggio vede di parlare con l'avvocato, Luciano, pertanto invita Florinda a sollecitare l'AVVOCATO DI ROMA e di vedere quello che deve fare, di non rompere le scatole perché questo bordello deve finire ora per tutte. Florinda gli ricorda che è stato lui stesso a dire che voleva stare in questo carcere (Tolmezzo) Luciano risponde che è vero, perché gli avvocati gli avevano fatto intendere che era una sistemazione provvisoria e per poco tempo e che comunque sarebbe uscito a breve. Florinda dice che vedrà di fare il tutto e dice a Luciano giorno otto di scendere a Reggio, Luciano riferisce a Florinda di mettersi in contatto con l'Avvocato di Roma per un

incontro con lui che va al modello 13 comunica che come arriva a Reggio di chiamare l'AVVOCATO DI ROMA e di dirgli: "... ha detto Luciano che APPENA METTE PIEDE A REGGIO VA IN MATRICOLA E SI SEGNA CHE VUOLE PARLARE CON VOI, PERCHÉ VUOLE COLLABORARE CON VOI." Lei dice che lo farà, si lamenta che sono sette mesi che è dentro, dice che se vogliono, di dirglielo che gli avvocati se li toglie e poi li raggiunge a modo suo, così esce lui e ne entrano cento, novantanove della Questura e qualche magistrato pure, dice dove cazzo si è arrivati, chiede se ci si sta rendendo conto, se si vogliono prendere i beni che se li prendano pure, Florinda dice di averglielo detto in merito ai beni,
(OMISSIS)

Luciano non capisce se il carcere se lo sta facendo per gli altri, dice che ormai sono sette mesi, poi chiede se Nino per caso è andato da Ciccio, lei dice di no, poi dice che Gatto non lo convince, un fratello che non vale una lira, quell'altro bastardo di Calipari pensa ai cazzi suoi, alla fine dice di non sapersi di chi fidare. Florinda dice che Calipari è venuto un sacco di volte e noi abbiamo parlato ha sempre detto di stare tranquillo che al dibattimento ...
(omissis)

Poi al (min. 1.16.30) Luciano dice a Florinda di ascoltarlo e le dice di andare insieme al padrone di casa e di dirgli, piano, piano, senza gridare: "...ma dove volete arrivare, giorno otto...(inc.)..." lei dice a Taormina, Luciano risponde di si e le dice di andare con il padrone di casa... (inc.)... " voi lo sapete sempre che chi ha cercato di comprarselo...(con la testa fa segno di diniego)... per lui i soldi non...(inc.)..." Florinda replica ma parla troppo a bassa voce per comprenderne il significato, si capisce soltanto che lei ha detto qualcosa a lui quando si sono visti...(inc.)... poi racconta che la persona interessata ha chiamato a quell'altro...(inc.)... 1.18.15 Luciano dopo aver ascoltato le dice: "... ora prendi a Paolo... e fai come ti dico io... la volete finire..." Florinda chiede se deve andare da tutti e due o da uno, Luciano le dice prima di scendere da Calipari ma sempre con Paolo, Florinda lo interrompe dicendogli che stamattina c'era il tignoso all'aeroporto che partiva. Luciano dice che lui sa la verità e io no e gli dici: "... Calipari, ti ricordi le parole che gli hai detto a mio marito: che si sono comprati DIA e Questura." Florinda dice che glielo dirà, spiega che lei non si è avvicinata a parlargli che l'ha visto per evitare, la prossima volta si avvicina e poi ... (inc.).. le fotografie pure a lui. Luciano dice che lui giorno otto in aula è intenzionato a fare bordello e in aula stessa li caccia a tutti e due, la conv. viene interrotta dal vicino di banco che gli chiede a Luciano dell'acqua, poi i due riprendono a parlare e Luciano dice che è intenzionato a fare

bordello, pertanto dice a Florinda di riferire, di dargli una motivazione affinché lui non faccia bordello, altrimenti fa bordello, perché se inizia a fare bordello è finita la pace per tutti, poi i due si baciano e Luciano dice a Florinda che ci sono cose che lei non può sapere, quando esce se ne parla.

(omissis)

al min. 1.24.50 luciano dice che se li tira tutti con lui, dice che si mette lì per trenta giorni e non fa altro che parlare, scherzando dice che diventerà collaboratore di giustizia, segue varia.

- Allegato 48 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 04.08.2010 presso il carcere di Tolmezzo (UD).---/

Interlocutori: Luciano Lo Giudice, Giordano Florinda, Lo Giudice Giuseppe (nipote), Lo Giudice Gianluca (fratello).

omissis

A 58.10 Luciano chiede notizie dell'altro AVVOCATO DI ROMA e lei dice niente, Luciano chiede di Calipari (SPANO' Antonino) e Florinda dice che l'ha visto in giro;

omissis

- Allegato 49 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma): verbale di trascrizione di intercettazione audio-video tra presenti espletata in data 21.08.2010 presso il carcere di Tolmezzo (UD).---/

Interlocutori: LOGIUDICE Luciano,GIORDANO Florinda (moglie di LOGIUDICE Luciano), RELIQUATO Giuseppe (cognato).

omissis

Luciano chiede notizie dell'Avvocato di Roma, lei dice che non si è fatto sentire, successivamente Giuseppe domanda quando lo scendono, e se è per il giorno venti, Luciano dice di non sapere a volte glielo fanno per spregio. poi Luciano al min. 02.26 si avvicina all'orecchio di Giuseppe per dirgli qualcosa e una volta allontanatosi Luciano dice "...che lui sa... e che in tutto, in tutto, in tutto... secondo me... non mi voglio sbagliare, però tutto lui è!"

A completamento del tema investigativo. la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, in data 07.06.2010, assumeva ad informazioni il magistrato indicato come "l'avvocato di Roma": questi, nel fornire la propria ricostruzione dei fatti.

ha prodotto copia di alcune missive inviategli dal Lo Giudice durante la sua detenzione (in particolare, sia la lettera già esaminata che il telegramma), precisando di aver comunicato al Procuratore Nazionale antimafia il 9-3-2010 del telegramma ricevuto, suggerendo di delegare il colloquio ad altro PM. Il magistrato ha anche affermato di aver ricevuto una telefonata della moglie del Lo Giudice, allarmata per la situazione del marito che si riteneva vittima di un disegno preciso e di aver informato della circostanza il Procuratore Nazionale, con missiva che ha prodotto nel corso della sua escussione. Il magistrato ha riferito di aver conosciuto LOGIUDICE Luciano *in quanto frequentava la rimessa di barche di tale SPANO'* e di aver appreso *trattarsi di uno dei fratelli LO GIUDICE* per via di un riferimento fatto al fratello LO GIUDICE Salvatore, collaboratore di giustizia. Ha poi aggiunto di averlo incontrato in qualche occasione al bar e che il LO GIUDICE gli avrebbe parlato, talvolta, della situazione criminale della città.

A proposito delle missive prodotte, il magistrato ha, infine, escluso di aver mai ricevuto da LO GIUDICE Luciano registrazioni relative a minacce subite da parte dei dott.ri ARENA e PANVINO della Squadra Mobile (cfr. allegato 50 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma). Con riferimento a tale ultima vicenda, per completezza espositiva, si rimanda alle dichiarazioni rese in merito dalle ulteriori fonti di prova dichiarativa avv. GATTO Lorenzo, SPADARO TRACUZZI Saverio, Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, nonché LOGIUDICE Luciano (cfr. allegati 51, 52, 53 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma) da cui emerge che tutti i protagonisti della storia hanno negato di aver ricevuto dal Lo Giudice le predette registrazioni

c.3) I rapporti tra Antonino Spanò ed esponenti della magistratura.

Tra i personaggi di maggiore interesse investigativo indicati dal collaboratore LO GIUDICE Antonino viene citato SPANO' Antonino.

Il collaboratore di giustizia riferisce, nel corso dell'interrogatorio 21 ottobre 2010, che il fratello gli aveva dato mandato di contattare Antonino Spanò, siccome amico dei due magistrati sui quali Lo Giudice Luciano intendeva fare leva per ottenere una attenuazione della misura cautelare. L'incontro con lo SPANO' sarebbe avvenuto per mezzo di un suo cugino GATTO Paolo, incaricato, a tal fine. Attraverso SPANO', secondo le intenzioni ed i progetti di LO GIUDICE Luciano, avrebbero dovuto essere contattati i due magistrati (tanto

che lo Spanò veniva definito da Lo Giudice Antonino come “l’anello congiunto tra Luciano ed i magistrati”)

L’incontro tra LO GIUDICE Antonino e lo SPANO’ sarebbe avvenuto a fine agosto 2010 e nel corso dello stesso il primo avrebbe chiesto al secondo di chiedere aiuto ai due esponenti della magistratura inquirente per aiutare il fratello Luciano.

In relazione a tali affermazioni, è stata innanzitutto verificata l’esistenza di Gatto Paolo, che avrebbe organizzato l’incontro con lo Spanò. E’ stata al riguardo riscontrata l’esistenza presso l’Ufficio anagrafe di Reggio Calabria dei sottototati soggetti ritenuti entrambi avere legami parentali con i protagonisti della vicenda *de quo*:

- GATTO Paolo (di Francesco e POSTORINO Giovanna) nato a Reggio Calabria il 14.02.1961, cugino di primo grado di GATTO Anna Maria, meglio sopra generalizzata moglie di SPANO’ Antonino;
- GATTO Paolo (di Giorgio e MANDARINO Maria Rita) nato a Reggio Calabria il 21.01.1968 figlio, per l’appunto di GATTO Giorgio, cugino di primo grado di GATTO Anna Maria, meglio sopra generalizzata moglie di SPANO’ Antonino.

Giova evidenziare, a tal fine, che GATTO Paolo cl. ‘68 è fratello di GATTO Anna²⁶ e di GATTO Debora²⁷, coniugate rispettivamente con LO GIUDICE Giovanni cl. 71 e con LO GIUDICE Gianluca cl. 84, questi ultimi germani del collaboratore di Giustizia LO GIUDICE Antonino cl. 59 e del detenuto Luciano cl. 74.

Va aggiunto, inoltre, che dall’attività d’intercettazione telefonica dell’utenza in uso a LO GIUDICE Luciano, indagato nell’ambito del p.p. 2478/08 R.G.N.R. D.D.A., sono emersi diversi contatti telefonici con l’utenza nr. **3333970720** in uso, per l’appunto, a GATTO Paolo cl. ‘68.

Atteso quanto sopra il “*cugino*” citato nei colloqui in carcere intercettati tra LOGIUDICE Luciano ed i propri familiari va identificato, con ogni certezza, nel GATTO Paolo cl. ‘68, meglio sopra generalizzato.

Antonino SPANO’, a sua volta, è risultato titolare, anche in passato, delle seguenti attività commerciali:

²⁶ nata a Reggio Calabria in data 07/05/1972 coniugata con LOGIUDICE Giovanni nato a Reggio Calabria in data 02/01/1971, fratello del collaboratore di Giustizia LO GIUDICE Antonino.

²⁷ nata a Reggio Calabria in data 31/01/1984 LOGIUDICE Gianluca nato a Reggio Calabria in data 09/01/1984, fratello del collaboratore di Giustizia LO GIUDICE Antonino.

- MEC MARE DI SPANO' Antonino²⁸ società individuale iscritta al numero di P.I. 01294300809 - Attività cantieri di riparazioni navali Luogo di Esercizio: Località spiaggia Calamizzi - Reggio di Calabria. Domicilio fiscale: Via Reggio Campi II tratto 307 -89126 - Reggio di Calabria (RC);
- NAUTICA SPANO' DI SPANO' Pasquale & C. s.n.c.²⁹, società in nome collettivo con sede legale in via Calamizzi Mare Snc Reggio Calabria iscritta al numero di P.I. 02321480804;
- CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI³⁰ società in cui SPANO' Antonino cl 58', cessa la carica di socio titolare in data 27/10/2009.

Nell'ambito del procedimento penale nr. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A., si è proceduto ad attività di intercettazione nei confronti di SPANO' Antonino ed, al termine delle attività di indagine denominata "Under & Over", il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato al predetto la misura degli arresti domiciliari (19.10.2009), poiché ritenuto gravemente indiziato del reato di intestazione fittizia di beni ex art. 12 quinquies di cui al D.L. 306/1992, unitamente a LO GIUDICE Luciano cl. 74. Nella medesima operazione, inoltre, venivano indagati anche SPANO' Pasquale e Danilo, entrambi figli di Antonino, perché al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, si attribuivano fittiziamente la titolarità dell'attività commerciale per il rimessaggio e la vendita di prodotti nautici denominata "Nautica SPANO' Snc", di fatto nella proprietà di LO GIUDICE Luciano e del padre SPANO' Antonino.

Giova ricordare, sulla vicenda, che in data 10 Febbraio 2009, intorno alle ore 23.00, un incendio interessava l'attività commerciale adibita al rimessaggio e riparazione di imbarcazioni, nonché alla vendita e riparazione di motori e accessori nautici, denominata "Nautica Spano' Snc" ed ubicata in questa via Calamizzi. Nell'incendio venivano danneggiate un numero consistente di imbarcazioni che si trovavano dislocate sul piazzale della predetta attività commerciale. Si rappresenta, inoltre, che l'attività commerciale in argomento, risultava gestita da SPANO' Antonino, il quale, in sede di denuncia, non forniva alcuna indicazione utile alle indagini, dichiarando di non avere ricevuto pressioni di alcun tipo o richieste di natura estorsiva. Nell'immediatezza dei fatti narrati,

²⁸ Risulta un trasferimento d'azienda dalla MEC MARE a favore della società EUROPEAN INDUSTRY & TECHNOLOGY S.R.L. iscritta al numero di P.I. 01480030236 con sede legale a Verona Piazza Renato Simoni 3 CAP 37122 di cui Amministratore Unico è Bercelli Luciano nato a Verona il 16/10/1942 ed ivi residente in Vicolo Castelrotto N° 2.

²⁹ Risulta essere sotto amministrazione giudiziaria, i soci amministratori sono Danilo e Pasquale SPANO'.

³⁰ Iscritta al numero di P.I.92004600802 con sede a Reggio Calabria in via Torrione 96 CAP 89100 associazione degli industriali. Presidente CUZZOCREA Andrea nato a Reggio Calabria 01/09/1965.

poi, il sunnominato SPANO' Antonino, come emerso nel corso delle intercettazioni telefoniche, tentava di contattare alle ore 02:12 dell'11.02.2009 l'utenza telefonica n. 340.2347937, in uso a LO GIUDICE Luciano, all'epoca sottoposta ad attività di intercettazione.

LOGIUDICE Luciano, avuta contezza del tentativo di chiamata da parte dello SPANO', lo contattava alle ore 14:37 dell'11.02.2009: nel corso della conversazione, chiedeva a SPANO' come mai lo avesse chiamato alle 02.00 di notte. A tale richiesta SPANO' Antonino riferiva testualmente "*perché e' successo qualcosa al cantiere che si e' bruciata qualche barca*".

Alla successive ore 14.39, LO GIUDICE Luciano contattava nuovamente lo SPANO' Antonino, intimandogli di non fare come la volta precedente, allorquando aveva consegnato la cassetta con le immagini agli inquirenti, pregiudicando, così, ogni visione successiva della stessa. In proposito, LO GIUDICE Luciano, nel riferire quanto sopra evidenziato ed intimare di non consegnare le immagini, usava testualmente tale espressione "*E NOI NON POSSIAMO VEDERE NIENTE*".

L'assunto delle conversazioni sopra illustrate, unite al fatto che SPANO' Antonino si preoccupava di contattare nell'immediatezza LOGIUDICE Luciano per comunicargli quanto accaduto, faceva ritenere che quest'ultimo potesse avere interessi diretti nell'attività commerciale danneggiata dall'incendio, nella quale far confluire fondi provento di attività illecite quali usura ed altro.

Nei mesi successivi, veniva disposta nuova attività intercettiva sull'utenza telefonica nr. 393-9698946 in uso a SPANO' Antonino. Nel corso delle attività sono stati registrati diversi contatti con il magistrato (indicato nel corso dei colloqui in carcere di Lo Giudice Luciano con l'appellativo di "zio Ciccio)", (cfr. verbali di trascrizione di cui agli allegati 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), tutti indicativi di una certa familiarità tra il magistrato e lo Spanò. In una conversazione i due interlocutori fanno riferimento anche all'altro magistrato in servizio presso la Procura Nazionale antimafia (progr.nr. 7183, allegato 67 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).

Inoltre, è bene rappresentare che, in altri due colloqui intercettati a carico di LO GIUDICE Luciano in carcere a Reggio Calabria, si fa riferimento a rapporti con magistrati (cfr. allegato 76 e allegato 77 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della

Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).

Circa l'identificazione di SPANO' Antonino, infine, dall'esame dei colloqui intercettati, nell'ambito del procedimento penale nr. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A., tra LO GIUDICE Luciano ed i propri congiunti sono stati estrapolati alcuni stralci nei quali i presenti fanno riferimento a SPANO' Antonino che viene, talvolta, appellato in vari modi e nomignoli.

In relazione a quest'ultimo aspetto, la Squadra Mobile di Reggio Calabria ha svolto una mirata attività di riscontro, non solo sui colloqui in carcere, ma anche sulle utenze intercettate nel suddetto procedimento penale ed in uso a LO GIUDICE Luciano, con particolare riguardo alla riconducibilità allo SPANO' di alcuni "pseudonimi".

In particolare, dall'attività di intercettazione a carico dell'allora indagato LO GIUDICE Luciano, disposta nell'ambito del procedimento penale nr. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A. con decreto nr. 239/08 R.I.T., sono state riscontrate numerose conversazioni telefoniche nelle quali l'esponente di vertice della cosca si rivolgeva allo SPANO' appellandolo con il nomignolo di "CALIPARI".

Un esempio tra tutte la telefonata (cfr. allegato 78 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma), intercorsa in data 31.12.2008 alle ore 16:18 e captata sull'utenza nr. **3402347937** in uso a LO GIUDICE Luciano: questi contatta l'utenza nr. **3939698946** in uso a SPANO' Antonino appellandolo **CALIPARI** ed accordandosi per vedersi l'indomani per gli auguri e per sincerarsi per l'arrivo dei cesti natalizi che aveva inviato. Tali riferimenti emergono, a titolo esemplificativo, dai colloqui in carcere intercettati tra LO GIUDICE Luciano ed i propri familiari nell'ambito del procedimento penale 2478/07 RGNR Mod. 21 D.D.A. (cfr. allegato 38 e allegato 44 alla c.n.r. di data 06.12.2010 della Squadra Mobile presso la Questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma).

In relazione, peraltro, ai rapporti di Spanò con magistrati, questi ha confermato di aver detenuto presso la rimessa imbarcazioni dei due magistrati e che, in una occasione, quella appartenente ad uno di essi ("zio ciccio") fu trasportata da Lo Giudice Luciano e consegnata allo stesso presso la residenza estiva del magistrato. Lo Spanò, nel corso dell'interrogatorio del 3-12-2010 dinanzi alla Procura di Reggio Calabria ha anche precisato di tenere in custodia presso il cantiere nautico le imbarcazioni di molti personaggi istituzionali, compresi esponenti delle forze dell'ordine ed appartenenti all'ordine giudiziario e di non

procedere alle relative annotazioni sui registri di carico per tutelare la loro riservatezza ed incolumità contro possibili atti intimidatori.

Alla luce, quindi, della ricostruzione dei rapporti dello Spanò con i due magistrati sui quali il Lo Giudice Luciano intendeva fare leva per ottenere un miglioramento della sua posizione cautelare, deve ritenersi attendibile quanto riferito dal collaboratore Lo Giudice Antonio, ovverosia che egli, su richiesta del fratello Luciano, abbia chiesto proprio allo Spanò di organizzare un incontro a tal fine con "zio Ciccio".

In conclusione gli elementi analizzati consentono di ritenere dimostrato un quadro di gravità indiziaria a carico di Lo Giudice Luciano, quale istigatore - beneficiario delle condotte organizzate dal fratello Antonino.

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Appare, a questo punto, opportuno, in punto di diritto, accertare la sussistenza di tutti gli elementi necessari ad integrare le fattispecie delittuose contestate.

Ebbene, nessun dubbio sulla circostanza che integrino le ipotesi delittuose contestate al capo 1) della rubrica provvisoria (artt. 648 c.p., 1, 2, 4 legge 02.10.1967, n. 895) le seguenti condotte:

- a) l'aver illegalmente fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico (facendolo esplodere) l'ordigno utilizzato in data 03/01/2010 contro il portone degli Uffici della Procura Generale della Repubblica di Catanzaro
- b) l'aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico (facendolo esplodere) l'ordigno esplosivo utilizzato il 26-8-2010 per l'attentato nei confronti del Procuratore generale di Reggio Calabria dott. Salvatore di Landro
- c) l'aver illegalmente detenuto ed illegalmente portato un tubo lanciarazzi modello RBR M80 64MM. (*bazooka*), per l'intimidazione al dott. Giuseppe Pignatone, Procuratore distrettuale antimafia presso il Tribunale di Reggio Calabria, in data 05 ottobre 2010;
- d) l'aver ricevuto i congegni indicati sub lett. a), b) e c), materiali di sicura provenienza illecita e ricevuti ed occultati al fine di procurarsi un profitto

Discende, altresì, un quadro di gravità indiziaria per il danneggiamento aggravato di cui al capo 3 (delitti p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 635, primo comma e cpv. n. -3-, c.p., 7 d.l. 13.5.1991, n. 152 *conv.* nella legge n. 203/1991) perché, con più azioni esecutive di una medesima ideazione criminosa, nei due episodi del 3-1-2010 e del 26-8-2010 gli indagati, danneggiavano lo stabile che ospita gli uffici della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio

Calabria sito in via Cimino, collocando e facendo esplodere un ordigno esplosivo costituito da una bombola per GPL da 10 Kg. ed un artificio pirotecnico dalla carica di Kg. 1 - 1,5 (peso netto), attivato con una miccia a lenta combustione del tipo pirotecnico; nonché danneggiavano lo stabile sito in via Carlo Rosselli, nr. 48 di Reggio Calabria ove è ubicata l'abitazione del dott. Salvatore Di Landro, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, collocando al portone d'ingresso dell'edificio e facendo esplodere un ordigno ad alto potenziale, con impiego di esplosivo ad *emulsione*, con ogni probabilità della serie "PRIMEX", fatto detonare con una miccia corta pirotecnica a lenta combustione.

In relazione ai capi 1 e 3, ricorre la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare le illecite attività consortili dall'associazione di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Lo Giudice. E' evidente, infatti, che le azioni siano state poste in essere in un particolare momento di fibrillazione della vita dell'ente mafioso a causa dell'azione giudiziaria esercitata nei confronti di Lo Giudice Luciano, appartenente ai quadri organizzativi e/o di vertice del gruppo di 'ndrangheta. Ciò, unitamente all'aggressione al patrimonio illecitamente accumulato, attraverso il sequestro dei beni, minava un'aura di intoccabilità della cosca Lo Giudice durata per molti anni (grazie a connivenze, quanto meno con esponenti delle forze dell'ordine, pure tratti in stato di custodia cautelare, come per Spadaro Saverio Tracuzzi) ed induceva i Lo Giudice a fare leva su magistrati ritenuti (a torto o a ragione) a loro vicini (verosimilmente per aver loro fornito in passato informazioni, come genericamente confermato al riguardo da uno dei magistrati sentiti al riguardo nel corso delle indagini). La circostanza di non aver ottenuto nulla attraverso i predetti canali, li induceva ad una manovra aggressiva per intimorire le istituzioni stesse ed agevolare al contempo la cosca e risollevarne le sorti. Il tutto con un metodologia para - terroristica, attesa la volontà di intimidire la magistratura inquirente, minando il buon andamento della giustizia. Né v'è dubbio della consapevolezza del fine ultimo perseguito anche da parte degli esecutori materiali, in considerazione degli obiettivi presi di mira e della reiterazione della condotta.

Al riguardo deve, ancora una volta, ribadirsi come le dichiarazioni di Lo Giudice Antonino (anche quelle rese da ultimo il 17-3-2011) mantengano una voluta e pervicace reticenza in relazione alle reali motivazioni poste a base della scelta dei primi due obiettivi: se la causale fosse stata quella di un forte astio nei confronti di coloro che avevano osato, dopo anni di impunità o comunque di "silenzio giudiziario", adottare provvedimenti coercitivi personali patrimoniali

nei confronti dei Lo Giudice, non si comprende perché in questo senso i primi due obiettivi siano stati, dapprima la Procura generale (che nessun ruolo aveva svolto nella vicenda) e poi il Procuratore generale (scelto, a dire di Lo Giudice Antonino, quasi accidentalmente, solo perché visto vicino alla sua abitazione qualche tempo prima dell'attentato). E' evidente che l'unico dei gesti intimidatori compiuti in maniera coerente con l'obiettivo dichiarato è stato quello relativo al bazooka fatto ritrovare, accompagnandolo con una telefonata che lo indirizzava direttamente al Procuratore della Repubblica dott. Pignatone.

E' chiaro, quindi, che il punto necessita di indispensabili approfondimenti investigativi.

Quanto al delitto di cui al capo 2 i PP.MM. procedenti hanno ritenuto di contestare l'ipotesi di cui agli artt. 110, 81 cpv., 338, primo comma, c.p., 7 d.l. 13.5.1991, n. 152 conv. nella legge n. 203/1991, perché, in concorso tra loro ed in numero di almeno quattro persone, gli indagati, con più azioni esecutive di una medesima ideazione criminosa, anche in tempi diversi perpetrate, usavano la violenza e le minacce esaminate in relazione all'attentato alla Procura Generale e al ritrovamento del bazooka per turbare le attività giudiziarie della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ove era in corso di trattazione in fase investigativa il procedimento penale n. 2487/2007-mod.21 R.G. notizie di reato iscritto nei confronti di Lo Giudice Luciano ed altri.

La prospettazione accusatoria non può, tuttavia, essere condivisa.

Ed, invero, il reato di cui all'art. 338 c.p. (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) mira a tutelare la libertà di determinazione e di azione non di singoli pubblici agenti, ma degli organi ed uffici pubblici. Con riferimento in particolare al corpo giudiziario o ad una sua rappresentanza, la nozione di corpo è quella riferibile ad un'autorità collegiale, che esprima cioè la propria volontà in atti riferibili al collegio unitariamente inteso e non ai suoi singoli componenti. La norma, che in realtà è rimasta sin dalla sua introduzione di scarsa applicazione, ha costituito nel 2005 oggetto di una interessante pronuncia da parte della Suprema Corte, che ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 338 c.p. quando la condotta violenta o minacciosa sia diretta ad un organo a cui non sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del collegio. Ebbene, gli obiettivi dei due atti intimidatori del 3.1.2010 e del 5.10.2010 non erano organi collegiali o loro rappresentanti. Nel primo caso, si trattava della Procura Generale della Repubblica, che, alla luce della definizione esaminata, non costituisce un corpo giudiziario ex art. 338 c.p., poiché, appunto, non agisce in composizione collegiale. Nel secondo caso, l'obiettivo dichiarato era il

Procuratore della Repubblica dott. Pignatone, che non può considerarsi rappresentante di un corpo giudiziario collegiale (poiché la Procura della Repubblica non agisce come un collegio).

Sicché la richiesta cautelare in relazione al capo 2 non può essere accolta.

Le esigenze cautelari.

I fatti per cui si procede sono di allarmante gravità ed a matrice mafiosa.

Utilizzando le parole dei PP.MM. *“L'aver concepito e pianificato una vera e propria strategia della tensione, perseguita a mezzo di attentati dinamitardi e ricorrendo ad armi belliche, nell'ottica di condizionare dall'esterno il regolare corso di un procedimento penale, rappresenta un pericoloso quanto inusitato innalzamento del livello di scontro con lo Stato”*. Le circostanze e le modalità esecutive delle condotte, invero, costituiscono l'espressione di una preoccupante progressione criminale interrotta soltanto con l'arresto di Lo Giudice Antonino. E' evidente che la cosca Lo Giudice ha mosso un attacco ad organi istituzionali dello Stato ed a magistrati, espressione dell'azione giudiziaria repressiva nei loro confronti.

La gravità dei fatti implica che le esigenze di cautela sociale, anche per la enorme pericolosità degli indagati, impongono l'adozione della misura custodiale massima.

Al riguardo occorre ricordare che si tratta di soggetti (quanto ai fratelli Lo Giudice e al Cortese) appartenenti ad organizzazione di 'ndrangheta, già censurati per gravi reati, indice di particolare allarme, che hanno legami con soggetti residenti all'estero in grado di assicurare qualunque genere di appoggio (come emerge dagli acclarati spostamenti in territorio straniero). Non meno pericolosa, poi, la personalità del Puntorieri che, pur incensurato, non ha esitato a partecipare all'esecuzione di almeno due attentati aiutando concretamente Cortese Antonio. Quanto a Lo Giudice Antonino, l'applicazione della misura e l'esistenza di esigenze cautelari non sono escluse dalla sua "collaborazione" con l'autorità giudiziaria che, allo stato si è rivelata ancora, per i punti sopra esaminati, parziale.

I fatti oggetto di contestazione, infine, risultano aggravati ex art. 7 d.l. n. 152/1991, essendo stati commessi al fine di agevolare l'associazione di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Lo Giudice, in un particolare momento di fibrillazione quale, appunto, quello relativo alla carcerazione di Luciano Lo Giudice, appartenente ai quadri organizzativi e di vertice, e all'aggressione al patrimonio illecitamente accumulato. Ne consegue l'operatività della

presunzione di legge di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., rilevando che agli atti non risultano acquisiti, almeno allo stato, elementi di prova che possano escludere la sussistenza delle ragioni di cautela di cui all'art. 274 c.p.p..

P.Q.M.


Visti gli artt. 272 e ss. c.p.p.,

APPLICA, in relazione ai capi 1 e 3, la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di **LO GIUDICE ANTONINO, LO GIUDICE LUCIANO, CORTESE ANTONIO E PUNTORIERI VINCENZO** (per quest'ultimo in relazione agli episodi del 3-1-2010 e del 26-8-2010) e, per l'effetto, **ORDINA** agli ufficiali ed agenti di P.G. di procedere alla cattura dei sunnominati indagati e di condurli immediatamente in un Istituto di custodia per ivi rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

RIGETTA, nel resto, la richiesta cautelare.

MANDA al Pubblico Ministero per l'esecuzione.

Catanzaro, 12 aprile 2011

IL CAPO...


IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Assunta Maiore





TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZ. G.I.P. - G.U.P.

TRIBUNALE DI CATANZARO

E' copia...

Catanzaro il 12 APR 2011





PER UGO ESECUZIONE
COMPONITA DA N. 87 PAGINE
+ INDICE

INDICE

- Premessa.....p.3
- L'esistenza del clan Lo Giudicep.4
- Valutazioni preliminari sulla credibilità intrinseca di Lo Giudice Antonino.....p.6
- Le valutazioni sulla credibilità intrinseca di Consolato Villanip.8
- **L'attentato allo stabile della Procura generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sito in via Cimino, perpetrato il 03 gennaio 2010**p.9
 - I contributi dichiarativi resi da Villani Consolato e Lo Giudice Antonino.....p.10
 - I riscontri relativi alla partecipazione all'attentato del 3-1-2010 da parte di Cortese Antoniop.14
 - I riscontri relativi alla partecipazione all'attentato del 3-1-2010 da parte di Puntorieri Vincenzo.....p. 21
- **L'attentato all'abitazione del dott. Salvatore Di Landro, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, perpetrato in Reggio Calabria alla via Carlo Rosselli, n. 48, in data 26 agosto 2010**.....p.28
 - Le dichiarazioni rese da Lo Giudice Antonino.....p.31
 - La ricerca di riscontri estrinsecip.32
 - Valutazioni conclusive sull'attentato del 26-8-2010p.36
- **L'attività intimidatoria in pregiudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, e la collocazione del tubo lanciarazzi modello RBR M80 64MM. - Bazooka - in via Argine Calopinace Sx di Reggio Calabria il 05 ottobre 2010**p. 37
 - L'esame e l'estrapolazione delle immagini registrate dai sistemi di video-sorveglianza cittadina.....p.38
 - L'analisi ed elaborazione dei dati di traffico telefonico generati dalle utenze telefoniche mobili di interesse - Cortese Antonio e Puntorieri Vincenzo- e transitati sulle celle e ponti radio di copertura dell'area teatro degli eventi e/o di significato investigativo.....p.41
 - L'acquisizione delle liste di volo della compagnia aerea CAI-ALITALIA: la valutazione congiunta agli esiti delle attività di captazione telefonica.p.43
 - I contributi dichiarativi a tenore collaborativo resi da Lo Giudice Antonino e Villani Consolato sullo specifico punto.....p. 44
 - Gli elementi di riscontro oggettivo esterno di natura individualizzante.....p.45
- Il ruolo di istigatore e beneficiario delle condotte illecite di Lo Giudice Luciano.....p.58
 - La qualificazione giuridicap.83
 - Le esigenze cautelarip.86